SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

581ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 4 OTTOBRE 1991

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

«Riordinamento del Ministero degli affari esteri» **(2025)**:

PRESIDENTE .....4 e *passim*
* BONALUMI *(DC), relatore* 4, 30
BOFFA *(Com.-PDS), relatore di minoranza* .. 8, 26
TEDESCO TATÒ *(Com.-PDS)* 8
ACHILLI *(PSI)* 13
GALEOTTI *(Com.-PDS)* 18
COLOMBO *(DC)* 22
LENOCI, *sottosegretario per gli affari esteri* .. 33

Votazione finale:

«Legge-quadro sulle aree protette» **(2918)** (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri*);

«Norme per la conservazione della natura e per le aree protette» **(255)**, d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori;

«Istituzione del Parco nazionale del Pollino» **(485)**, d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori;

«Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette» **(510)**, d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori;

«Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali» **(796)**,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;

«Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine» **(809)**, d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori;

«Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino» **(818)**, d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori;

«Istituzione del Parco nazionale del Cilento» **(889)**, d'iniziativa del senatore Innamorato e di altri senatori;

«Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea» **(1008)**, d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori;

«Norme in materia di parchi naturali regionali» **(1647)**, d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori;

«Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio» **(1666)**, d'iniziativa della senatrice Manieri e di altri senatori;

«Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale "Le Grotte" in Aci Trezza» **(2440)**, d'iniziativa dei senatori Filetti e La Russa;

«Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia» **(2549)**, d'iniziativa del senatore Petrara e di altri senatori.

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: «Legge quadro sulle aree protette»:

FABRIS *(DC), relatore* ..... *Pag.* 41
ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente* 43
RUFFOLO, *ministro dell'ambiente* 46
PAGANI *(PSDI)* 80
CUTRERA *(PSI)* 83
ANDREINI *(Com.-PDS)* 86
MONTRESORI *(DC)* 89
POLLICE *(Misto-Fed. Verdi)* 92
DUJANY *(Misto-ADP)* 93
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 95
SPECCHIA *(MSI-DN)* 97
MANIERI *(PSI)* 99
TRIPODI *(Rifond. Com.)* 101
NEBBIA *(Sin. Ind.)* 104
DIANA *(DC)* 105

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1991 107

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati ... 108
Annunzio di presentazione 108
Assegnazione 108
Presentazione del testo degli articoli 109
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 110

GOVERNO

Trasmissione di documenti 111

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 111, 112

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Angeloni, Baiardi, Benassi, Beorchia, Bo, Boldrini, Bufalini, Busseti, Candioto, Cattanei, Chessa, Chimenti, Correnti, Cuminetti, De Rosa, De Vito, Dipaola, Elia, Emo Capodilista, Evangelisti, Fanfani, Fontana Walter, Giacchè, Giacovazzo, Gianotti, Giagu Demartini, Golfari, Leone, Manzini, Mazzola, Meoli, Nepi, Nocchi, Ongaro Basaglia, Pagani Antonino, Parisi, Pellegrino Giovanni, Pollini, Pulli, Riz, Robol, Salvi, Saporito, Strik Lievers, Tagliamonte, Triglia, Tossi Brutti, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Margheri e Vitalone, in Cile, per l'86ª Conferenza dell'Unione Interparlamentare; Barca, a Caltagirone, per attività della Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno; Carta, Gerosa e Riva negli Stati Uniti e a Londra, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del lavoro e sue connessioni; Giugni, Bono Parrino, Chiesura, Iannone, Nieddu, Perricone e Vecchi, in Giappone, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in tema di organizzazione e flessibilità del rapporto di lavoro.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge:
«Riordinamento del Ministero degli affari esteri» (2025)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riordinamento del Ministero degli affari esteri».

La relazione della Commissione, presentata dal senatore Bonalumi, è stata stampata e distribuita. Così pure è distribuita la relazione di minoranza dei senatori Boffa e Tedesco Tatò.

Il relatore, senatore Bonalumi, ha chiesto di integrare la relazione scritta. Ne ha facoltà.

* BONALUMI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, signor rappresentante del Governo, alcune valutazioni di aggiornamento ad integrazione della relazione scritta.

Il 1989 ha indubbiamente aperto scenari dai tratti epocali. Partito dalla liquidazione dell'impero sovietico nelle sue facce interna ed esterna, è proseguito con l'unificazione delle due Germanie trasformandosi gradualmente in una sorta di potente leva che disarticola ora la funzionalità e la stabilità dell'intero sistema internazionale, quel sistema internazionale bipolare uscito dalla seconda guerra mondiale e consolidato dalla guerra fredda.

Questa straordinaria serie di modificazioni sta rimettendo in gioco indiscusse certezze e attualizzando questioni giudicate storicamente risolte. Tuttavia, mentre contempliamo la trasformazione del clima internazionale, non prestiamo adeguata attenzione ad altri due fenomeni come la fine dell'età dell'equilibrio del terrore e la stessa fine dell'idea di rivoluzione come modifica degli assetti internazionali.

L'insieme di questi eventi viaggia dentro meraviglie tecnologiche che consentono la trasmissione istantanea dell'informazione al punto che il raggio di azione della politica internazionale si estende oggi a tutto il mondo. L'informazione oggi possiede la possibilità di abbattere le stesse barriere tra gli Stati; non solo i corpi legislativi ma l'articolato mondo degli interessi, la pubblica opinione, tutti possono essere coinvolti in un dato problema e prendere posizione. Di conseguenza la politica estera è diventata più politicizzata perchè le decisioni hanno un impatto diretto su un ventaglio di interessi più ampio rispetto all'epoca precedente.

Molti più paesi ed organismi pretendono di dire la loro su ogni decisione importante e hanno il potere di dare sostegno o togliere credibilità ad una linea politica. La realtà ci sta dimostrando il solco, però, tra illusioni e realtà di chi credeva, in modo quasi automatico, ad una sorta di riduzione del numero globale degli eventi bellici in giro per il mondo.

Questo 1991 si sta chiudendo fra crescita della quantità di pace e di ordine internazionale e fenomeni di crisi diffusa. In questo quadro certamente succinto va quindi meglio precisata l'interdipendenza tra il nostro paese e il resto del mondo perchè esiste, ormai, un dato incontrovertibile: le stesse nostre sicurezze e prosperità non sono concepibili se non in un quadro multilaterale, anche se rispetto a questa considerazione rimane centrale per la nostra politica estera – di conseguenza per lo stesso funzionamento del Ministero degli esteri – il processo di integrazione in corso a livello di Comunità economica europea in quanto siamo di fronte al più grande trasferimento di sovranità della storia contemporanea. La politica estera, cioè, cessa di essere il patrimonio esclusivo dei singoli paesi che aderiscono alla Comunità europea.

L'Italia sta oggi subendo, quindi, una serie di importanti trasformazioni nelle sue strutture di relazioni con l'estero. Di conseguenza va immaginato, nel corpo di questo riordino del Ministero degli esteri, un modo per far uscire un insieme di concetti e procedure capaci di assegnare compiti e funzioni differenziati a tutto l'intero personale del Ministero degli affari esteri, per evitare il sovrapporsi di iniziative ora politiche, ora burocratiche.

C'è la necessità di definire il ruolo della Farnesina nella conduzione di una politica estera in una fase di così profonda trasformazione rispetto ai ruoli di volta in volta ideativi, decisionali, esecutivi. L'azione di politica estera dell'Italia richiede ai suoi addetti e alla sua struttura tecnico-funzionale una partecipazione e un impegno qualitativamente sempre più elevati e diversificati e quantitativamente massicci, soprattutto per un paese della nostra dimensione.

L'attività svolta finora con impegno e dedizione da parte degli addetti ai lavori ha ottenuto molteplici consensi e riconoscimenti anche all'estero, ma non è riuscita a tamponare del tutto le falle e le deficienze di una struttura che, per rigidità del sistema, non ha potuto adeguarsi prontamente al rapido e sostanziale evolvere delle relazioni internazionali; basti pensare che quando entrò in vigore nel 1967 la pur lungimirante attuale normativa del Ministero, avevamo una rete diplomatica molto più modesta di quella attuale. Molte delle nostre rappresentanze sono costrette ad operare in condizioni di materiale umano e tecnico al limite dell'accettabile e ciò non certo – io credo – per una sorta di incuria dell'amministrazione, ma per condizionamenti tecnico-amministrativi e per limiti di bilancio spesso contraddittori con gli impegni obiettivi che la rete diplomatico-consolare è chiamata a realizzare. Però, non è più soltanto il ruolo politico nel senso più ampio del termine ad assumere rilevanza; insieme alle sue ovvie e positive ricadute su complessivi rapporti dell'Italia con l'estero vi è anche una imprescindibile esigenza di affermare un ruolo attivo evolutivo nei più specifici campi della cooperazione economica, dell'aiuto allo sviluppo culturale degli italiani all'estero e degli stranieri in Italia.

Accanto a queste funzioni esterne dell'amministrazione degli affari esteri vi è quella almeno altrettanto importante e direi propedeutica alla prima, e che le è propria istituzionalmente, di centralità e coordinamento delle attività delle altre amministrazioni statali e degli enti pubblici suscettibili di riflessi internazionali. Per consentire al servizio diplomatico di svolgere nelle migliori condizioni le funzioni di efficace strumento di coordinamento e di impulso, nella crescente complessità e varietà di rapporti internazionali, nonchè di organo ideale interprete delle nuove esigenze di politica estera, si propone di rilanciare il problema dell'aggiornamento quanto meno della legislazione del Ministero, ferma al 1967 sia sotto il profilo organico-strutturale sia sotto il profilo giuridico ed economico del suo personale.

Queste prime considerazioni mi obbligano per correttezza verso il Parlamento a ricordare che il vincolo posto dal disegno di legge finanziaria 1992 agli accantonamenti per una serie di provvedimenti, tra cui quello nel quale è inserita la copertura del riordinamento del Ministero degli affari esteri, ci costringe ad iniziare questa discussione

senza avere la possibilità di una approvazione immediata delle disposizioni che comportano spese, come invece avremmo, credo, tutti auspicato. Riteniamo comunque sia indispensabile avviare l'esame del disegno di legge completandolo allorchè questo ramo del Parlamento avrà ristabilito, come ci auguriamo, in sede di esame della legge finanziaria, le condizioni per l'approvazione di tutti i suoi articoli. Tale approvazione, alla luce degli sviluppi della situazione internazionale e dei compiti che l'Italia vi si trova ad affrontare, non può essere ulteriormente procrastinata.

La ristrutturazione del Ministero, con l'introduzione di direzioni generali geografiche, accanto a quelle per materia, è indispensabile per affrontare sul piano informativo, come prima ho accennato, l'approfondimento delle linee di azione interdisciplinare dell'attività operativa bilaterale e le situazioni di movimento che si sviluppano quotidianamente ormai in tutte le parti del mondo. Altrettanto indispensabile è la definizione di un quadro graduale di aumento degli organici, graduale in funzione dei vincoli di spesa, della carriera diplomatica, della dirigenza amministrativa e delle qualifiche funzionali. Gli sviluppi in corso e quelli prevedibili nel futuro richiedono più risorse nella sede centrale, nelle sedi all'estero esistenti, nelle nuove sedi in corso di istituzione: basti pensare a quelle dei paesi baltici.

Il progetto di riforma prevede meccanismi per adeguare rapidamente la rete diplomatico-consolare alle nuove esigenze che via via si presenteranno, però con la sensibilità e con l'avvertenza di spostare organici e risorse da dove sono meno necessarie a dove lo sono di più. Da ciò il convincimento di far fare comunque dei passi in avanti al progetto di riforma, operando affinchè la legge finanziaria consenta, con il ripristino di disponibilità immediata di cifre assai modeste ed oltretutto ridotte grazie all'ipotesi di rimodulazione nel tempo delle spese rispetto a quelle originarie, di riadeguare tempestivamente l'indispensabile strumento della politica estera del paese.

Serva questo nostro dibattito a stimolo e a riferimento critico in termini di sensibilità per quanto ci sia possibile nel successivo operare sulla finanziaria affinchè ciò avvenga.

Quindi, se non proprio a 360 gradi ma in maniera sufficientemente adeguata, ciò rappresenta un ripensamento del Ministero degli affari esteri che deve procedere su un piano non solo finanziario ma anche di strutture, iniziando dal reclutamento di tutto il personale, che deve avvenire attraverso una selezione da operare scrupolosamente all'atto dell'esame di concorso di accesso ed una qualificazione professionale successiva e continua che viene man mano acquisita con il servizio.

Ma anche l'impalcatura del Ministero degli affari esteri va sottoposta ad una riflessione critica. Le attuali strutture non consentono di lavorare bene, per cui, se oggi non vi poniamo riparo, domani ci troveremo in una situazione ancora peggiore (e quel momento non ci appare purtroppo lontano!). L'amministrazione degli esteri si troverà costretta ad esaurire gran parte delle proprie energie per amministrare se stessa senza poter pensare ai propri compiti istituzionali o, al massimo, diventando una sorta di grande direzione generale al servizio della struttura parlamentare e del Ministro che vi opera.

Si tratta, quindi, di ridefinire il nuovo ordinamento attraverso un processo legislativo che può essere paragonato ad una sorta di piramide a più stadi, alla base della quale corrispondono le norme delegate e i regolamenti, e al vertice gli aspetti più squisitamente politici ed istituzionali che dovranno essere adottati dal legislatore.

L'obiettivo della riforma dovrà essere quello di colmare il divario che si è andato costituendo in oltre vent'anni tra il quadro organizzativo del Ministero, definito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 – uno strumento che, lo ripeto, mantiene tuttora per molti aspetti la sua validità – e l'innalzamento dei compiti della politica estera italiana sullo sfondo d'altronde della crescita civile ed economica del paese, nonchè dei più impegnativi processi di cooperazione e di integrazione internazionale e sovranazionale in cui siamo coinvolti.

Il Ministero degli affari esteri ha dato l'impressione in questi ultimi anni di faticare ad adempiere sino in fondo la sua funzione istituzionale, che è quella di impostare la politica estera nel nostro paese e seguirla, verificarne i contenuti e sovrintendere opportunamente a tutte le manifestazioni comunque espresse e da chiunque concretamente messe in atto.

La presenza dell'Italia è così estesa da sollecitare il Governo, e per esso il Ministero degli affari esteri, a moltiplicare l'attenzione e di conseguenza gli interventi, i cui strumenti possono essere anche molto diversi dalla diplomazia così come intesa in senso tradizionale o convenzionale. Solo una politica estera unitaria può permettere all'Italia di competere con le grandi potenze industriali soprattutto nel contesto delle nostre alleanze (Europa e sistema atlantico). Si veda poi ciò che è avvenuto con grande rapidità per quanto riguarda l'Europa centrale e i paesi dell'Est.

All'interno di questo discorso non deve essere dimenticato quel vasto schieramento di paesi, esperienze ed aspettative che continuo a chiamare «Terzo mondo», in cui viene praticato quel misto di attività finanziarie, commerciali e tecnologiche che insieme concorrono a comporre il variegato mondo della cooperazione allo sviluppo.

A conclusione di questa relazione sinteticamente introduttiva, vorrei che mi fosse consentito di esprimere l'auspicio che la discussione possa far emergere sui principi di fondo, ai quali deve ispirarsi la riforma del Ministero degli affari esteri, quell'ampio consenso che si è felicemente trovato su alcuni grandi temi della politica estera del nostro paese. Acquisito questo consenso, la ricerca delle formule più idonee ad esprimerlo in un testo normativo credo sarà, al di là delle rispettive posizioni, più agevole.

Vorrei anche dare atto al Ministro degli affari esteri ed al Governo dello sforzo compiuto per recepire, approfondire ed elaborare gli elementi dialettici emersi nelle fasi preliminari del dibattito parlamentare. Questo è stato possibile grazie ad un costruttivo lavoro svolto dai diversi Gruppi di maggioranza e di opposizione in seno al Comitato ristretto della Commissione. Il testo al nostro esame, rispetto a questo lavoro cui ho accennato, presenta delle modificazioni in alcuni campi anche notevoli, e questo credo vada ricordato, sia pure in presenza di una relazione di minoranza.

L'impegno complessivo che è stato profuso è un invito a considerare e ad approfondire con positiva disponibilità la proposta legislativa sottoposta dal Governo all'esame del Parlamento. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

BOFFA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOFFA. Signor Presidente, vorrei segnalare due correzioni al testo scritto della relazione di minoranza, il documento 2025-A-Bis.

Dal momento che ci siamo rimessi alla relazione di minoranza, mi corre l'obbligo di segnalare due sviste tipografiche piuttosto dispettose che ci sono sfuggite: sono entrambe al primo capoverso della seconda colonna di pagina 2. La battuta scherzosa iniziale non va attribuita, come risulta dal testo sotto i nostri occhi, al Ministero degli affari esteri bensì al Ministro, così come risulta del resto dall'articolo del «Corriere della Sera» che è la fonte della nostra informazione.

La seconda correzione riguarda lo stesso capoverso, poche righe dopo, laddove si dice che la «diplomazia, in senso tradizionale, è ormai lontanissima dal potersi occupare di tutto l'intreccio dei rapporti tradizionali di un paese»: in realtà si tratta dei rapporti «internazionali» del paese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Tedesco Tatò. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, non è forzato definire singolare la vicenda di questo disegno di legge. In primo luogo, voglio qui ricordarlo, noi che nel merito abbiamo avversato il testo – come è provato dal fatto che presentiamo una relazione di minoranza – siamo stati tra coloro che più volte hanno dovuto sollecitarne l'iscrizione ai lavori dell'Aula, convinti come siamo che quando una riforma pende da tempo occorre che il Parlamento giunga ad una decisione.

Questo dato, di cui fa fede la sollecitazione da noi più volte compiuta dopo che i lavori della Commissione erano ultimati da tempo, le richieste reiterate in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per l'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno dell'Aula, queste difficoltà e questi ritardi rendono legittimo il sospetto che all'interno della maggioranza non tutto sia compattamente limpido e concorde attorno a questo testo. Dubbi, addirittura avversioni abbiamo avvertito non solo all'interno della maggioranza ma dello stesso Governo, se è vero come è vero – come lei, signor Presidente, ben sa – che addirittura vi è stato nei confronti della Presidenza del Senato un passo ufficiale del Ministro del commercio con l'estero per chiedere di soprassedere per il necessario concerto, che sembra mancasse nonostante questo disegno di legge (che, sottolineo, è di iniziativa governativa) fosse depositato da lungo tempo in Parlamento.

Credo che già questo aspetto della vicenda sia singolare; verificheremo in quest'Aula quali sono gli orientamenti ufficiali e definitivi dei Gruppi di maggioranza.

C'è poi un altro aspetto, ben più singolare e il collega Bonalumi non poteva non farvi cenno. Non voglio dire che l'integrazione orale del relatore sia dovuta solo a questo; senza dubbio però la nuova situazione lo ha determinato a tale integrazione. Un provvedimento tanto atteso e necessario e d'iniziativa – lo sottolineo ancora una volta – del Governo giunge in Aula in condizioni (e uso un eufemismo) davvero non ottimali. Tralascio il fatto che in sede di bilancio di assestamento, votato ieri sera, i fondi in cui si menziona la riforma sono stati tagliati. Questo può avere una sua logica e noi non abbiamo sollevato questioni; non vi sono, infatti, le condizioni per concludere l'*iter* entro l'anno. Il punto più grave però è quello sottolineato dal relatore, ossia il capestro della legge finanziaria è destinato a far mancare organicità ed anche continuità a questa nostra discussione poichè rende impossibile assumere decisioni relativamente al provvedimento in esame. Quando abbiamo sottolineato tale oggettiva difficoltà, ci è stato risposto da più parti che, anche se non vi erano le condizioni per approvare il provvedimento in Aula prima della legge finanziaria, il fatto che comunque s'iniziasse a discuterne assumeva un valore simbolico e di messaggio.

Ora, signor Presidente, signor rappresentante del Governo e colleghi, non mi sfugge il valore dei simboli però la discussione su un disegno di legge del Governo sul quale, come ha appena ricordato il relatore, la Commissione ha lungamente lavorato, non è e non può essere considerato una sorta di dichiarazione di intenti. Credo invece che tutti abbiamo il dovere ed il diritto di pronunciarci e decidere, cosa che invece, allo stato, ci è resa impossibile dal modo in cui il Governo si è comportato su questa materia in sede di disegno di legge finanziaria.

Ma tant'è, questa discussione è stata fissata e noi ancora una volta non ci sottrarremo al confronto che il relatore ha richiesto.

Ritengo tuttavia legittimo e anzi doveroso sottolineare l'incongruità della situazione in cui ci troviamo dopo il taglio operato per l'esercizio 1992. Se non ne facciamo una questione formale di procedibilità – non è questo che ci interessa – tuttavia mettiamo in evidenza che detta incongruità dimostra, non voglio dire insensibilità, ma sottovalutazione della portata e della rilevanza della materia che stiamo trattando.

Peraltro il lavoro che abbiamo svolto e il contributo che abbiamo dato e di cui anche il relatore ci rendeva atto, ci porta a dire che non consideriamo assolutamente chiusa la partita di questa riforma. Lo testimoniano i numerosi emendamenti che abbiamo presentato, lo testimonia la relazione di minoranza che abbiamo ritenuto opportuno predisporre, pur sottolineando che la Commissione ha svolto un lavoro non formale bensì, come il relatore lo ha definito, costruttivo. Sono d'accordo con il suo giudizio. La nostra citica complessiva però resta pesante. Anche le modifiche, alcune delle quali non secondarie, introdotte dalla Commissione al testo originario si muovono sempre nel recinto di uno schema generale che non condividiamo. Non lo condividiamo, onorevole Sottosegretario, sia alla stregua delle attuali esi-

genze, del tutto nuove ed inedite, della politica estera italiana, indicate nella stessa relazione di maggioranza, sia in pari tempo alla stregua delle coraggiose innovazioni che oggi sarebbero necessarie, e anche urgenti, nell'ordinamento della pubblica amministrazione.

Questa netta presa di distanza dal testo di maggioranza la compiamo senza sentirci in impaccio per il fatto che, senza dubbio, vi è un divario tra questa presa di distanza, attestata dalla relazione di minoranza, e il fatto che, per più aspetti e su numerosi atti della politica estera del Governo conveniamo. Infatti – come l'onorevole Sottosegretario sa bene – ogni qualvolta così è (ed è accaduto numerose volte per ultima la discussione, svoltasi prima in Commissione e poi in Aula, sulla Jugoslavia) non abbiamo esitato, nè esitiamo ad esprimere il nostro consenso, totale o parziale. Questo divario non ci crea alcun impaccio, in realtà esso è apparente e, in ogni caso, dimostra – voglio sottolinearlo – che non vi è nulla di precostituito e di pregiudiziale nella nostra posizione contraria a questo provvedimento. Ciò significa che non ci contrapponiamo a questo testo e alle sue scelte in quanto è un disegno di legge di iniziativa governativa, ma perchè non conveniamo con le scelte di fondo ivi contenute.

Cosa ci porta a dire che non conveniamo? Sarò breve, dal momento che altri colleghi interverranno sull'argomento e che la relazione di minoranza esprime già con chiarezza l'essenziale delle nostre posizioni. È mia intenzione sviluppare due considerazioni. Innanzi tutto, ci opponiamo a questo testo perchè vi è un divario tra le finalità che esso enuncia all'articolo 1 e le strutture concretamente deputate a raggiungerle; in secondo luogo perchè si è scelta – non a caso e proprio in conseguenza di questo divario – una linea di riordino, anzichè di riforma.

Quanto al primo aspetto, ossia al divario esistente tra le attuali finalità della nostra politica estera, cui si richiamava anche il relatore di maggioranza, cioè la forte esigenza di unicità di indirizzo in politica estera, e le scritture concrete, come si può pensare di conciliare il tentativo nuovo ed anche interessante di formulare programmaticamente all'articolo 1 gli obiettivi della nostra politica estera, sottolineandone le novità di contenuto, i nuovi ed inesplorati campi in cui essa oggi si trova ad agire, e il mantenimento, anzi l'accrescimento, delle strutture ministeriali preposte a questi settori? Abbiamo avuto addirittura un accrescimento – come viene sottolineato nella relazione di minoranza – del numero dei Dicasteri impegnati in materie attinenti alla politica estera. Si creano così necessariamente duplicazioni, questioni di competenza e quindi si va nella direzione opposta all'esigenza di unicità.

Viene – legittimo – il sospetto che l'ottica concreta con cui sono state fatte le scelte non riguardi la unicità della politica estera, ma piuttosto l'attuale struttura in sè, che viene salvaguardata. Tipica, in proposito, la permanenza del Ministero del commercio estero, a sostegno della quale non ci è stato portato, in realtà, alcun argomento convincente. In sostanza, più che guardare agli obiettivi che si vogliono perseguire, ci si preoccupa di non turbare l'assetto costituito. Temo che si corra il rischio, ove non si abbia il coraggio di qualche scelta più decisa, di perdere una grande occasione perchè su un provvedimento di

questo tipo non è davvero pensabile si possa ritornare in tempi brevi. Si tratta di una legge destinata a durare nel tempo e quindi mancheremmo all'occasione di creare una struttura veramente moderna ed efficace nel campo della nostra politica estera, se ci fermassimo al semplice riordino.

Voglio menzionare almeno alcuni temi. Come può conciliarsi il mantenimento di queste strutture tradizionali con le nuove esigenze della cooperazione allo sviluppo, dei rapporti economici in campo mondiale le cui nuove dimensioni - al momento in cui in questo campo non esiste più soltanto un'esigenza Nord-Sud, ma anche Est-Ovest - pongono problemi inediti? Certo di questo dovremo discutere in sede di esame del disegno di legge finanziaria perchè si opera un taglio drastico che in un certo senso azzera il problema. Allo stato ci interessa parlarne a livello di ordinamento e da questo punto di vista non vi è alcun segnale realmente nuovo. Ora, nessuno può negare che si tratta di un settore qualificante della nostra politica estera.

Un discorso non dissimile riguarda l'unità europea; anche qui si registrano sovrapposizioni di altri Ministeri, vedi ad esempio il Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie. A questo proposito appare abbastanza sintomatico il fatto che, a fronte di un allargamento del numero delle direzioni generali, la materia dei rapporti con l'Europa non riesca ad avere l'autonomia e la dignità di una propria struttura.

Vi è poi il ruolo importante degli organismi di collaborazione internazionale ed europea, l'esigenza di un loro profondo rinnovamento che si presenta oggi; al riguardo, invece, nell'insieme di questa riforma troviamo soltanto dei cenni marginali e di stile. Infine vi è il problema delle caratteristiche e dimensioni che hanno assunto le questioni sia dell'immigrazione sia dell'emigrazione italiana nel mondo.

A questo proposito dobbiamo muovere un rimprovero, non solo alla maggioranza, ma a noi stessi, perchè, pur essendo stati molto attenti - e abbiamo fatto bene - a mantenere aperto nel corso della discussione di questa riforma un confronto con le organizzazioni sindacali, con gli addetti al settore, abbiamo invece trascurato il confronto con gli organismi sociali operanti, ad esempio, nel settore dell'emigrazione; da essi avremmo potuto ottenere un prezioso contributo nell'ottica delle finalità che la nostra politica estera deve raggiungere a vantaggio dei suoi fruitori.

La nostra critica, anche severa, si appunta poi sul fatto che è stata scelta una linea di riordino anzichè di riforma. Ciò è stato addirittura teorizzato, come affermiamo nella relazione di minoranza, dicendo che non era il momento della riforma e che vi erano le condizioni soltanto per un riordino, anche se non sono state fornite spiegazioni sul perchè non vi fossero le condizioni per andare oltre. Pertanto il testo, se lo analizziamo, si muove all'interno di quella che potremmo definire la storica recinzione delle nostre strutture di politica estera, e si configura come una sorta di autoriforma di queste strutture all'interno della gabbia degli assetti attuali. È vero che questi ultimi si sono in più parti dilatati, ma fra dilatare gli assetti e riformarli vi è molta differenza.

Così anche la norma generale di indirizzo fissata all'articolo 1 appare in un certo senso velleitaria. C'è, tra quella formulazione e il corpo dell'ordinamento, uno scarto troppo evidente. La conseguenza di

questa scelta, neanche a metà strada ma al di sotto della soglia di una reale riforma, si manifesta in primo luogo nel modo contraddittorio con cui è stata introdotta l'innovazione delle aree geografiche. Non mi sfugge certo che per la prima volta l'articolazione del lavoro per aree geografiche assume una dignità autonoma all'interno del Ministero degli affari esteri. Ciò rappresenta la presa d'atto e la sanzione della necessità di un nuovo modo di lavorare. Eppure questa linea – come vedremo meglio nel corso del dibattito – a parte il fatto che è stata via via indebolita anche nella sua enunciazione rispetto al testo originario, viene perseguita sommando queste strutture anzichè facendo della partizione per aree geografiche la chiave per la riorganizzazione di tutto il lavoro del Ministero.

In secondo luogo, vi è un blocco sostanziale che non ci è stato motivato in modo convincente, rispetto al riconoscimento, anche ai massimi livelli di direzione, degli apporti nuovi di professionalità che, proprio per le nuove caratteristiche che assume la politica estera, hanno sempre più una connotazione fondamentale nell'attività del Ministero. Del resto, non è un caso che su questo aspetto, che riguarda l'unicità della funzione, siano stati mossi, nelle stesse relazioni della Corte dei conti, dei rilievi rispetto alla non chiarezza che già adesso si verifica all'interno del Ministero: cito ad esempio la questione delle funzioni amministrative e quindi la non sufficiente definizione di responsabilità che ne deriva; per la funzione amministrativa che con i nuovi compiti si dilata, si tratta di un aspetto tradizionale e, per un certo verso, marcescente di un problema preesistente. Per i problemi poi della cooperazione allo sviluppo e per gli altri cui accennavo, la questione assume dimensioni per molti versi esplosiva. Qui non si è voluto, non dico affrontare, ma neppure sfiorare il problema. Nonostante noi lo avessimo fatto oggetto di proposte di transizione, sperimentali e in un certo senso minimali, finora ci siamo trovati di fronte a una chiusura totale.

Ribadisco quanto detto nella relazione di minoranza: quando affermiamo questa esigenza di riconoscimento anche ai massimi livelli del contributo e dell'apporto di nuove professionalità, non intendiamo minimamente mortificare la specifica funzione della carriera diplomatica, tanto è vero che – voglio ribadirlo in quest'Aula – ci siamo pronunciati più volte, in Commissione, in senso contrario alle ipotesi ventilate, anche se – me ne compiaccio – non formalizzate, di immissioni improprie nella carriera al di fuori del suo percorso naturale, proprio perchè siamo convinti che occorre salvaguardare l'autonomia di tale carriera.

Per la stessa ragione, cioè perchè riteniamo che questa funzione diplomatica, lungi dall'essere mortificata, vada esaltata, ma nelle forme nuove e adeguate dell'oggi, faticosamente, alla fine, su nostra sollecitazione – anche se non solo su nostra sollecitazione – è stata inserita la commissione consultiva per il servizio diplomatico che, ipotizzata all'inizio dal Governo, era scomparsa in una certa fase della discussione; in pari tempo si è meglio definita (qui vi è un netto passo avanti rispetto al testo iniziale, tant'è vero che, per questa parte, non abbiamo proposto e non proponiamo emendamenti) la struttura e l'organizzazione del corso-concorso.

Le nostre posizioni su questi problemi valgono a confermare che, quando poniamo l'esigenza del riconoscimento e della valorizzazione di nuove professionalità, non lo facciamo minimamente in modo depressivo della funzione e della dignità della carriera diplomatica.

In conseguenza del sostanziale blocco a innovazioni anche per quanto riguarda la valorizzazione e l'utilizzo delle energie, tutta la parte, per molti versi fondamentale, relativa al personale del Ministero, risulta complessivamente un puro e semplice ampliamento di organici (per molti versi necessario, non dico che non andasse fatto) e una dilatazione di benefici (anche questi attesi, contrattati, non dico che non andassero concessi); è assente l'intento di dare vita a qualcosa di nuovo.

Una considerazione non dissimile potremmo fare se guardassimo al rapporto di tipo sindacale e, soprattutto, di tipo contrattuale. Ultimamente sono state introdotte delle aperture (dò atto al Governo di avere aperto un dialogo che mi è sembrato costruttivo e interessante – ne vedremo poi gli esiti – con le organizzazioni sindacali del Ministero); si tratta di una innovazione che non sottovalutiamo e che ci auguriamo compia dei passi in avanti, ma il principio della contrattazione, che oggi è fondamentale nella pubblica amministrazione, non presiede all'impianto. Si ricorre ancora una volta alla motivazione della specialità, sostanzialmente, per rinchiudere nel recinto specifico anche questi problemi.

Le critiche potrebbero proseguire, ma forse deborderei e non solo rispetto al tempo a mia disposizione. Voglio infine fare una considerazione relativamente ai mezzi disponibili. Nella relazione scritta e nell'integrazione che abbiamo ascoltato il relatore di maggioranza vi ha dato rilievo, ha anzi enfatizzato questo problema.

Ora, indiscutibilmente la disponibilità dei mezzi è una delle condizioni di buon funzionamento, ma mi domando e vi domando, onorevoli colleghi: non sarebbe ben più forte il reclamo, l'attesa e la pretesa di più adeguati mezzi disponibili se il Parlamento fosse capace di produrre una riforma effettiva che tracci una strada veramente nuova dal punto di vista dell'efficacia e della produttività, in questo come in altri settori della pubblica amministrazione? Sono convinta, dunque, che anche il discorso dei mezzi disponibili sia in qualche modo inficiato dalle eccessive timidezze, per non dire di più, di questo riordino.

Il testo, concludo, è stato ampiamente riscritto e per molti aspetti (già ne accennavo ad alcuni, se ne potrebbero indicare molti altri e lo faremo durante il corso dell'esame degli articoli) è stato anche migliorato. L'impianto di fondo, invece, è stato appena scalfito. Di qui la ragione della nostra opposizione e, dell'azione svolta in Commissione. Con una qualche testardaggine la proseguiremo in quest'Aula per far camminare idee di effettiva riforma. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Achilli. Ne ha facoltà.

ACHILLI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, abbiamo già espresso le nostre valutazioni in sede di Commissione, il nostro giudizio generale sul riordinamento – dirò poi perchè

anche noi lo consideriamo tale e non vera e propria riforma – per cui questa mattina mi limiterò ad alcune annotazioni che riguardano l'attualità, cioè le condizioni nelle quali si svolge il nostro dibattito e le decisioni che dovremo prendere in Parlamento affinchè questo disegno di legge possa giungere al suo compimento.

Una sola notazione di carattere generale – proprio perchè rimanga agli atti – deve essere ribadita: il riordinamento è imposto dai nuovi compiti che la diplomazia italiana deve affrontare e che si stanno sempre più moltiplicando. In primo luogo, la sempre più marcata interdipendenza: ogni nazione è sempre più vincolata a quel che succede nelle altre e gli atteggiamenti e le azioni valgono in quanto concordati e definiti in gruppi di paesi; il raccordo, quindi, tra le politiche nazionali e quelle internazionali non solo è sempre più necessario ma acquista sempre maggiore importanza ed è elemento fondamentale sia per le questioni economiche sia per quelle sociali.

Da questo punto di vista non mi stancherò di sottolineare l'insensibilità del Parlamento italiano a questo problema (perchè molti elementi che poi condizionano la nostra vita nazionale vengono definiti in altra sede) e la scarsa attenzione che si presta alle discussioni di carattere internazionale e alle decisioni che vengono assunte nelle sedi internazionali, dimenticando o sottovalutando i riflessi che esse producono nella vita politica di ogni giorno; ma, tant'è, e anche il numero dei colleghi che troviamo in Aula questa mattina ne è una dimostrazione.

La seconda ragione della necessità di un riordino riguarda le grandi modificazioni che si stanno producendo in Europa, ma anche negli altri continenti, per effetto degli eventi di questi due ultimi anni e delle conseguenze politiche derivanti dal crollo dell'impero sovietico. Non si tratta solo dei nuovi problemi posti dai paesi dell'Est europeo (dove per la verità il lavoro purtroppo non manca) o del fatto che si viene a creare qualche rappresentanza diplomatica in più, ma delle mutazioni profonde che hanno investito i continenti dove la guerra fredda aveva determinato condizioni bloccate che ora invece conoscono evoluzioni significative. Compiti nuovi quindi sul piano della qualità e della quantità.

Signor Presidente, lei certamente ricorderà che nel corso degli anni passati la guerra fredda, con le sue rigide divisioni, non aveva nè favorito nè consentito giochi a tutto campo nelle diverse aree geografiche e nei diversi paesi, perchè i campi di influenza erano ben definiti e non erano consentiti sconfinamenti, nè tantomeno erano autorizzate iniziative autonome che non fossero concordate all'interno dei rispettivi schieramenti. Per la verità qualche paese, sia nell'uno che nell'altro schieramento, un maggior grado di libertà se lo era ritagliato, ma certamente l'Italia non era tra questi, anzi la nostra politica estera è sempre stata molto fantasiosa, ma senza grandi iniziative, affidando solamente ad alcuni personaggi qualche isolata ed autonoma iniziativa che, del resto, ha avuto grande importanza nel corso di questi anni.

Ora la situazione è cambiata e si impone, per ora, un riordino e non una riforma, perchè sono convinto che questo disegno di legge, al di là di quanto pensa la senatrice Tedesco Tatò, non è destinato a durare molto tempo; sono convinto infatti che l'integrazione politica europea produrrà delle modificazioni profonde anche nelle strutture della politica estera dei vari paesi. Almeno così mi auguro, perchè sarebbe

veramente poco coerente con l'impianto generale di una futura comunità politica vera mantenere strutture diplomatiche nazionali in un settore come quello della politica estera che, invece, dovrebbe essere caratterizzato da una grande omogeneità di indirizzo. Sono convinto quindi che la riforma vera la dovremo fare quando l'integrazione politica europea (la politica estera essendo uno dei cardini di questa integrazione) imporrà delle modificazioni profonde anche alla struttura. Riconosco dunque che il lavoro fatto sembra essere ridotto a poca cosa o, perlomeno, non sembra affrontare di petto un insieme di problemi che peraltro abbiamo riconosciuto come esistenti e rispetto ai quali non sempre erano mature soluzioni idonee.

Voglio ricordare ai colleghi e al Presidente che, durante i lavori del Comitato ristretto, abbiamo fatto un viaggio molto interessante a Parigi, Londra e Bonn, dove abbiamo avuto modo di discutere con i responsabili dei vari Ministeri degli esteri proprio dell'organizzazione. Molti di questi colloqui sono stati illuminanti, nel senso che anche diplomazie sperimentate come quelle del *Quai d'Orsay* e del *Foreign Office*, alla luce delle spiegazioni date dai loro segretari generali o dai responsabili politici, apparivano funzionali laddove si manifestava una grande uniformità di indirizzo tra le strutture, le quali hanno una loro precisa politica (è inutile pensare ad una diplomazia agnostica che non interviene con un proprio peso politico), e le indicazioni politiche del responsabile di Governo.

Quando vi era uniformità tra le indicazioni politiche del responsabile di Governo e queste strutture, allora tutto funzionava. Ricordo che proprio il segretario generale del *Quai d'Orsay* ci disse che il problema non era definire per legge i rapporti tra questa o quella direzione generale, bensì capire se i direttori generali hanno voglia di lavorare con spirito collaborativo. Per la verità questo è un problema che anche noi abbiamo, perchè non sempre tale spirito di grande collaborazione e di consapevolezza della necessità del lavoro collegiale pervade la nostra pubblica amministrazione.

Pur essendo coscienti – lo ripeto – della limitazione delle modificazioni introdotte, credo che si sia fatto un buon lavoro, in quanto abbiamo consentito una riorganizzazione interna idonea ad affrontare i compiti che nei prossimi anni la nostra politica estera si troverà di fronte. Innanzi tutto, ciò è avvenuto attraverso un processo lento perchè, come è noto, il coraggio non è merce molto diffusa nel nostro Parlamento! Comunque, vi sono state modificazioni abbastanza significative nel senso di una estesa delegificazione, cioè nel senso di affidare a decreti ministeriali la definizione di elementi specifici che, una volta fissati per legge, sarebbero diventati elementi rigidi e difficilmente modificabili. Questo metodo consente invece un aggiustamento continuo, ammesso che i decreti ministeriali siano di facile e rapida emanazione, senza passare attraverso le maglie del Parlamento.

Anch'io condivido quanto diceva la senatrice Tedesco Tatò, cioè che ci siamo mossi all'interno di un recinto delimitato. Credo che questo sia il vero limite del disegno di legge al nostro esame. Non c'è dubbio che occorre far sì che i compiti che ora sono affidati solamente ai diplomatici debbano via via essere estesi anche ad altri esperti della pubblica amministrazione e della società civile, infrangendo una norma

che, nel nostro caso, viene ribadita, ma che certamente non è più all'altezza dei tempi. Voglio nuovamente ripeterlo non per sfiducia o sottovalutazione del ruolo importante che hanno i diplomatici, ma perchè la complessità delle interdipendenze cui facevo riferimento prima obbliga a competenze specifiche che nessun diplomatico, per quanto abile, può avere, essendo preclusa alle persone umane la onniscienza, cioè la capacità di entrare nello specifico di molti temi.

A mio parere, questa modificazione profonda diventerà inevitabile nel momento in cui l'integrazione europea, o comunque una maggiore omogeneizzazione delle politiche estere dei dodici paesi della Comunità – speriamo che nei prossimi anni il loro numero aumenti – imporrà un collegamento maggiore di quanto oggi non si faccia.

Ma il problema vero che abbiamo di fronte questa mattina è che ci troviamo a discutere sapendo che compiamo un primo passo dopo il quale dobbiamo arrestarci. Esaurita la discussione generale infatti, pur avendo predisposto il relatore, il Governo, le opposizioni degli utili emendamenti al testo della Commissione, non possiamo esaminarli perchè la presentazione della legge finanziaria ci impedisce di affrontare l'esame degli articoli.

Signor Presidente, lei ha presieduto la Commissione affari esteri per molti anni con grande impegno, e tutti ricordano il segno da lei lasciato. Certamente anche lei ricorderà come all'interno del bilancio la quota finanziaria riservata al Ministero sia tra le più esigue dei paesi della Comunità.

PRESIDENTE. Se mi consente, è purtroppo terribilmente esigua rispetto alla Francia e a tanti altri paesi la quota destinata agli affari culturali del Ministero degli affari esteri. È una situazione disastrosa. Rispetto a quello che spende la Francia per la cultura all'estero noi spendiamo un quindicesimo.

ACHILLI. Questo fa parte di quella sottovalutazione di cui parlavo prima: conta di più un chilometro di autostrada, magari inutile, che non il finanziamento degli istituti italiani di cultura che sono un elemento determinante per la proiezione dell'immagine italiana all'estero. Facciamo un discorso non culturale ma di brutale penetrazione dei mercati; la sottovalutazione compiuta dall'Italia attraverso la riduzione continua delle spese per la cultura italiana all'estero e per il Ministero stesso rappresenta davvero un'autolimitazione miope, anche da parte di quei settori dell'industria che tuonano tanto in questi giorni. Si sentono infatti roboanti frasi sulla proiezione dell'immagine dell'Italia all'estero, ma mai una parola è stata detta sulla necessità di sviluppare questo settore, che passa per il sottoscala della finanziaria.

PRESIDENTE. Se mi permette, data l'atmosfera colloquiale, vorrei aggiungere un'altra considerazione. Non so se anche la senatrice Tedesco Tatò sia d'accordo, ma i pochi soldi che si spendono per la cultura all'estero per l'80 per cento sono impegnati per la diffusione della lingua italiana: questo è, sì, importante, non c'è dubbio, ma forse sarebbe ancora più importante la diffusione della cultura e della realtà italiana nella lingua del paese estero. Manca completamente la diffu-

sione della cultura italiana in lingua tedesca, spagnola, inglese. La diffusione della lingua italiana è sicuramente importante, ma c'è anche la cultura italiana, che nessuno conosce. Questo è un discorso da riprendere, forse anche nella discussione.

ACHILLI. Se mi permette, vorrei fare anch'io una digressione: il Parlamento ha recentemente votato la nuova legge di riforma degli istituti italiani di cultura (una legge che ritengo buona, al di là delle polemiche intervenute). Quella legge ha tuttavia una carenza fondamentale: manca di adeguati finanziamenti. Abbiamo immaginato, disegnato, definito una struttura che sembrerebbe reggere alle prime prove, ma l'abbiamo alimentata con rivoli così modesti di finanziamento da non renderla sufficientemente articolata ed utile agli scopi che ci siamo proposti.

Ma torniamo alla finanziaria. Non so se parlo a nome del mio partito o a nome della maggioranza: quando si fa il Presidente di Commissione ci si trova sempre in una strana posizione, un po' imbarazzante. Una cosa però vorrei dire, ritenendo di interpretare in questo senso il sentimento dell'intera Commissione: non possiamo accettare che la legge finanziaria possa rendere impossibile questa riforma o – come diceva la senatrice Tedesco Tatò – azzerare la nostra cooperazione con i paesi in via di sviluppo. Il taglio di oltre novecento miliardi imposto in questo settore di fatto annulla qualsiasi ipotesi di politica italiana verso i paesi in via di sviluppo. Poichè più volte abbiamo ripetuto qui (lo abbiamo sancito anche nel documento conclusivo della nostra indagine conoscitiva) che la politica di cooperazione allo sviluppo è parte fondamentale dalla politica estera del nostro paese, uno dei settori di essa, è impossibile pensare che si possano tagliare impunemente i capitoli relativi senza avere gravi ripercussioni sulla nostra immagine all'estero; l'immagine di un paese come il nostro che vuole – e giustamente – avere un ruolo importante.

Non si può però da un lato ribadire la necessità per l'Italia di rivestire un ruolo fondamentale (e bisogna anzi dare atto al nostro Ministro degli esteri che tanto in questi anni ha operato per un rafforzamento in tal senso) e poi, dall'altro, quando si arriva al dunque, quando si presentano le leggi finanziarie, accorgersi che tutte le dichiarazioni fatte sono solo verbali. Quando infatti manca coerenza tra le affermazioni di principio, gli impegni che si assumono e le conseguenti azioni pratiche, il credito di un paese – per non usare termini troppo pesanti – si indebolisce.

I colleghi della Commissione esteri, la maggioranza, hanno allora un interesse vitale a che durante la discussione del disegno di legge finanziaria si possa giungere a delle modifiche, all'interno della tabella del Ministero degli esteri, forse, oppure anche cercando di valutare il rapporto con le tabelle degli altri Ministeri. Questo per vedere se non sia opportuno nell'interesse generale – e non nell'interesse di qualche categoria o elettoralistico – trovare un quadro di maggiore equilibrio che consenta alla nostra politica estera di disporre di strumenti sufficienti per continuare nel cammino intrapreso.

Sono convinto che il seguito della discussione consentirà di affinare ulteriormente il lavoro già a mio avviso consistente che abbiamo fatto. Non è un caso, del resto, che per la prima volta, dopo tanti anni e tanti tentativi compiuti nelle passate legislature, si giunga in un ramo del Parlamento a discutere un disegno di legge di riordino della materia.

È con questo spirito che il Gruppo socialista, nel ribadire la propria volontà di condurre a termine nel più breve tempo possibile questo provvedimento, si dichiara anche aperto ad un confronto che consenta di trovare utili convergenze.

Pur sapendo che gli impegni del Ministro sul piano internazionale sono molto pressanti, pur sapendo che i calendari degli incontri anche a livello comunitario sono tali da rendere difficile la sua permanenza a Roma, penso però che, nella fase finale, la presenza del Ministro sarà indispensabile. La prego allora, signor Sottosegretario, di far presente al Ministro questa nostra richiesta, che di certo non sottovaluta nè il suo ruolo nè il ruolo di tutto lo *staff* che ci ha accompagnato nella discussione dell'intera riforma; la prego di far presente però che ci sono alcuni momenti di sintesi, in cui si operano scelte su settori importanti del disegno di legge, che rendono il dialogo ed il confronto tra Ministro e Parlamento indispensabile; ci sono dei momenti in cui il confronto politico diretto, vero su alcune scelte è indispensabile.

È in questo spirito che noi ci accingeremo alla discussione degli emendamenti, discussione che ci auguriamo possa svolgersi al più presto. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galeotti. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi senatori, nell'esaminare questo disegno di legge e nello scorrere con attenzione le modificazioni che si introducono con questo testo, credo sorga spontanea una riflessione di ordine più generale. Il rischio che corre il Parlamento – e quindi, in questo caso, il Senato – allorchè si affronta l'esame di provvedimenti di questo tipo, è che si introducano elementi di frammentarietà, di disomogeneità nell'assetto dei pubblici poteri – nel caso specifico nel settore degli affari esteri – in quanto mancano un quadro di riferimento generale ed una visione d'assieme. Infatti, dobbiamo tornare indietro di dodici anni, ossia fino al «rapporto Giannini», per trovare punti di riferimento di ordine generale che ci impediscano di introdurre elementi innovativi che però non tengano conto del complesso degli assetti pubblici e che quindi possano poi creare delle dissonanze e, comunque, non operare in modo tale da garantire, all'interno di questa specifica opera di ristrutturazione del Ministero degli affari esteri, un minimo di omogeneità e di uniformità. Ciò non significa che noi vogliamo perseguire un'omogeneità a tutti i costi (lo stesso «rapporto Giannini», infatti, auspica, in molti casi, differenziazioni tra strutture e strutture, tra Ministeri e Ministeri), ma il problema vero è che anche le necessarie diversità e le modifiche che si vogliono introdurre debbono essere meditate ed avere, in ogni caso, un

quadro di riferimento generale. Questo – badate bene – non perchè noi siamo innamorati di una sorta di organicismo paralizzante, ma perchè, in effetti, certi rischi sono reali.

Al riguardo, voglio riportare qui l'esperienza fatta in Commissione affari costituzionali non soltanto su questo testo, ma anche in occasione dell'esame di altri provvedimenti. Ad esempio, in questi giorni ci stiamo occupando del riordino – anche in questo caso non si tratta di una riforma ma di una semplice ristrutturazione – del Ministero della marina mercantile e della riforma del Ministero delle finanze. Ebbene, noi assistiamo ad un ampliamento della struttura, delle direzioni generali, dei singoli servizi, di strutture o substrutture serventi, delle piante organiche, al moltiplicarsi dei gradi e quindi a una vecchia concezione della pubblica amministrazione. Non si operano, invece, quegli accorpamenti, nè si introducono quelle innovazioni che la dottrina, ormai da tempo, ci insegna essere necessari. Ho richiamato il «rapporto Giannini», il quale fin da allora già indicava la necessità di creare strutture orizzontali e nello stesso tempo trasversali, i dipartimenti, la possibilità di introdurre misure che possano favorire una migliore professionalità, la mobilità e via di seguito.

Voglio portare un'altra esperienza. Proprio in occasione dell'esame del riassetto del Ministero delle finanze abbiamo constatato che in quel provvedimento si introduce una norma con la quale si stabiliscono condizioni e modalità per la nomina del segretario generale e addirittura si prevede l'estensione di quelle modalità a tutti i Ministeri nei quali è presente la figura del segretario generale. Addirittura, colleghi, queste disposizioni, modificando la legge n. 400 del 1988, si estendono al segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Non vi dico con quali risultati e con quali aspetti negativi, tanto è vero che abbiamo sollevato questa eccezione in un parere che ha espresso la 1ª Commissione; però, poi, le Commissioni di merito e l'Aula continuano tranquillamente ad operare molto spesso espropriando le competenze della Commissione affari costituzionali, che in materia di ordinamenti dei Ministeri ha una competenza specifica. A questo proposito, anche a nome dei colleghi della Commissione, voglio esprimere il nostro disappunto e il nostro rammarico perchè in modo molto più congruo e approfondito – mi sia consentito, con tutto il rispetto per i colleghi – in sede di 1ª Commissione avremmo potuto affrontare questi problemi sui quali non dico che vi sia una nostra preparazione specifica, ma quanto meno un'esperienza che ci avrebbe consentito di garantire al Parlamento, al Senato in particolare, una conoscenza più generale, quella visione di insieme che ci deriva dal fatto di affrontare i problemi anche di altre strutture, di altri Ministeri, di altre istituzioni. Questa è la prima osservazione che desideravo fare perchè da essa deriva una serie di limiti che riscontriamo nel provvedimento al nostro esame.

Il nostro giudizio sul provvedimento, come ha ricordato la senatrice Tedesco Tatò e come si evince dalla relazione di minoranza, è abbastanza severo su questo riordinamento del Ministero degli affari esteri. Abbiamo parlato – credo giustamente – di un'occasione perduta per introdurre elementi di innovazione in questa struttura in grado di incidere davvero sulla riorganizzazione del Ministero, elementi che potessero assicurare livelli adeguati di efficienza e di professionalità

utilizzando appieno le energie umane che pure sono così largamente presenti in quella amministrazione. Si è preferito invece scegliere un'altra strada. Ho ascoltato con molto interesse l'intervento del presidente della Commissione affari esteri, senatore Achilli, che diceva che si tratta soltanto di un riordino temporaneo perchè la strada vera da imboccare è quella della riforma, cui saremo costretti ad arrivare dai fatti che si verificheranno in breve tempo. Questo assunto francamente non mi convince; credo, al contrario, che nel momento in cui si assumono provvedimenti come quello al nostro esame si finisce in qualche modo con il pregiudicare o comunque con il ritardare considerevolmente l'avvio di una vera riforma. La strada scelta certamente è la meno dolorosa, ma è abbastanza modesta e non in grado di ottenere risultati riformatori, tant'è vero che si parla di «riordinamento» del Ministero degli affari esteri. Non ne faccio una questione nominalistica, ma è un'osservazione corposamente critica che la nostra parte politica ha già espresso nella Commissione di merito e nella stessa Commissione affari costituzionali. Il collega Maffioletti, in particolare, ha predisposto un argomentato parere nel quale abbiamo espresso tutti i nostri dubbi e le nostre perplessità, avanzando peraltro delle proposte specifiche per migliorare il testo.

Anche le indicazioni fornite dal presidente Achilli ci consentiranno di misurare la volontà della maggioranza sulle numerose, precise e puntuali proposte emendative che abbiamo presentato. Desidero quindi venire immediatamente al merito delle questioni, quanto meno di alcune delle principali che abbiamo sollevato.

Intanto, vi è un problema di fondo. La materia viene regolata partendo, a nostro giudizio, da un'esasperazione della specialità di questo Ministero, che finisce per comportare, o meglio, consentitemi di dirlo, per conservare una sorta di esclusività che impedisce di rimuovere limiti e incrostazioni dell'attuale struttura. È bene ribadirlo: ciò non vuol dire che non siano a noi presenti alcuni caratteri distintivi di questo Ministero, alcune peculiarità nascenti dalle funzioni proprie, così rilevanti e delicate del Ministero degli affari esteri; questo però non ci impedisce di fare dei rilievi critici e di proporre conseguenti modifiche per introdurre, nella direzione del Ministero stesso, figure professionali che possano garantire anche presenze qualificate, non necessariamente appartenenti alla carriera diplomatica, di esperti nei grandi campi dell'economia, dell'ambiente, delle comunicazioni, dell'energia, cioè di quegli specialisti indispensabili in questo Ministero per la rilevanza e per i caratteri della sua attività.

Ebbene, è proprio da questa impostazione, invece, che noi giudichiamo troppo angusta, che derivano (o comunque sono ad essa funzionali) altre scelte: mi riferisco, in primo luogo, al mantenimento, tutto sommato, del vecchio impianto, che si articola nelle direzioni generali tematiche e geografiche. Le direzioni generali diventano 11 e anche in questo caso vale il rilievo che facevo poc'anzi: riformare non credo significhi allargare a dismisura le strutture; anzi, l'allargamento delle strutture diventa poi responsabile di una più accentuata settorializzazione dell'attività. Si individuano altre strutture serventi, i servizi, e si alimenta, tutto sommato, la parcellizzazione degli interventi.

Ma soprattutto (e qui è forse il limite più serio dell'impianto), questa settorializzazione rende a dir poco problematica (o comunque la affievolisce) quell'azione di coordinamento indispensabile in un Ministero di tal genere. Sì, è vero: si è cercato in qualche modo, in sede di Commissione di merito, anche a seguito di nostri emendamenti, di tenere presente questa funzione importante di coordinamento, modificando anche le attribuzioni dell'ufficio del segretario generale e del comitato di direzione, ma mi sembra che i risultati conseguiti non siano sufficienti.

Debbo dire che, a mio giudizio, quella che manca davvero è la previsione di determinate strutture ormai indispensabili nella pubblica amministrazione e nelle amministrazioni statali, quelle strutture orizzontali alle quali facevo riferimento poc'anzi: i dipartimenti, che, per la loro natura, potrebbero invece assicurare interventi più spiccatamente tecnico-politici e certamente più coordinati, e, in ogni caso, rendere più agevole ed efficace la stessa funzione di programmazione, di raccordo, di coordinamento del segretario generale e degli altri organismi previsti nel disegno di legge.

Ovviamente non aver scelto questa soluzione non solo ha implicato anche il mantenimento (basta vedere le tabelle accluse al disegno di legge) della vecchia e complessa distinzione in gradi, ma ne ha impedito un utile accorpamento, insieme con un ampliamento, che sarebbe stato salutare, delle funzioni attribuibili.

Infine, colleghi, occorre rilevare che l'ispirazione di fondo e, dunque, i criteri informatori di questo riordino a nostro giudizio si conciliano male con la stessa legge n. 93 del 1983. Alcune notazioni le ha già fatte, anche a questo proposito, la collega Giglia Tedesco Tatò. È stato sì introdotto con un nostro emendamento un richiamo alla legge n. 93, nell'articolo 33, terzo comma, del disegno di legge, ma credo che non si tenga conto a sufficienza della stessa legge n. 93 (che pure riteniamo per diversi aspetti superata) e, più in generale, dell'ampio dibattito, così attuale, sulla riforma della pubblica amministrazione e sulla revisione, condotta in modo più specifico, della natura pubblicistica del rapporto di impiego pubblico, che indubbiamente comporterà innovazioni rilevanti.

Sono soltanto alcune valutazioni critiche, seppure necessariamente schematiche, onorevoli senatori, che non possono che confermare il giudizio politico che abbiamo espresso proprio all'inizio della nostra relazione di minoranza: il disegno di legge n. 2025 è soprattutto una grande occasione perduta. Però desidero aggiungere che non si tratta soltanto di un'occasione perduta per una così rilevante struttura pubblica, quale quella del Ministero in discussione, ma più in generale per la pubblica amministrazione per la cui riforma una diversa impostazione avrebbe senz'altro potuto rappresentare un importante segnale di novità.

In conclusione, l'auspicio che possiamo fare è che l'ulteriore dibattito e in particolare l'esame delle nostre proposte emendative possano davvero correggere i limiti del provvedimento e consentire l'avvio di una più incisiva riorganizzazione del Ministero degli affari esteri. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Colombo. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'attuale struttura del Ministero degli affari esteri, la Farnesina, ha ormai trent'anni ma forse ne dimostra molti di più. Ne dimostra di più perchè la società si è molto trasformata in questo periodo e con essa si è trasformata la politica e nella politica ancor più si è trasformata la politica estera. Ecco perchè affermo che trent'anni per la massima struttura di politica estera sono certamente molti. Di qui l'esigenza di un cambiamento.

Si è preferita, invece, la scelta molto meno pretenziosa del riordino, come dice il testo. Di conseguenza, vi sono, da una parte, il mio favore al provvedimento in esame che va nel senso del cambiamento, ma, dall'altra, anche la mia insoddisfazione per la qualità e quantità di questo cambiamento che non ritengo sufficiente, non all'altezza delle esigenze e della domanda dei problemi di una società moderna.

È stato un lavoro di riordino all'interno del sistema, all'insegna forse del possibile, frutto di lunga e difficile mediazione tra forze politiche, burocrazia e organizzazioni sindacali; fatti reali, questi, che certo hanno condizionato le nostre scelte.

Va dato atto al relatore, collega Bonalumi, di aver compiuto su questa linea un egregio lavoro di cucitura, di limatura, ottenendo i positivi risultati che ora sono al nostro esame e forse, su questa linea, non si poteva ottenere di più. Personalmente, avrei preferito un altro tipo di approccio, da qualcuno definito troppo culturale, troppo avveniristico, tanto da rasentare l'utopia. No. Io credo, invece, che sarebbe stato un atto di coraggio, un guardare al presente ma ancor più al futuro in un settore – quello della politica estera – che è percorso da avvenimenti continui a dimensioni epocali e a cui si deve dare una risposta: una risposta di tipo politico e all'altezza dei tempi.

Ora, se la politica ha ancora il significato pregnante dei grandi Aristotele e Platone di «vera arte per la guida della *polis*», occorre essere coerenti, altrimenti la *polis* o rimane senza guida, oppure viene guidata da altri poteri diversi rispetto a quello proprio della politica, come quelli economico, della tecnica o dell'informazione. Il pericolo della società moderna è proprio questo: caduta del valore di incidenza della politica e sua sostituzione con altri poteri, o addirittura la politica lasciata al caos o alla scelta del giorno per giorno, senza un disegno e una strategia che portino alla funzione di servizio dell'uomo e della comunità.

Non è mia intenzione indugiare sull'importanza delle trasformazioni avvenute nel mondo; altri colleghi lo hanno fatto. Ne ricordo, però, qualcuna: in primo luogo, la globalità degli avvenimenti e la loro interdipendenza in termini di spazio e tempo. Il Vietnam non era lontano ma dietro l'angolo, anzi, nella casa di ogni famiglia tramite il televisore; i problemi del Golfo, il muro di Berlino, la Piazza Rossa di Mosca o quella Tien-An-Men di Pechino non erano lontani ma negli occhi, nella mente e nel cuore di ognuno di noi. Tutto ciò che succede avviene in tempo reale e chiede risposte in tempo reale.

Ancora: l'umanità ha ormai superato i 5 miliardi di persone e continua a crescere, spostando il baricentro dell'attenzione in Estremo Oriente, in Africa, in America Latina, comunque lontano dai vecchi centri dell'Europa e dell'America. Sul piano politico, è stato superato il vecchio bipolarismo Usa-Urss, nato a Yalta, con i molti e i grandi difetti più volte denunciati, ma che ha assicurato punti di riferimento stabili per quasi cinquant'anni. È letteralmente saltato l'impero marxista con la proliferazione di Stati nuovi; la Germania si è riunificata. Non basta più l'Europa dei Dodici, il Consiglio d'Europa si allarga sempre di più e gli accordi di Helsinki e di Parigi fanno convergere tutti i paesi d'Europa. Si parla di casa comune europea dall Atlantico agli Urali e più recentemente di alleanza da Vancouver a Vladivostok. Infine, il presidente Bush annuncia che per gli Stati Uniti è finito il pericolo di un attacco nucleare e ordina alle vecchie fortezze volanti, che da vent'anni ininterrottamente erano in volo pronte alla difesa e all'attacco nucleare, di tornare a terra e di non prendere più il volo.

Davanti a questi avvenimenti di portata epocale, siamo chiamati a fornire una risposta e, con essa, una struttura adeguata della e per la nostra politica estera, una struttura che cambi quella vecchia di trent'anni e che dovrà durare per un certo futuro, un futuro sempre più caratterizzato dai cambiamenti. Per questo sarebbe stata necessaria una riforma e non un semplice riordino. La prima caratteristica di questa nuova struttura doveva essere quella della flessibilità, della prontezza e capacità di analisi e poi di sintesi strategica, in una parola di altissima professionalità. Dico subito che considero il livello degli attuali operatori del Ministero di alto profilo; ne fa prova anche il giudizio unanime all'interno e all'esterno: la Farnesina è la Farnesina e fa piacere per loro e per noi sentirselo dire nel mondo. Non è in gioco la valutazione dei singoli, che del resto va sempre aggiornata ed elevata; è in gioco la struttura nel suo insieme.

In un mondo che cambia, specie per quanto riguarda i problemi di politica estera, avrei visto il Ministero come un grande centro, un grosso *brain trust*, sempre più centro di analisi, di programmazione e di strategie di politica estera e sempre meno centro di gestione di politica estera, inevitabilmente appesantito da esigenze e impegni amministrativi, ordinari, burocratici. Dunque, un grosso *brain trust* al centro con posizioni terminali (le attuali ambasciate) all'altezza della situazione. Del resto, è la strada seguita in altri paesi in Europa e nel mondo. Sono lontani i tempi in cui la politica estera si faceva con gli incontri dei «grandi» alle stazioni termali o durante le feste danzanti in costume. La politica estera è capacità di conoscenza, analisi e formulazione di strategie globali, è prontezza di decisione. Su questa linea, ad esempio, al Ministero degli esteri compete certo, per la globalità del concetto di politica moderna, anche la valutazione economica dei vari paesi, l'incidenza degli aiuti economici ai fini dell'efficacia della politica, ma mi domando se la gestione di questa politica di aiuti, di crediti, di assistenza finanziaria, economica o tecnica debba essere fatta in modo diretto dal Ministero con propria struttura, con proprie direzioni generali, oppure tramite le strutture classiche dei Dicasteri specifici,

quali il Tesoro, l'Industria, la Ricerca scientifica, la Pubblica istruzione, lasciando al Ministero degli esteri la funzione di elaborazione e di controllo dell'azione politica.

Lo stesso discorso vale per la politica culturale, altro pilastro della moderna politica estera, come ricordava il presidente Taviani, però, in questo campo, non è più competente il Ministero della pubblica istruzione, certo su disegno strategico e su verifica del Ministero degli esteri? E ancora: per la funzione di assistenza ai nostri cittadini all'estero sempre più numerosi, non è forse più efficace il Ministero del lavoro e della previdenza sociale? Su questa linea si è preferito nel passato ingigantire sempre più il Ministero degli esteri, facendolo diventare un pachiderma onnicomprensivo che fa tutto: economia, finanza, tecnica, cultura, scuola, previdenza, lavoro, sanità, ricerca scientifica. Forse è giunto il momento non di accentrare, non di appesantire, ma di tornare allo specifico, alla specializzazione, alla professionalità propria, certo tenendo presente l'esigenza dei collegamenti, della interdisciplinarietà, dei lavori in *équipe*, e salvando in particolare le capacità di approfondimento, di strategia e di sintesi che restano peculiari, proprie ed indispensabili di una moderna politica estera.

Mi si dice: ma ciò compete all'organo politico, al Ministero, al Governo. È evidente che la primazia compete alla politica, cioè al Ministro e al Governo, ma, proprio perchè tali, essi hanno bisogno di validi supporti, altamente specializzati ed addestrati e non appesantiti da lavori e strutture di gestione burocratizzanti che vanno in senso valido ma opposto per la decisione politica.

È il processo in atto negli altri grandi comparti della società, in quello economico, finanziario e dell'informazione: è in atto in tutte le aziende multinazionali dei vari settori. La preoccupazione è quella dell'efficienza intesa in modo globale, cioè frutto di alta professionalità, di capacità di analisi, di decisione e di assunzione di precise responsabilità; comunque, con la netta distinzione tra impostazione delle politiche e gestione delle stesse nei vari settori e livelli.

Ho paura che non avendo cambiato strada ci troveremo dinanzi a pericolosi squilibri. Ad esempio, mi domando se già oggi nelle varie parti del mondo l'Italia è più e meglio rappresentata, cioè conosce più cose, è più incidente, in totale fa più politica con i propri rappresentanti anche se bravi ambasciatori, oppure con altri personaggi e rappresentanti di grandi banche nazionali all'estero o direttori generali di grandi imprese multinazionali che riescono a sapere di più, a conoscere prima fatti ed avvenimenti e quindi a prendere decisioni in modo più rapido, cioè a fare più politica rispetto ai rappresentanti ufficiali del nostro paese.

Ho ricordato la professionalità, la flessibilità, il non appesantimento di mille funzioni burocratiche e di gestione; aggiungo quella dell'autonomia decisionale dei nostri rappresentanti, cioè degli ambasciatori.

Ho l'impressione che siano troppe le bardature regolamentari e amministrative in un settore dove la fiducia tra il centro e la periferia deve essere invece somma, ampia e totale e nella quale l'ambasciatore,

rappresentante ufficiale del nostro paese all'estero, deve potersi muovere con convinzione, sicurezza, determinazione e assoluta prontezza, pena la perdita grave di efficacia.

Certo, chi poi sbaglia deve pagare, ma il rischio di questo pericolo deve essere ridotto prima con la elevata preparazione, con la forte selezione e con il continuo aggiornamento.

È un rischio calcolato quello dell'autonomia ampia e poi del fatto che chi sbaglia paga, un rischio richiesto proprio dal dinamismo del settore e che, se non si accetta, si è sempre perdenti. E su tale strada dovevamo avere più coraggio anche in questo stesso provvedimento.

In questa luce di grande cambiamento e riforma occorreva tener presenti e tentare di risolvere anche i problemi strutturali del nostro sistema di Governo.

Nell'attuale Esecutivo la politica estera, quella vera è fatta da più Ministeri: Esteri, Politiche comunitarie, Commercio con l'estero ed ora Immigrazione.

Sono ancora giustificate, e in che misura, queste divisioni? Personalmente, sono per la specializzazione – mi sono dilungato fin troppo – ma è giusto che questa caratteristica trovi addirittura una divisione al livello massimo dell'Esecutivo, cioè del Governo, con tanti Ministeri?

Capisco e conosco le difficoltà ai vari livelli, anche perchè le ho personalmente vissute nella mia esperienza ministeriale; ma forse è giunto il momento di riforme più coraggiose capaci di rispondere non tanto alle esigenze di difficili mediazioni, quanto alle domande innovative che la società moderna pone alla politica.

Un'occasione mancata? Spero solo rinviata, che impegna tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione.

Di notevole interesse e che trovo corrispondente alle linee da me suggerite è certamente la messa in evidenza della dimensione territoriale nella struttura del Ministero. Si fa spazio cioè ad altre direzioni: Europa, America Latina, Africa mediterranea e Medio Oriente, Africa, Asia e Oceania, che si accompagnano a quelle tradizionali: Affari politici, Affari economici, Relazioni culturali.

Sono importanti le dimensioni territoriali, ma ritenevo che dovessero anch'esse confluire in quelle più propriamente di significato politico.

Mi permetto segnalare l'esigenza di vedere bene il difficile momento di coordinamento e decisionale tra queste due strutture (quella verticale che riguarda i settori e quella orizzontale che riguarda le aree) per evitare doppioni, contrasti, ambiguità, ritardi.

Sulla linea del processo continuo di arricchimento della qualità dei collaboratori, rilevo l'opportunità per l'amministrazione degli esteri, già sollevata in Commissione, di poter attingere, specie per gli alti livelli, al «mercato dei cervelli» sia pubblico che privato proprio sulla base della specifica competenza e del valore.

Avviene normalmente che il privato attinga dal pubblico per arricchire i propri vertici. Abbiamo assistito anche recentemente al passaggio ad un grosso complesso industriale di un alto esperto che aveva coperto addirittura la carica di Ministro e, prima, proprio quella di segretario generale della Farnesina.

Nulla da dire su questa libera mobilità anche di alti vertici e nulla vedo di negativo, anzi di molto positivo, se il movimento avvenisse in senso contrario, cioè dal privato al pubblico.

Concludo, tornando per un istante all'argomento fondamentale di questo mio breve intervento. Il provvedimento in esame rappresenta un passo in avanti sulla strada del riordino del Ministero; però non vorrei che passasse solo come il provvedimento che ha portato da sei a dodici le direzioni generali.

Le trasformazioni politiche e di politica estera, strutturali e di fatto, richiedono una riforma di più ampio respiro. La richiede anche il confronto con gli altri poteri presenti nella società, quello economico, finanziario, della informazione, delle multinazionali. La richiede infine la stessa concezione di politica, che vuole questa tecnica, o meglio quest'arte, nella posizione di sintesi al livello più elevato per progettare, costruire e guidare una comunità di uomini verso il vero bene comune del paese. È un sogno, è una utopia? Può darsi. Ma forse in questa società, ove regnano il pragmatismo più duro e la mediazione più spietata, per andare avanti occorre avere il coraggio di tornare a sognare anche in politica. (*Applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Boffa.

BOFFA, *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, signor rappresentante del Governo, cari colleghi, la situazione del relatore di minoranza al termine di questa discussione generale è abbastanza curiosa, per non dire paradossale, perchè da parte di tutti gli intervenuti, e in un certo modo perfino del relatore, si sono dette cose che coincidono ampiamente con le critiche abbastanza radicali che noi facciamo a questo disegno di legge; soprattutto, si sono avanzate argomentazioni che coincidono con quelle che a nostra volta abbiamo richiamato per evidenziare la necessità di una vera riforma del Ministero degli affari esteri.

La conclusione dovrebbe essere a questo punto che i nostri emendamenti saranno accettati da tutto il Senato; poichè però non mi pare che a questo si giunga, vorrei fare alcune osservazioni.

Il primo punto su cui tutti hanno attirato l'attenzione è relativo a quella che abbiamo definito la crisi del Ministero degli affari esteri. Il senatore Bonalumi nella sua relazione non ha usato lo stesso termine (lo capisco), però, in sostanza, quando mette in rilievo la inadeguatezza del Ministero di fronte ai compiti del tutto nuovi che oggi deve affrontare e la difficoltà che ha trovato in pratica ad assolvere questi compiti, con un inevitabile pregiudizio per la politica estera italiana, che non dipende ovviamente dalle singole persone, anch'egli riconosce che una crisi c'è e che una riforma sarebbe necessaria.

Dirò di più. Ho ascoltato con particolare piacere l'intervento del nostro collega Galeotti, il quale ci ha giustamente parlato di una crisi che esiste non soltanto nell'amministrazione degli esteri ma, più

generalmente, in tutta la pubblica amministrazione italiana. In modo molto convincente egli poi ha sostenuto che la riforma del Ministero degli esteri poteva essere un segnale importante per la riforma più generale dell'amministrazione dello Stato.

Nel suo intervento – interessante come sempre – il presidente della Commissione esteri, senatore Achilli, ha detto invece che ci voleva coraggio, innanzi tutto. Ma, come tutti sappiamo, se uno il coraggio non ce l'ha non se lo può dare. Non mi pare tuttavia che le proposte da noi avanzate in Commissione con i nostri emendamenti e riportate nella relazione di minoranza richiedessero un coraggio «rivoluzionario», come il Sottosegretario lo ha definito in un dibattito in Commissione. Ritengo al contrario che sarebbe bastato un po' più di impegno globale, complessivo, da parte di tutte le forze politiche per procedere ad una vera riforma. Il presidente Achilli poi ci ha detto che tanto questo riordino durerà poco. Ben presto, infatti, l'unità della Comunità europea e la definizione – lo speriamo tutti – di una politica estera comune porteranno inevitabilmente anche le nostre strutture amministrative ad adeguarsi ai nuovi compiti. Ma accadrà davvero così? Io ho dei dubbi in proposito. Se non cominciamo infatti sin d'ora ad avvicinarci a questo traguardo e non cerchiamo di prepararci in modo adeguato, ho forti dubbi che al momento opportuno (lo stiamo del resto constatando in campo economico) saremo all'altezza della nascita di questa nuova entità politica europea e che saremo preparati a dare un contributo veramente essenziale alla definizione di una politica comune.

Voglio poi far osservare quanto qui da più parti è già stato ricordato, ossia che in sostanza noi ci troviamo a dare una risposta a queste esigenze nuove con un provvedimento che non fa che rendere più complessa e farraginosa l'attuale struttura del Ministero degli esteri. Questa struttura non viene modificata. La creazione – peraltro ormai necessaria ed indispensabile – di una serie di direzioni generali competenti per area geografica, che è già stata disposta in altri paesi, era certo necessaria. Del resto, già in tutti i progetti di riforma elaborati nella precedente legislatura, questa richiesta era presente. Quale significato, però, può mai assumere la creazione di queste direzioni generali competenti territorialmente quando si mantengono praticamente inalterate le vecchie direzioni generali delle quali, grazie ad uno sforzo compiuto in Commissione, si sono leggermente modificati i nomi, ma che restano esattamente le stesse di prima?

Ora, giustamente, io credo, diversi colleghi hanno attirato l'attenzione sul fatto che in questo modo si crea una struttura non solo farraginosa, ma anche molto difficile da coordinare e al cui interno sarà problematico evitare che fra i due tipi di direzione sorgano conflitti assai seri.

Non sto adesso ad illustrare le proposte con cui pensavamo di ovviare a tale difficoltà; ne parleremo in sede di discussione degli emendamenti ed avremo occasione allora di illustrarle più dettagliatamente. Voglio dire, fin da ora, però, che concordo con il senatore Colombo quando afferma che la riforma non può semplicemente consistere nella moltiplicazione delle direzioni generali da sei a dodici, mentre il provvedimento che abbiamo dinanzi proprio questo si limita a fare. Quando noi parlavamo di una struttura articolata su direzioni

generali di nuovo tipo, sulla creazione di dipartimenti capaci di rappresentare un tessuto connettivo fatto di specifiche competenze tecnico-politiche ed in grado anche di utilizzare il contributo di esperti provenienti dal di fuori della diplomazia classica, credo che cercassimo proprio di ovviare a questo inconveniente e di fare di quello che è un riordino – a nostro parere e, a quanto sento, anche ad avviso di quasi tutti gli intervenuti – infelice, un inizio di riforma.

L'altro punto su cui giustamente è stata attirata qui l'attenzione da parte dei numerosi colleghi intervenuti riguarda quella che, ancora una volta, il presidente Achilli ha ribadito essere la necessità di estendere la partecipazione all'attività internazionale dell'Italia ad esperti di altri settori oltre che ai diplomatici. Ebbene – lo diciamo nella relazione di minoranza ed ho sentito che anche il senatore Achilli lo ha ricordato – non è assolutamente nelle nostre intenzioni l'idea di sminuire, in un qualsiasi modo, ciò che vi è di specifico e di unico nella professione del diplomatico. Ciò che noi però sottolineiamo è che, se concentriamo nella professione di diplomatico una serie infinita di competenze, allora sì che la riduciamo ad un qualcosa che non può essere all'altezza dei compiti che tale categoria deve affrontare. Noi – ripeto – difendiamo la professione del diplomatico; tuttavia, riteniamo che essa debba essere affiancata dalla valorizzazione di altre professioni.

Al riguardo, vorrei fare un solo esempio. Credo che tutti noi abbiamo dovuto riflettere il giorno in cui il ministro Ruggiero, egli stesso diplomatico di valore, ha abbandonato il Ministero del commercio estero – Dicastero sulla cui utilità, peraltro, noi continuiamo a nutrire dubbi assai seri e rispetto al quale dovremmo esaminare attentamente la possibilità di uno scioglimento – per passare ad una grande impresa privata. Ebbene, io mi chiedo se dovremmo invece essere capaci di creare le condizioni per cui grandi esperti che operano al di fuori dell'amministrazione statale possano sentirsi invogliati – ed io direi persino onorati – di dare un loro contributo all'attività internazionale dello Stato italiano.

A queste considerazioni di merito e alle nostre critiche sul progetto di riforma, quindi a quelli che saranno gli emendamenti che noi proporremo, il relatore di maggioranza ed il presidente Achilli hanno risposto con un auspicio, quello di una maggiore convergenza tra partiti di maggioranza e partiti di opposizione per arrivare ad un più largo consenso. Apprezzo molto questi appelli e devo ricordare che nel corso del lungo ed intenso lavoro svolto nella Commissione affari esteri ci siamo sempre attenuti a questo spirito. Le proposte che abbiamo avanzato andavano in questa direzione, anche se tendevano naturalmente a promuovere una riforma vera del Ministero degli affari esteri. Purtroppo, da parte del Governo, non abbiamo incontrato una risposta adeguata. Mi auguro che durante la discussione sugli emendamenti questa risposta venga data e le nostre proposte siano prese in maggiore considerazione.

Vorrei fare un'ultima osservazione. Da parte di molti degli intervenuti si è giustamente sottolineato come alle lacune di questo disegno di legge si sia aggiunta oggi – anche se in realtà si tratta di una situazione che ha origini più lontane – la circostanza del tutto insolita, perfino incomprensibile, per cui il nostro dibattito odierno dovrà limitarsi alla

discussione generale sul provvedimento senza poter passare all'esame degli articoli, privandoci così della possibilità di giungere ad una decisione e lasciandoci nella fondamentale incertezza, stante il comportamento del Governo, in particolare per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria, da esso presentato, circa le sorti stesse del provvedimento al nostro esame. Ancora oggi nessuno dei presenti è in grado di dire se questo riordinamento, perfino questo riordinamento con tutti i suoi limiti, sarà in grado di arrivare in porto.

Due anni fa in questa stessa Aula abbiamo approvato – perchè già allora la crisi del Ministero degli affari esteri era molto sensibile – un provvedimento tampone, a mio parere del resto già allora infelice, per risolvere provvisoriamente alcuni problemi di funzionamento del Ministero. Era un provvedimento che veniva chiamato normalmente da tutti gli interessati, anche dall'attuale Ministro degli affari esteri, una «leggina». L'allora ministro degli affari esteri, che oggi ricopre la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, l'onorevole Andreotti, quando ci sentì chiamare il provvedimento in quel modo ci redarguì severamente e ci spiegò – bontà sua! – che l'importanza di una legge non dipende dal numero dei suoi articoli. Sospettavamo anche noi, per quel poco di frequentazione con la storia che abbiamo avuto, che vi fossero leggi di poche righe che pure hanno modificato radicalmente delle situazioni. Quella «leggina» non modificava assolutamente nulla anche se le righe e gli articoli erano in numero superiore. Quello che mi chiedo è come definirebbe oggi il Presidente del Consiglio questa strana discussione a cui siamo costretti: la chiamerebbe forse una «discussioncina»?

Ho ascoltato con molto interesse l'affermazione del presidente Achilli quando ha detto testualmente: «Noi non accetteremo che la finanziaria annulli tutto il lavoro che abbiamo fatto sino ad oggi sulla riforma». Non lo accetteremo e spero che il presidente Achilli abbia ragione. Ma lo stesso presidente Achilli ha dovuto aggiungere di non sapere bene a nome di chi parlava in quel momento, se a nome del suo partito, se in quanto presidente della Commissione o se a nome della maggioranza.

Credo che la domanda non sia inutile, perchè il comportamento del Governo di fronte a questo disegno di legge presenta delle stranezze e delle anomalie veramente singolari.

Da parte della Commissione il disegno di legge era già pronto prima dell'interruzione estiva dei lavori e si presentò un Ministro, rappresentante del Governo, a chiedere che invece fosse accantonato e rinviato. Io già a quell'epoca, in luglio, scrissi al presidente Achilli che questo comportamento del Governo appariva ingiustificabile, che ritenevo vi fossero gli estremi perchè apparisse come uno schiaffo alla nostra Commissione e, quindi, al Parlamento e aggiungevo che avevamo già potuto constatare, nelle ultimissime sedute della Commissione, come il comportamento complessivo del Governo tendesse a divenire tale «da dare adito al sospetto che si volesse rimettere in discussione sia il destino del provvedimento sia l'utilità dei nostri lavori» (alludevo a quelli della Commissione).

Non vorrei dover estendere la stessa constatazione ai lavori dell'Aula del Senato nel suo insieme.

Infatti, vedete, io francamente a questo punto ho forti dubbi; capisco che non posso esternarli al relatore di maggioranza perchè probabilmente neanche lui è in grado di rispondermi circa le intenzioni del Governo rispetto a questo provvedimento. È chiaro che il Governo non vuole la nostra proposta perchè si tratta di una riforma reale; ma io mi chiedo persino se voglia quel riordino di cui il disegno di legge al nostro esame parla o se pensi che vi sono ancora forze abbastanza influenti per cui è meglio bloccare anche questo disegno di legge. Devo dire che sarebbe questa la sola spiegazione razionale del suo comportamento, in particolare in attesa della finanziaria, ammesso, ben inteso, che vi sia una qualsiasi razionalità in questo comportamento.

Comunque sia, debbo constatare che il disegno di legge, così come è adesso, è uno specchio dell'incapacità, da parte di questo Governo, di fare qualsiasi seria politica di cambiamento, così come invece gli interventi nella nostra discussione hanno sottolineato che sarebbe necessario e auspicabile fare. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

* BONALUMI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente in sede di replica in quanto chi ha potuto seguire il dibattito credo che non abbia difficoltà a riconoscere che è emersa una serie di valutazioni in qualche misura più incisive, cioè una serie di riflessioni che hanno meglio messo sotto lente di ingrandimento questa complessa e qualificata problematica.

Quindi si è avviato un dibattito estremamente positivo; positivo perchè io contesto che ognuno di noi possa ritrovare nelle precedenti esperienze, nel precedente dibattito sulla materia della riforma o del riordino del Ministero degli esteri, una capacità di considerazione così ampia e così pertinente come quella che abbiamo riscontrato questa mattina.

Voglio fare questa premessa, signor Presidente, onorevoli senatori, perchè nell'ascoltare le vostre considerazioni mi sono chiesto quale sia il ruolo di un Ministero degli esteri e della sua diplomazia nella conduzione della politica estera oggi in fase di profonda trasformazione. Questo, direi, è il senso del dibattito odierno. Noi oggi siamo veramente in grado di poter, con molta sicurezza, dare una risposta a questo quesito rispetto ad un Ministero degli esteri che, tra l'altro, soltanto negli ultimi anni, non negli ultimi decenni, è diventato anche un Ministero di gestione in virtù delle leggi che qui sono state ricordate? Non si tratta solo della cooperazione ma anche degli istituti italiani di cultura e di tantissime altre iniziative che recentemente sono venute avanti. Quindi, diventando un Ministero di gestione, ne è nata anche una soggettività operativa diversa rispetto al passato.

Da questa punto di vista, allora, il Ministero degli esteri deve forse limitarsi ad una pura osservazione e conoscenza, e la diplomazia essere costretta ad essere puramente una realtà esecutrice di ordini impartiti volta a volta dal Ministro o dal Governo? O rispetto al dibattito che abbiamo svolto esistono le condizioni per cui la diplomazia ha la possibilità di svolgere nuove funzioni spesso di supplenza? È in grado, cioè, di svolgere una rinnovata autonomia negoziale?

Il dibattito pone entrambi i quesiti e quindi occorre scegliere il tipo di risposta. Esso, tra l'altro, ha in qualche modo fatto emergere con una certa efficacia questa delimitazione dell'ordinamento del Ministero degli esteri legata al mantenimento della specificità della carriera diplomatica. Si è fatto riferimento ad esso non tanto come elemento di mancanza di coraggio nell'andare oltre, quanto piuttosto rispetto al riconoscimento che la specificità della carriera diplomatica è ancora utile; sì, ma alla luce delle considerazioni che avete svolto è utile soltanto perchè si ritiene, per tutta una serie di ragioni, che è ancora, in qualche misura, il meglio che c'è, non in assoluto ma in generale, nella pubblica amministrazione?

Ora, credo che da questo punto di vista dietro a queste domande vi sia il fatto che non sia ancora arrivato a conclusione il dibattito su chi siamo, sulla nostra identità, su quello che cioè vuole essere l'Italia, che soprattutto in questi ultimi anni sta assumendo in maniera sempre più graduale ma efficace tutta una serie di nuovi ruoli e di nuove responsabilità.

Quindi, il problema rispetto ai quesiti che avete posto rimane inalterato: rispetto alla riflessione che avete fatto il Ministero degli esteri rischia di rimanere a metà strada in una sorta di centro-studi con una serie di osservatori dislocati qua e là nel mondo, o di diplomatici che rischiano di diventare dei ricercatori, degli operatori attivi.

La diplomazia, rispetto a tutte le premesse che ognuno di noi ha posto, rispetto alla necessità di rinnovare il Ministero degli esteri, è in questo nuovo quadro internazionale un'arte o, sempre più, una scienza con tutto quello che ne deriva?

Ripeto qui, a conclusione di questa riflessione, quello che ho avuto modo di dire non oggi, non nel corso della relazione, non nel corso di questo dibattito, ma circa dieci anni fa, in occasione dell'esame del bilancio del Ministero degli esteri. In quella relazione ricordavo come alla fine degli anni '70 in Inghilterra la messa in discussione della figura del diplomatico tradizionale e la difficoltà che emerge anche in questo dibattito di vedere emergere, di intuire e definire nuove professioni in grado di gestire la nuova complessa problematica suggerirono ad un gruppo di studio, nominato dal Governo inglese, di proporre, come l'unico modo di riformare il *Foreign Office*, la sua abrogazione, affidando ad altri Dicasteri i compiti internazionali oggi in qualche misura formalmente raggruppati nel Ministero degli esteri. Ho voluto ricordare questo aspetto per ragioni paradossali, provocatorie, per dire che non vi è stata la mancanza di coraggio di andare oltre; vorrei dire ad ognuno di noi di rivedere con una certa umiltà la riforma del Ministero degli esteri, che, tra l'altro, «galleggia» nelle Aule parlamentari da circa quindici anni, per verificare se i diversi Gruppi politici siano arrivati al tipo di discorso che oggi abbiamo riscontrato in questo dibattito.

In conclusione, signor Presidente, vorrei ricordare che, quando vengono fatti riferimenti internazionali, occorre farli a tutto campo, cioè occorre dire che, quando si cita la Francia e si fa il confronto tra la riforma del Ministero degli esteri e di altri Ministeri, si deve far sempre riferimento al quadro complessivo in cui si trova la pubblica amministrazione nel nostro paese. Da questo punto di vista è chiaro che molte discussioni sulla riforma dei Ministeri o sul riordino degli stessi, se

potessimo contare sulla struttura presente della pubblica amministrazione in Francia con la famosa alta scuola di amministrazione francese, molti passaggi e molti discorsi sarebbero estremamente più semplici.

Se poi sia meglio partire dal riordino complessivo della pubblica amministrazione per arrivare ai Ministeri o viceversa, è un discorso opinabile che affido alla continuità del dibattito politico.

Credo che quello proponiamo fatto sia un riordino con una grande efficacia, un riordino che, come diceva il collega Colombo, si lega alla necessità, approvando questo provvedimento, di aprire la strada per possibilità di miglioramenti successivi, laddove il problema del tempo è legato anche agli eventi, non tanto alle difficoltà dei lavori parlamentari. Quello che abbiamo fatto non è confinabile in un giudizio mediocre, in una mancanza di coraggio; credo si tratti di un provvedimento che permette di fare un grosso passo in avanti rispetto alla situazione attuale, non fosse altro perchè il disegno di legge presentato dal Governo, e che il lavoro della Commissione ha modificato in parti qualificate, per la prima volta ha cercato di recepire i tre provvedimenti di iniziativa parlamentare che nella passata legislatura erano stati presentati dalle forze politiche. Da questo punto di vista abbiamo fatto un passo in avanti e credo che in questo testo siano presenti aspetti di grande novità. Voglio citarne uno per tutti, il famoso articolo 2 che rappresenta il nuovo biglietto da visita della struttura del Ministero, che ha assorbito praticamente il 90 per cento del nostro dibattito. Credo che la scelta del raccordo tra direzioni generali per materia e direzioni generali per area geografica rappresenti un grosso passo in avanti, al quale si lega una serie di miglioramenti che per ragioni di tempo non voglio ricordare, ma che sono indicati ampiamente nella mia relazione scritta. Certo è rimasto aperto il dibattito che ha attraversato tutte le forze politiche, anche quelle di maggioranza, per cui la discussione si è attestata non tanto sulla dilatazione e sull'aumento del numero delle direzioni generali, quanto piuttosto su come raccordare queste ultime per area geografica.

La giusta e legittima preoccupazione rimasta in tutti noi è come questi due momenti possano tra di loro raccordarsi, anche se poi il dibattito ha in qualche misura rafforzato la figura del segretario generale, degli strumenti a sua disposizione con tutta una serie di altre norme di raccordo che gli articoli 3 e 4 recitano.

In conclusione, vorrei ricordare che tutti questi uffici geografici in realtà oggi si trovano all'interno di tutte le direzioni generali. Infatti, nella direzione generale affari politici c'è il geografico America latina e lo stesso discorso vale per gli affari economici; quella per la cooperazione ha il suo territoriale e addirittura l'UTC – su questo ho avuto sempre un atteggiamento negativo – ha anch'esso il suo territoriale. È chiaro che oggi con la scelta del geografico, dal punto di vista delle osservazioni che in maniera critica ho ascoltato da alcuni colleghi che fanno parte della Commissione affari costituzionali, questa riforma semplifica e non burocratizza ulteriormente, perchè la direzione geografica assorbe tutti questi geografici che oggi sono sparsi in tutte le diverse direzioni generali, portando spesso nella stessa azione documentale ad avere situazioni difformi tra le diverse direzioni generali. E sempre oggi, rispetto ad una dialettica che è in corso tra i territoriali

della direzione generale per la cooperazione ed i territoriali all'interno dell'UTC, quando in realtà il legislatore aveva fornito dell'UTC un ruolo ed una concezione diversi, si è finito in realtà per considerare in questa materia tutti gli uffici che rischiano di fare lo stesso lavoro anche se con sensibilità diverse a seconda se il geografico sia collocato nella direzione generale per gli affari economici o nella direzione generale per gli affari politici.

Quindi, da questo punto di vista, ho il dovere di ricordare che tale dibattito è stato abbastanza intenso per la preoccupazione di trovare un giusto raccordo tra queste due fasce di direzioni generali, ma il contenuto non va nel senso della dilatazione della burocratizzazione della gestione di questi problemi, bensì, attraverso una sua semplificazione, verso la possibilità su questa materia di avere la fotografia esatta di ciò che avviene nelle aree geografiche, in modo da porre in condizione il Governo e il Parlamento di meglio conoscere e quindi di esprimere con maggior cognizione di causa il proprio giudizio per meglio operare.

È necessario un riordino affinchè il dibattito che abbiamo solo iniziato questa mattina, raccordandosi sul riordino e sulle novità introdotte nel testo al nostro esame, possa per il futuro aprirci la strada per quella più autentica e generale riforma che tutti noi abbiamo auspicato.

Ritengo che, alla luce del dibattito che abbiamo iniziato, non esistessero le condizioni per fare di più di ciò che in qualche misura abbiamo cercato di fare positivamente con questo provvedimento. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, colleghi senatori, a conclusione di questo dibattito sento il dovere di ringraziare il relatore per il suo contributo importante e appassionato (l'ho ascoltato nelle sue considerazioni in sede di replica), così come sento il dovere di ringraziare tutti i colleghi che hanno partecipato, soprattutto nei lavori della Commissione e qui in Aula, alla definizione di un contributo che il Governo ritiene globalmente positivo, considerando anche alcuni spunti critici che possono essere sempre ricondotti a quella linea di costruttivo dibattito, teso sempre a migliorare uno sforzo politico e legislativo che emerge anche da questo disegno di legge di riordino – come è stato detto da parte di qualcuno e come risulta dallo stesso titolo – del Ministero degli affari esteri.

Non considero affatto questo provvedimento un mero esercizio di riordino, dato che intravvedo nel suo contesto, a conclusione del lavoro svolto in Commissione e dopo il dibattito svoltosi qui in Aula, tutte le possibilità per dare inizio ad un processo di riforma che dovrà svilupparsi per fasi ed appuntamenti successivi. Questo provvedimento ha però le caratteristiche fondamentali del provvedimento di riforma, emergendo da esso linee direttrici, sulle quali c'è stata ampia convergenza, soprattutto in Commissione – lo voglio sottolineare – da parte di alcune forze politiche. In particolare da parte di alcuni esponenti del PDS è venuta una partecipazione attiva e proficua ai lavori della

Commissione, alla quale non ha fatto riscontro la presenza di esponenti di altri Gruppi politici. D'altronde la discussione di questa mattina non ha fatto altro che riflettere l'andamento della discussione in Commissione, polarizzato da tre Gruppi politici: quello democristiano, il socialista (attraverso la persona del Presidente della Commissione) e quello del Partito democratico della sinistra, che anche oggi ha recato un contributo importante alla discussione. Si possono comprendere alcune accentuazioni dei toni critici da parte di quel Gruppo, forse legate al mancato accoglimento di alcuni emendamenti sui quali però il Governo, nel corso della discussione dell'articolato, si riserva di condurre ulteriori approfondimenti al fine di verificare la possibilità di un loro accoglimento.

Posso però fin d'ora affermare che quegli emendamenti non sono decisivi per tracciare una linea di demarcazione fra ciò che può definirsi un provvedimento di riforma (nel vero senso della parola) e quello che – come è stato detto – risulterebbe essere soltanto un mero esercizio di riordino.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(*Segue* LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*). Riteniamo importante il contributo portato dalla senatrice Tedesco Tatò, dal senatore Boffa in particolare e da altri autorevoli rappresentanti della Democrazia cristiana; abbiamo ritenuto e riteniamo – nonostante alcuni toni di questa mattina, fra tutti quello del senatore Colombo, al quale mi riservo di fornire qualche risposta – che sia emersa, per lo meno in Commissione, una convergenza sulle linee di fondo di un provvedimento che introduce un'innovazione rilevante, sulla quale si è soffermato con particolare competenza il relatore. Mi riferisco alle nuove macro-strutture a competenza geografica, sulle quali dovrà gravare il compito di assicurare l'elaborazione e l'attuazione efficace e coordinata, a livello di aree geo-politiche omogenee, delle iniziative di politica estera di un paese che è chiamato, sull'onda degli avvenimenti eccezionali di questi ultimi anni, a dare risposte più immediate e rapide, ma contemporaneamente efficaci.

Su quest'ultimo punto, sull'efficacia politica, credo che potremo discutere lungamente. Potremmo parlare della materia che può essere riformabile in misura maggiore, potremmo parlare dell'organicismo, un mito dal quale io per esperienza rifuggo. Guardiamoci, infatti, dagli organicismi esasperati. Alla fine degli anni '70 abbiamo varato la grande riforma sanitaria; da allora ci siamo rincorsi per circa dieci anni fino ad approdare ad una riforma della riforma. La riforma sanitaria varata all'unanimità dal Parlamento si è rivelata infatti un tentativo fallito alla prova dei tempi.

Rifuggo allora dagli organicismi esasperati e credo che il problema della riforma del Ministero degli affari esteri non possa essere inquadrato nell'ambito di un esercizio sottile di organicismo che si riallacci

alla questione della riforma più generale della pubblica amministrazione. Dobbiamo essere attenti invece ai compiti di questo grande Ministero, che è proiettato nella sfida della competizione internazionale. Oggi si può ancora discutere, lo ripeto, sull'approccio strutturale, sull'approccio organicistico a proposito dei quali esistono opinioni diverse e tali da indurre alcuni colleghi a concludere che questo esercizio è meramente riduttivo; non mi riferisco soltanto al senatore Colombo, il quale potrebbe dire che questi dubbi non li ha avanzati. Certamente però non può mettersi in dubbio che il ruolo dell'Italia sullo scenario internazionale è cresciuto in questi ultimi anni. Ciò è dovuto non solo a chi ci ha rappresentato più immediatamente ma all'azione corale di tutto il Governo, azione che in questi ultimi tempi, soprattutto in questi ultimi mesi, si è rafforzata in Parlamento. Mi riferisco agli avvenimenti dell'Unione Sovietica e della Jugoslavia in relazione ai quali l'Italia ha potuto esprimersi con forza, grazie anche ad un Parlamento che è risultato essere più solidale con il Governo e che ha dimostrato come nella politica internazionale del nostro paese emergano evoluzioni importanti di crescita significativa in un confronto che noi auspichiamo possa essere proficuo ed utile anche in altri scenari della politica interna.

I senatori Boffa e Tedesco Tatò hanno fatto riferimento poi ad un problema particolare e specifico sul quale ci siamo intrattenuti per l'intera durata dei lavori in Commissione, alla *vexata quaestio* concernente il Ministero del commercio con l'estero che ha anche indotto i colleghi di quel Ministero a preoccuparsi, giustamente, di quale fosse l'indirizzo che aveva preso il lavoro della Commissione.

Nella sede di confronto offerta dal Comitato ristretto e dalla Commissione affari esteri abbiamo sempre risposto che non ritenevamo di accogliere l'iniziativa e la proposta dei colleghi del PDS rivolta alla soppressione del Ministero del commercio con l'estero, non perchè non fossimo d'accordo sulla sostanza di tale iniziativa, ma perchè ci sembrava davvero singolare che, in sede di esame della riforma del Ministero degli affari esteri, si potesse affrontare il tema della abolizione di un altro Dicastero. Non è stata, però, soltanto questa la ragione, che potrebbe apparire riduttiva o formalistica, del nostro dissenso. Noi riteniamo, infatti, che il Ministero del commercio con l'estero, in quanto istituzione non separata dal contesto di altri Dicasteri, abbia ancora oggi una sua validità. Non è vero che le sue funzioni, alla luce della liberalizzazione degli scambi, siano oramai inutili o superate e su questo credo che il senatore Colombo possa convenire molto di più di quanto non possano farlo altri colleghi, avendo vissuto, in prima persona, l'esperienza di Ministro del commercio con l'estero. Ebbene, noi non possiamo avere una visione riduttiva di quello che è il ruolo di tale Dicastero; il ruolo che il Ministero aveva nella concessione di determinate autorizzazioni valutarie non è certamente oggi – ma non lo era neanche nel passato – la funzione predominante di un Dicastero la cui natura deve essere proprio quella di promuovere e sostenere l'azione di un paese sul quadrante internazionale, nonchè sul piano del suo potenziamento nell'area economica internazionale. E questo è avvalorato ancor più dal fatto che alle riunioni europee del GATT

partecipano i Ministri del commercio con l'estero di tutti i paesi, come pure dal fatto che non mi risulta che in altri Stati tale Ministero sia stato abolito.

Vera, invece, è un'altra considerazione che svolge opportunamente il senatore Boffa nella sua relazione di minoranza e che è stata ripresa anche dalla senatrice Tedesco Tatò, cioè che il problema reale è quello dell'unicità di indirizzo della politica estera di un paese. Molte volte, infatti, accade che si operi attraverso compartimenti stagni ed è questa la anomalia maggiore del caso italiano che noi dobbiamo cercare di superare e per la quale diventa non tanto decisivo il problema se abolire o meno un Ministero, quanto la necessità di ricondurre il tutto ad una unicità di indirizzo, così come accade in altri paesi del mondo. Ed è forse il caso di pensare ad un potenziamento non del Ministero del commercio con l'estero – non mi fraintenda il senatore Boffa – bensì delle sue funzioni; si può infatti pensare anche un superamento di tale Dicastero, ma i suoi compiti, che sono quelli di sostenere le possibilità di partecipazione attiva sullo scenario economico internazionale del nostro paese, vanno potenziati. Al riguardo, faccio riferimento – come ho già fatto, una volta, in occasione di una discussione interessante svoltasi in Comitato ristretto – al caso del Giappone, dove esiste un Ministero che attua un certo indirizzo di politica economica interna e internazionale sul commercio, ossia il famoso MITI, che potrebbe essere un modello di azione da imitare da parte di altri paesi; in sostanza, un Ministero dell'industria e del commercio nazionale che opera, con grande forza e determinazione, a sostegno dell'economia giapponese all'estero. Ed è attorno a questi modelli – sarà quello giapponese o quello di altri paesi – che si deve sviluppare il nostro dibattito per arrivare alla conclusione che certamente il tema – sollevato anche questa mattina – di una unicità di indirizzo è fondamentale. Si tratta di un argomento su cui dobbiamo lavorare e per il quale dobbiamo batterci in futuro affinchè l'unicità di indirizzo della politica del nostro paese possa maggiormente emergere. In proposito, credo che il relatore, senatore Bonalumi, abbia fatto bene ad insistere sul rinnovato ruolo del segretario generale che deve essere un ruolo di coordinamento tra il momento tematico e quello delle aree geografiche che costituisce, fino ad un certo punto, una innovazione introdotta dal provvedimento di riforma. Alla domanda, anche legittima, su come si deve fare per evitare i contrasti e i conflitti di competenza tra direttori generali di settori tematici e quelli della aree geografiche, il relatore ha fornito una risposta puntuale. Il ruolo del segretario generale emergerà come momento decisivo per questa interconnessione, per questa interdisciplinarietà, per questa sintonia, per questo coordinamento che dovrà essere effettivo, puntuale, rapido ed efficace, in linea con gli stimoli derivanti dalle innovazioni dello scenario internazionale.

Da questo punto di vista mi sento di rassicurare i colleghi che hanno redatto la relazione di minoranza, i quali hanno parlato di conferenza dei direttori, perchè gli articoli 2 e 3 del provvedimento affrontano nella sostanza il problema della convergenza d'azione, della interdisciplinarietà, del concerto che deve emergere da una maggiore sinergia d'azione tra direzioni tematiche e direzioni geografiche.

Credo inoltre di non dover rincorrere – e me ne diano atto i colleghi – le illazioni che, sia pur sommessamente, sono state avanzate circa il fatto che questo provvedimento di riforma sia stato portato avanti con lo scopo precipuo di moltiplicare le direzioni generali. Non sviliamo fino a questo punto il lavoro molto costruttivo svolto da quelle forze politiche che hanno inteso assicurare il loro contributo, anche critico, nell'esaminare questo disegno di legge di iniziativa governativa. Certamente ci ha mosso un intento di migliorare, di potenziare la situazione esistente, di ricercare un maggior coordinamento della nostra azione con le esigenze dello scenario internazionale. Il senatore Achilli ha detto che questo provvedimento non può che essere il primo passo della riforma, dando appuntamento alla completa integrazione politica europea. Questo è vero fino ad un certo punto perchè, anche se ci auguriamo che tale integrazione sia completa così come noi la intendiamo, non possiamo agganciare l'*iter* della riforma ad un avvenimento per quanto importante e decisivo. Diciamo piuttosto che ogni passo sullo scenario internazionale è destinato ad interconnettersi con la nostra esigenza di rispondere a contenuti riformatori in grado di dare nuove prospettive e dimensioni al Ministero degli affari esteri.

Sono state sottaciute – credo per ragioni di tempo e sarò anch'io costretto a farlo – durante questo dibattito alcune questioni che considero decisive e che il relatore ha ben illustrato nel corso della sua relazione introduttiva. Mi riferisco alle questioni legate al personale *latu senso*, non solo a quello diplomatico, alla necessità di potenziare gli organici e di raccordare le specificità del servizio all'estero del nostro personale alla questione dell'ordinamento dell'istituto diplomatico che sottintende un problema di formazione professionale.

Ad alcuni quesiti posti dai senatori Tedesco Tatò e Boffa abbiamo già dato risposta in Commissione. Credo di poter dire che, rispetto alle loro proposizioni e alle loro idee, non vi è una distanza eccessiva da parte nostra così come potrebbe apparire anche dal tono critico degli interventi di questa mattina. Abbiamo dato delle risposte al problema della professionalità della carriera diplomatica e ci stiamo muovendo – come ci ha indirettamente dato atto questa mattina la stessa senatrice Tedesco Tatò – sul piano di un maggior confronto con le organizzazioni sindacali. Sono in corso dei contatti con tali organizzazioni soprattutto sul tema degli esperti. Da essi emerge che le organizzazioni sindacali ci stanno dando atto per lo meno del fatto di essere convinti di un principio, che è quello del riconoscimento della professionalità. Allora il tema della professionalità legata agli esperti emerge ancora una volta come linea decisiva di azione non soltanto di un provvedimento legislativo ma della nostra azione quotidiana, oggi, al Ministero degli affari esteri.

Certo, molto c'è ancora da fare, molte sono le cose che sono state dette, molte sono le preoccupazioni sulla inadeguatezza finanziaria che sta alle spalle dei nostri tentativi di riforma. Ha fatto bene il senatore Achilli ad anticipare quello che, come Governo, avremmo voluto dire e che diciamo in questo momento: ci batteremo, certo, perchè in sede di discussione della legge finanziaria non siano stravolte le possibilità reali di dar vita a questo provvedimento di iniziativa di riforma.

Il senatore Boffa non deve nutrire dubbio alcuno sulla volontà del Governo: se responsabilità nel non voler portare avanti questo provvedimento devono essere evidenziate, queste vanno ricercate in altra direzione, vanno ricercate soprattutto nella direzione di quelle forze politiche (non lo dico per polemica, ma per presa d'atto) che non hanno partecipato al nostro dibattito; sono forse politiche della maggioranza e sono forze politiche estranee alla maggioranza, sono forze politiche dell'opposizione.

Ma, certo, il Governo non può essere accusato o additato nè per ritardi nè per voler intralciare un'iniziativa sulla quale ci siamo battuti sin dal primo momento incalzando anche la Presidenza del Senato perchè questo provvedimento venisse in discussione nel più breve tempo possibile.

Ci rendiamo conto di tutte le questioni che si agitano, ma mi rendo conto anche che non posso approfittare della pazienza dei colleghi in Aula per svolgere tante altre considerazioni che avrei voluto svolgere. Devo avviarmi rapidamente alla conclusione; per quanto riguarda tante altre questioni, il problema anche finanziario, il problema di dotare questo Ministero, in questo suo sforzo di proiezione su uno scenario internazionale, che richiede sfide coraggiose, come qualcuno ha detto, di un sostegno adeguato, devo dire che questo sarà il nostro compito, a cominciare dalla discussione della legge finanziaria, che non incombe come una spada di Damocle soltanto sul Ministero degli affari esteri, ma peserà sul dibattito politico più generale. Noi, ritengo, continueremo a fare la nostra parte.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Votazione finale dei disegni di legge:

«Legge-quadro sulle aree protette» (2918) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri*);

«Norme per la conservazione della natura e per le aree protette» (255), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori;

«Istituzione del Parco nazionale del Pollino» (485), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori;

«Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette» (510), d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori;

«Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali» (796), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;

«Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine» (809), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori;

«Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino» (818), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori;

«Istituzione del Parco nazionale del Cilento» (889), d'iniziativa del senatore Innamorato e di altri senatori;

«Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea» (1008), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori;

«Norme in materia di parchi naturali regionali» (1647), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori;

«Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio» (1666), d'iniziativa della senatrice Manieri e di altri senatori;

«Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale "Le Grotte" in Aci Trezza» (2440), d'iniziativa dei senatori Filetti e La Russa;

«Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia» (2549), d'iniziativa del senatore Petrara e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: «Legge quadro sulle aree protette»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale dei disegni di legge: «Norme per la conservazione della natura e per le aree protette» (255), d'iniziativa dei senatori Cascia, Vecchi, Iannone, Consoli, Bollini, Berlinguer, Maffioletti, Pieralli, Volponi, Casadei Lucchi, Lops, Scivoletto, Tripodi, Baiardi, Andreini, Margheriti, Tornati, Nespolo, Scardaoni, Petrara e Chiaromonte; «Istituzione del Parco nazionale del Pollino» (485), d'iniziativa dei senatori Cascia, Barca, Cardinale, Garofalo, Mesoraca, Tripodi, Berlinguer, Tornati, Scivoletto e Petrara; «Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette» (510), d'iniziativa dei senatori Rosati, Pinto, Coviello, Covello, D'amelio, Ianni, Sartori, Angeloni, Guzzetti, Montresori, Manzini, Bonora, Bausi, Fontana Elio e Patriarca; «Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali» (796), d'iniziativa dei senatori Gualtieri, Covi, Coletta, Dipaola, Perricone, Valiani e Visentini; «Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine» (809), d'iniziativa dei senatori Boato, Spadaccia, Corleone, Strik Lievers e Mariotti; «Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino» (818), d'iniziativa dei senatori Coviello, Covello, Golfari, Rosati, Pinto, Azzarà, Salerno, D'Amelio, Sartori, Montresori, Manzini, Bonora, Bausi, Fontana Elio e Patriarca; «Istituzione del Parco nazionale del Cilento» (889), d'iniziativa dei senatori Innamorato, Fabbri, Cutrera, Zanella, Marniga e Pierri; «Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno

continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea» (1008), d'iniziativa dei senatori Coviello, Pinto, De Vito, Salerno, Azzarà, D'Amelio, Patriarca, Toth, Donato, Ianniello, Ventre, Zecchino, Amabile, Sartori, Golfari, Fabris, Perugini, Pulli, Fontana Alessandro, Montresori, Lauria e Covello; «Norme in materia di parchi naturali regionali» (1647), d'iniziativa dei senatori Cutrera, Fabbri, Acone, Agnelli Arduino, Gerosa, Innamorato, Mancia, Pizzol, Ricevuto, Santini, Signori, Zanella, Zito e Scevarolli; «Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio» (1666), d'iniziativa dei senatori Manieri, Cutrera e Putignano; «Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale "Le Grotte" in Aci Trezza» (2440), d'iniziativa dei senatori Filetti e La Russa; «Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia» (2549), d'iniziativa dei senatori Petrara, Nebbia, Tornati, Corleone, Volponi, Dipaola, Lops, Busseti, Andreini, Iannone, Scardaoni, Nespolo, Cardinale, Montinaro, Tripodi, Putignano, Casadei Lucchi e Pollice; «Legge-quadro sulle aree protette» (2918), già approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Auleta, Calvanese, D'Ambrosio, Nardone e Bellocchio (883); Boselli, Angeloni, Alborghetti, Toma, Stefanini, Binelli, Bargone, Barzanti, Bevilacqua, Bonfatti Paini, Brescia, Bulleri, Ciconte, Conti, Felissari, Lorenzetti Pasquale, Monello, Montecchi, Poli, Sapio, Serafini Massimo, Strumendo, Testa Enrico, Auleta e Cicerone (1377); Boselli, Alborghetti, Bassolino, Brescia, Ciconte, De Julio, Lavorato, Samà, Schettini e Angeloni (1784); Ceruti, Mattioli, Travaglini, Biondi, Cederna, Manfredi, D'Addario, Levi Baldini, Angelini Piero, Castagnetti Guglielmo, Bassanini, Caria, De Lorenzo, Ronchi, Lusetti, Galli, D'Angelo, Martuscelli, Aglietta, Andreis, Bassi Montanari, Boato, Cima, Donati, Filippini Rosa, Grosso, Lanzinger, Procacci, Salvoldi, Scalia, Radi, Rutelli, Testa Enrico, Piro, Galasso, Zevi, Auleta e Cerutti (1964); La Malfa, Del Pennino, De Carolis, Castagnetti Guglielmo, Bogi, Bruni Giovanni Battista, Dutto, Firpo, Galasso, Grillo Salvatore, Martino, Medri, Nucara, Pellicanò e Santoro (2212); Savino e Principe (2925); Serafini Anna Maria, Barzanti, Seppia, Monaci, Di Prisco, Minucci, Nerli, Nicolini, Pintor, Soave, Strada, Testa Enrico e Levi Baldini (3308); D'Addario, Capria, Ferrarini, Di Donato, Piermartini, Cristoni, Seppia, Buffoni, Colucci, Diglio, Cerutti, Conte, Savino, Cellini, Vazzoler, Curci, Capacci, Cavicchioli, D'Amato Carlo, Cerofolini, Mazza, Alagna, Fincato, Del Bue, Orciari, Pavoni, Rais, Zavettieri, Rotiroti, Principe, Milani, De Carli, Noci, Pietrini e Sanguineti (3798); Barzanti, Polidori, Minucci, Quercini, Borghini, Garavini, Fagni, Cherchi, Macciotta, Nerli, Tiezzi, Cederna, Serafini Anna Maria, Soave, Nicolini, Testa Enrico, Bulleri, Felissari, Montecchi e Taddei (4305); D'amato Carlo e D'Addario (5061); Trantino, Servello, Rallo, Nania, Sospiri e Massano (5095).

Nel testo del disegno di legge n. 2918, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, risultano ora unificati i disegni di legge nn. 255, 485, 510, 796, 809, 818, 889, 1008, 1647, 1666, 2440 e 2549.

La Commissione 13ª ha concluso ieri a tarda notte i propri lavori, discutendo e approvando in sede redigente gli articoli del disegno di legge.

Hanno ora facoltà di parlare il relatore e il rappresentante del Governo. Seguiranno poi, prima del voto, le dichiarazioni di voto degli esponenti dei Gruppi.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FABRIS, *relatore*. Signor Presidente, egregi colleghi, credo che quella di oggi sia una giornata importante perchè il Senato della Repubblica dà una risposta ad un'attesa dell'opinione pubblica, ma, direi, soprattutto alla situazione di degrado ambientale del nostro paese.

A noi è arrivato dalla Camera il testo di un disegno di legge sulle aree protette approvato in quella sede dopo anni di gestazione, con una serie di proposte.

La 13ª Commissione si è riunita, direi, con grande senso di responsabilità ma soprattutto con grande impegno; ha affrontato il testo giuntoci dalla Camera cercando prima di tutto di sottolineare la sua volontà di pervenire ad una risposta positiva nei termini più brevi, tali comunque da consentire il riesame da parte della Camera dei deputati.

È la seconda volta che questo ramo del Parlamento definisce la sua posizione per quanto riguarda i parchi e le riserve; lo aveva già fatto in relazione al piano triennale 1988-1991, quando avevamo avanzato una proposta che, a nostro giudizio, era più agile, più razionale e più partecipata di questa. La nostra proposta era stata stralciata, per la difficoltà di approfondire questo argomento, da parte della Camera dei deputati e quindi quella proposta era rimasta soltanto come punto di riferimento che, evidentemente, abbiamo dovuto in qualche modo rievocare appena ci è giunto, da parte della Camera dei deputati, il testo che noi abbiamo esaminato.

Noi avevamo tre possibilità: cambiare tutto, non cambiare niente (come dicevano tanti telegrammi che ci sono giunti, certamente non sempre rispettosi del ruolo di un ramo del Parlamento) e una linea mediana, quella forse di buon senso, che è quella di lasciare intatti i princìpi per cercare soprattutto di operare sul piano della chiarezza della legge, sulla possibilità della sua applicazione e sul piano della ricerca di una maggiore partecipazione degli enti locali e delle regioni.

Abbiamo cominciato il nostro lavoro. Se si pensa che abbiamo iniziato la discussione generale il 17 settembre e che abbiamo cominciato l'esame degli emendamenti il 25 dello stesso mese, oggi, quattro ottobre, possiamo dire che il lavoro è stato certamente intenso e, a nostro giudizio, anche produttivo.

Ora, possiamo dire che i problemi erano sostanzialmente sempre gli stessi: cercare di capire come i cinque parchi nazionali esistenti, più

i sette parchi definiti e istituiti con il piano triennale, più i sette parchi istituiti con questa legge, potevano essere non solo istituiti ma gestiti e resi funzionanti. Allora, il nostro esame ha riguardato l'intelaiatura della legge. Abbiamo deciso di non stravolgere tale intelaiatura, di lasciarla così com'è e in alcuni passaggi non c'è stato l'accoglimento di alcun emendamento. Si noti che noi abbiamo ragionato, in queste giornate, discutendo più di 250 emendamenti, però in alcuni passaggi non abbiamo toccato il testo giuntoci dalla Camera.

Abbiamo modificato una serie di norme attinenti alla partecipazione, per rendere più pregnante, certamente più presente e quindi più corresponsabile la presenza delle regioni e degli enti locali. Ci pareva giusto condividerne la presenza per far loro assumere maggiore responsabilità.

Abbiamo riaffrontato il problema della caccia tenendo conto che la nostra Commissione sta per esaminare il disegno di legge relativo. Poi, sul problema finanziario, abbiamo preso atto con piacere che in questo momento ci sono dei fondi a disposizione. Sappiamo che gli anni che si preparano certamente non ci daranno tante soddisfazioni da questo punto di vista, di qui l'urgenza di far presto per evitare che ci siano decurtazioni certamente immotivate.

Abbiamo fatto, credo, un buon lavoro, questa è la nostra opinione, senza arroganza e senza presunzione, direi con la coscienza di aver messo a disposizione dell'altro ramo del Parlamento, ma direi di tutto il paese, un testo di legge equilibrato e che sa nello stesso tempo investire di responsabilità i vari livelli istituzionali ed anche la gente.

Credo che potremmo parlare a lungo dell'importanza di questa legge, ma in questo ramo dei Parlamento parlare di questo tema ritengo sia inutile perchè di questo siamo tutti convinti. Crediamo invece che il compito che ci aspetta ora sia quello di vigilare sulla applicazione della legge che noi altri abbiamo affrontato e su cui abbiamo espresso le nostre opinioni.

Devo dire che c'è stata, da parte mia, come relatore, la grande soddisfazione di trovare un Presidente sensibile, i colleghi estremamente impegnati, con grande senso di responsabilità e convinti che questa legge servisse effettivamente. Solo questo ci ha consentito di fare in quindici giorni quello che hanno fatto in anni. Devo anche dire che questo senso di responsabilità si è manifestato nell'affrontare i diversi temi nel corso della discussione, non modificando determinati punti, affrontando altre questioni con estremo senso di responsabilità e con grande spirito unitario, perchè da parte di tutti i partiti vi è stato un impegno corale a fare in modo che questa legge potesse essere varata.

Voglio ringraziare il sottosegretario, onorevole Angelini, che per conto del ministro Ruffolo ha seguito passo per passo questo provvedimento. Devo ringraziare tutti perchè credo, senza forzature e senza presunzione, che il testo di legge al nostro esame potesse certamente essere migliorato ancora, ma non avremmo mai finito perchè la perfezione non è di questo mondo e perchè vi è spazio per ulteriori perfezionamenti. Crediamo però di aver messo la Camera dei deputati in condizione di valutare il nostro testo, certamente accorgendosi innanzi tutto che non ne è stata stravolta l'intelaiatura, in secondo

luogo che determinati passaggi erano contenuti nella proposta della Camera e che, infine, i nostri emendamenti sono andati nel senso di rendere la legge più facilmente applicabile. Abbiamo bisogno che il provvedimento si traduca in realtà, abbiamo bisogno che i parchi vengano fatti e crediamo in questo senso di aver dato il nostro apporto responsabile. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, signori senatori, credo di dover sottolineare l'estrema importanza del fatto che il Senato della Repubblica, dopo un lavoro intenso e un impegno straordinario, possa oggi, nel giorno in cui si celebra San Francesco patrono del nostro paese, approvare un testo di legge così importante come quello sulle aree protette, un testo di legge che il nostro paese aspettava da anni, da quando il Ministro della pubblica istruzione nel 1921 lo presentò, da quando il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 lo previde, quindi, per quanto riguarda questa Repubblica, da almeno quindici anni. Il nostro paese aspettava una legge-quadro sulle aree protette che desse non soltanto spinta ad una politica protezionistica di ampio livello, ma che mettesse in qualche modo a regime alcuni nodi di rapporti istituzionali, di aspetti finanziari, di sistemi organizzativi che dovevano essere sciolti e risolti.

Il Senato in brevissimo tempo, dopo il lavoro della Camera, ha fatto tutto questo e io non posso che ringraziarlo. Vorrei esprimere a nome del Governo il mio personale ringraziamento al relatore, senatore Fabris, al cui equilibrio e alla cui saggezza dobbiamo il merito che i tempi sono stati rispettati. Voglio ringraziare anche il Presidente della Commissione e tutti i senatori che con grande sacrificio anche personale hanno voluto rispettare gli impegni e dare al paese il segno della funzionalità, dell'impegno e del lavoro parlamentare del Senato.

Il ruolo del Governo è stato in questi quattro anni, prima alla Camera poi al Senato, non per caso ma per libera scelta, un ruolo di impulso rispetto ad una iniziativa parlamentare che metteva in rilievo l'esigenza di un confronto e di un concorso di forze le più diverse. Abbiamo favorito che non solo dall'interno della maggioranza, che è stata compatta e impegnata su questo punto, ma che da più parti e da più forze presenti in Senato venissero non soltanto sostegni, ma miglioramenti concreti ad un progetto di legge che il Senato certamente ha migliorato. Il sostegno del Governo all'iniziativa parlamentare è stato e rimane importante. Noi, durante il dibattito, abbiamo messo in risalto un aspetto ed una esigenza della politica ambientalistica, rispetto all'iniziativa del Governo, di impulso su questa legge ma di pieno impegno nel paese nel campo della politica ambientale e della protezione della natura; un impegno cominciato nel 1988 con la legge finanziaria, proseguito con la legge n. 305 del 1989 sul programma di salvaguardia ambientale, che ha permesso al Governo di portare avanti una politica di protezione della natura che in breve tempo ha fatto colmare vuoti importanti e pone il nostro paese al livello dei paesi più avanzati.

Il Governo aveva aperto rispetto al paese un rapporto di debito. Istituendo i parchi sapevamo che alcuni settori limitati rimproveravano al Governo di creare «parchi di carta», di prendere un'iniziativa che aveva poi bisogno di una copertura legislativa, di una vera riforma che desse al Governo stesso strumenti organizzativi e finanziari, di qualità della protezione della natura, tutte cose necessarie e possibili solo con legge.

Dobbiamo dire che questo impegno del Governo, importante per sollecitare maggiore consenso e iniziativa nella società civile e nelle forze politiche, poggiava sulla fiducia che il Parlamento fosse in grado di rispondere all'esigenza di dare al nostro paese una riforma estremamente importante, quale è quella sulle aree protette.

Il Governo ha avuto – e ha fatto bene – fiducia nel Parlamento, nella convinzione che fossero maturi i tempi e vi fossero comprensione e forze all'interno del Parlamento italiano capaci di portare fino in fondo una riforma di così straordinario impegno e qualità.

Ebbene, questa fiducia trova oggi un riscontro effettivo. Con la politica che sulla base della finanziaria 1988 e della legge n. 305 del 1989 abbiamo portato avanti e con gli strumenti legislativi che verranno messi a disposizione attraverso il voto del Senato (e mi auguro tra breve tempo anche attraverso quello dell'altro ramo del Parlamento sugli emendamenti che qui sono stati approntati), crediamo possa essere colmata questa lacuna, per fornire al Governo anche le risorse finanziarie necessarie. Gli strumenti finora a disposizione sono stati inadeguati per una politica di grande livello, ma strumenti finanziari e organizzativi adeguati ci consentiranno di soddisfare esigenze largamente presenti nel nostro paese.

In breve, i punti salienti della normativa al nostro esame sono precisi ed importanti. Durante questi ultimi anni il Parlamento ha costruito una normativa che delinea un sistema di aree protette nazionali e regionali di pari dignità; si tratta di un sistema unitario dal punto di vista della normativa, dei contenuti protezionistici e della programmazione. Noi lo consideriamo un obiettivo importante che, attraverso il lavoro parlamentare della Camera e del Senato, ha trovato riscontro preciso nella legge.

In secondo luogo, vi è una cooperazione Stato-regioni che sta alla base della politica delle aree protette, eliminando quell'inopportuna contrapposizione che è andata a svantaggio e ad indebolimento della politica della protezione della natura in molte aree del nostro paese.

L'articolo 3, attraverso il comitato Stato-regioni, pone il rapporto di cooperazione Stato-regioni al centro e come motore di questa iniziativa e di questo sistema.

Apprezziamo il lavoro svolto dal Parlamento che su molti punti ha introdotto correzioni all'attuale normativa in modo da rendere più facile il rapporto Stato-regioni, fondato sul reciproco rispetto e sulla cooperazione e non sulla contrapposizione.

In questo ramo del Parlamento sono stati apportati dei miglioramenti per quanto riguarda la questione del regolamento, dove è stata prevista l'intesa tra Stato e regioni. Lo stesso vale per quanto riguarda la nomina del presidente del parco, stabilendo un'intesa tra lo Stato e le regioni non solo a statuto speciale, in un quadro di soluzione anche di

quei problemi che riguardano le regioni a statuto speciale, su cui in passato sono state registrate difficoltà e ritardi.

Si tratta quindi della cooperazione tra Stato e regioni – lo ripeto – come motore centrale di una politica coordinata di programmazione.

In terzo luogo, è stata prevista una programmazione organica delle aree protette, perchè il piano previsto dall'articolo 4, elaborato dal comitato Stato-regioni previsto dall'articolo 3, programma, attraverso una pianificazione triennale, la localizzazione di tutte le aree protette (terrestri, marine, statali, regionali) e finanzia non solo le aree protette nazionali ma anche i parchi regionali. Questo è l'aspetto importante da sottolineare, perchè il regionalismo non è portato avanti solo a parole ma con una politica concreta.

Un altro punto importante è costituito dal comitato di gestione dei parchi nazionali: un punto delicato, che ha rappresentato grandi difficoltà ma sul quale è stato possibile dare spazio non solo ai rappresentanti dello Stato e della comunità del parco (altro organo importante di raccordo con le popolazioni locali) ma anche a rappresentanti della scienza (le università e gli istituti scientifici di alto livello) e dell'associazionismo ambientale riconosciuto dallo Stato e presente nel Consiglio nazionale dell'ambiente. In questo modo si è realizzato un patto Stato-regioni-società civile che rappresenta una novità rilevante.

Infine sono stati previsti strumenti importanti e moderni per la pianificazione del territorio e dell'economia all'interno dei parchi. Il piano del parco, redatto nel rispetto delle normative territoriali, viene elaborato sul principio dell'intesa Stato-ente parco-comuni interessati; accanto ad esso è stato poi previsto un piano di sviluppo economico e sociale delle attività compatibili, a dimostrazione del fatto che i parchi non rappresentano zone del paese nelle quali non è possibile l'attività economica e lo sviluppo ma un modo nuovo e diverso di delineare lo sviluppo del paese, di prefigurare nuovi profili professionali, di potenziare l'occupazione nel rispetto dell'ambiente. In questo modo renderemo i parchi autonomi e autosufficienti, creatori di una ricchezza nuova e compatibile con il rispetto delle risorse ambientali.

Abbiamo altresì trovato – perchè non dirlo? – una soluzione adeguata ed equilibrata al nodo della caccia, sul quale spesso si è rotto l'equilibrio tra chi tutela l'ambiente e chi vede nella tutela dell'ambiente un sacrificio di consuetudini e tradizioni, quali quelle venatorie che sono contrassegno di culture popolari non trascurabili. Abbiamo perciò inteso confermare il divieto della caccia nei parchi nazionali e regionali: una loro contrapposizione, oltre a non consentire la creazione di parchi nazionali, avrebbe reso impossibile una pari dignità di queste aree protette. Si è ritenuto però di permettere all'interno dei parchi, alla luce di quella politica che è necessario condurre sotto il profilo ambientalistico, quegli abbattimenti selettivi e quei prelievi faunistici tesi al riequilibrio, che costituiscono il portato della cultura moderna, pena la creazione di situazioni assai difficili da gestire. Infatti nel parco dello Stelvio un eccesso di fauna impedisce, anche dal punto di vista naturalistico e faunistico, una corretta gestione. Abbiamo allora sancito questa disciplina per i parchi nazionali e regionali.

Con la normativa delle aree contigue abbiamo poi posto le premesse per un compromesso, non pasticciato, ma di alta qualità, tra chi

tutela la natura e chi vede nella caccia un'attività che, se regolata e in qualche modo messa sotto controllo, è compatibile con la protezione della natura.

Le cose da dire sarebbero ancora molte, ad esempio va aggiunto che attraverso la legge sulle aree protette abbiamo fatto anche una politica per il Sud. Nell'articolo che istituisce nuovi parchi abbiamo alimentato questa esigenza, che viene dalla Sardegna, dalla Campania, dalla Calabria, di nuovi parchi. Quello del Pollino è già stato istituito; l'Aspromonte lo sarà e l'Alta Murgia è stata inserita tra le aree di riferimento. È una politica, quella delineata, non fabbricata e orientata dal centro, ma che corrisponde ad una realtà e – perchè non dirlo? – ad un'esigenza e a un interesse realmente espressi dalle popolazioni che hanno sperimentato e subiscono, in certe zone del Sud, le scorie di un malinteso sviluppo industriale e che vedono nella politica di protezione della natura e nella istituzione di parchi nazionali l'occasione storica di promozione e di vero sviluppo compatibile.

Abbiamo poi chiuso questioni di difficoltà e di contrapposizione, quale quella venutasi a creare nel delta padano. In proposito, al di là delle contrapposizioni formalistiche, abbiamo permesso alle regioni Veneto ed Emilia Romagna, d'intesa col Ministro dell'ambiente, di istituire un parco interregionale, alla sola condizione che i contenuti naturalistici della protezione, l'organizzazione e la perimetrazione siano il risultato di un impegno e di un lavoro comune. Al riguardo assicuro al Senato che il Ministero dell'ambiente sarà molto attento e rigoroso.

È stato fatto allora un buon testo ed un buon lavoro; possiamo esserne orgogliosi. Il Parlamento, anche con l'impulso del Governo, ha raggiunto un risultato importante di cui ci assumiamo la responsabilità politica.

Ci auguriamo – ed il Governo si impegnerà per questo – che nel prosieguo dei lavori la Camera possa recepire le modifiche apportate (che non sono intervenute sui punti fondamentali del provvedimento, che rimangono fermi nell'impalcatura predisposta dalla Camera), le quali hanno prodotto miglioramenti significativi che rendono il testo più rigoroso e leggibile per il cittadino che deve vedere in questa legge una riforma e uno strumento importante di politica ambientalistica.

Auspico allora l'approvazione più larga possibile del provvedimento da parte di questo ramo del Parlamento, così come più largo possibile è stato il consenso e mi auguro che entro quest'anno il provvedimento sulle aree protette possa diventare legge dello Stato. (*Applausi dal centro e del senatore Boato*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'ambiente.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente prendo la parola per aggiungere pochissime parole a quelle del Sottosegretario, prima di tutto per un ringraziamento doveroso al relatore, senatore Fabris, per la saggezza, l'equilibrio e la responsabilità dimostrati che hanno permesso a questo faticoso testo di entrare in porto sia pure a prezzo di sofferenze che conosciamo ed apprezziamo. Desidero poi ringraziare il presidente Pagani che ha pilotato in modo impeccabile e serratissimo i lavori della Commissione e tutti i colleghi senatori,

sottoposti ad uno *stress* molto duro e contemporaneamente molto generosamente sofferto. Naturalmente poi vorrei ringraziare il sottosegretario Angelini che ha avuto il difficile privilegio di battezzare questa legge prima come promotore, relatore alla Camera e poi dai banchi del Governo.

Sappiamo bene che non si tratta di una legge nè facile nè unanimemente convergente nei propositi iniziali bensì di un provvedimento controverso che implica un compromesso talvolta difficile su un'area politica ardua, non solo in Italia ma in tutto il mondo, attraversata da conflitti ideologici ed anche da interessi pragmatici. I compromessi, di solito, lasciano tutti più o meno scontenti; l'importante è che la loro somma algebrica tenda allo zero, ma soprattutto che i benefici di una legge così rilevante e così impegnativa superino largamente gli inconvenienti ed i conflitti. Ebbene, da questo punto di vista mi pare non vi sia dubbio su un giudizio altamente positivo d'insieme sulla legge che il Senato si appresta a votare. E la prima e fondamentale ragione di tale giudizio è che la legge interrompe un'isteresi storica di più di mezzo secolo nell'ordinamento dei parchi e delle aree protette in questo nostro paese.

Altri fondamentali motivi sono già stati illustrati ed io non aggiungerò altre parole a quelle pronunciate dal Sottosegretario. Vorrei semplicemente ricordare che con questo provvedimento si apre una possibilità di protezione in Italia nei confronti di aree naturali che, dal 3 per cento iniziale, sfiorerà quel 10 per cento che è considerato come uno *standard* internazionale minimo ma anche ottimale.

In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che si possa dire che fatta la legge – spero che la Camera possa votarla al più presto – occorre fare i parchi e sono sicuro che nel realizzarli e non soltanto nel parlarne si risolveranno molti conflitti e si supereranno molte difficoltà. Questa è forse la principale virtù di una legge che, non fosse altro per il pluridecennale tempo di maturazione, possiamo, a giusto titolo e senza enfasi alcuna, definire storica. (*Applausi dalla sinistra, dall'estrema sinistra, dal Gruppo federalista europeo ecologista e dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del testo unificato dei disegni di legge, che, approvato articolo per articolo dalla 13ª Commissione permanente in sede redigente, è il seguente:

TITOLO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità e ambito della legge)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta princìpi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette,

al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonchè di attività ricreative compatibili;

d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2.

(Classificazione delle aree naturali protette)

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente

rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453.

7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le stesse.

8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

Art. 3.

(Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette)

1. È istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato «Comitato», costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.

4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;

b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonchè le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.

7. È istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominatata «Consulta», costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipen-

denti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991.

Art. 4.

(Programma triennale per le aree naturali protette)

1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato «programma», sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato:

a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;

b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;

c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;

d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonchè per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree;

e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

3. Il programma inoltre fissa criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.

4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.

5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.

7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonchè per attività di informazione ed educazione ambientale.

9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'articolo 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'articolo 15, nonchè per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994.

Art. 5.

(Attuazione del programma; poteri sostitutivi)

1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari *ad acta*.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.

3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

Art. 6.

(Misure di salvaguardia)

1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonchè dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonchè le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7.

3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza,

il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo11.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7.

(Misure di incentivazione)

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25:

a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali nei campi di interesse del parco;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonchè interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

TITOLO II

AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI

Art. 8.

(Istituzione delle aree naturali protette nazionali)

1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.

4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.

5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.

7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.

Art. 9.

(Ente parco)

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

2. Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) la Comunità del parco.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione o le regioni interessate, scelti tra persone particolamente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;

c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;

d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.

5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente.

6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente ed eventualmente una giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.

7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14, elabora lo statuto dell'Ente parco, che è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione.

9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.

10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.

11. Il Direttore del parco è nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di «Direttore di parco» istituito presso il Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque per non oltre due anni, il predetto contratto di diritto privato può essere stipulato con soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale, anche se non iscritti nell'elenco.

12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco.

Art. 10.

(Comunità del parco)

1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:

a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;

b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;

c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;

d) sul bilancio e sul conto consuntivo.

3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.

4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. È convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.

Art. 11.

(Regolamento del parco)

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;

e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;

g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;

h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di *handicap* e anziani.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi *habitat*. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonchè l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonchè l'asportazione di minerali;

c) la modificazione del regime delle acque;

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;

e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

g) l'uso di fuochi all'aperto;

h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera *a*) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta e previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.

Art. 12.

(Piano per il parco)

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato «piano», che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;

c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di *handicap* e agli anziani;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche;

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonchè interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonchè di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.

4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera *d*) del medesimo comma 2, emana il

provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.

5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario *ad acta*.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Art. 13.

(Nulla osta)

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

Art. 14.

(Iniziative per la promozione economica e sociale)

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le

iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonchè l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di *handicap*.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

Art. 15.

(Acquisti, espropriazioni ed indennizzi)

1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.

2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di princìpi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto

da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.

3. L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.

5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere *a*) e *b*), salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della tramissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità.

Art. 16.

(Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali)

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni e integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonchè le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.

4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.

Art. 17.

(Riserve naturali statali)

1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i princìpi contenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono vietati in particolare:

a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;

b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.

Art. 18.

(Istituzione di aree protette marine)

1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

Art. 19.

(Gestione delle aree protette marine)

1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonchè l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;

e) la navigazione a motore;

f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

4. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della

marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Art. 20.

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 21.

(Vigilanza e sorveglianza)

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonchè di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7.

TITOLO III

AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI

Art. 22.

(Norme quadro)

1. Costituiscono princìpi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25;

c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;

d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai princìpi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;

e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono princìpi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.

6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.

Art. 23.

(Parchi naturali regionali)

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *a*), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonchè i princìpi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonchè con comunioni familiari montane.

Art. 24.

(Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale)

1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della comunità del parco.

2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.

3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

Art. 25.

(Strumenti di attuazione)

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.

4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

Art. 26.

(Coordinamento degli interventi)

1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonchè dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonchè le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.

Art. 27.

(Vigilanza e sorveglianza)

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree

naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 28.

(Leggi regionali)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29.

(Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta)

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

Art. 30.

(Sanzioni)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire

50 milioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 25 milioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 2 milioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'articolo 17, comma 2.

Art. 31.

(Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale)

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'*ex* Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'*ex* Azienda di Stato possono

essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. La gestione delle riserve naturali istituite su proprietà dello Stato, che ricadano o vengano a ricadere per effetto dell'istituzione di nuovi parchi nell'ambito di un parco nazionale, spetta all'Ente parco. L'affidamento è effettuato mediante provvedimento di concessione predisposto dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In caso di mancata intesa si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro due anni dall'istituzione dell'Ente parco. Le riserve biogenetiche ed i territori dalle riserve parziali destinati ad attività produttive sono affidati alla gestione del Corpo forestale dello Stato.

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 32.

(Aree contigue)

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.

4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

Art. 33.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.

Art. 34.

(Istituzione di parchi e aree di reperimento)

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);

b) Gargano;

c) Gran Sasso e Monti della Laga;

d) Maiella;

e) Val Grande;

f) Vesuvio.

2. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei, Gennargentu e isola dell'Asinara. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonchè le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad

un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai princìpi di cui all'articolo 9.

4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.

5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.

6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;

b) Etna;

c) Monte Bianco;

d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);

e) Tarvisiano;

f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);

g)Partenio;

h)Parco-museo delle miniere del l'Amiata;

i) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);

l) Alta Murgia.

7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare opportune misure di salvaguardia.

8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.

10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.

Art. 35.

(Norme transitorie)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai princìpi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di

entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai princìpi generali della presente legge.

2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonchè della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonchè di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del CIPE del 5 agosto 1988, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3.

5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'articolo 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.

6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.

8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.

9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.

Art. 36.

(Aree marine di reperimento)

1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:

a) Isola di Gallinara;

b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;

c) Secche di Torpaterno;

d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;

e) Costa degli Infreschi;

f) Costa di Maratea;

g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);

h) Costa del Monte Conero;

i) Isola di Pantelleria;

l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;

m) Acicastello - Le Grotte;

n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);

o) Capo Spartivento - Capo Teulada;

p) Capo Testa - Punta Falcone;

q) Santa Maria di Castellabate;

r) Monte di Scauri;

s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;

t) Parco marino del Piceno;

u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «regno di Nettuno»;

v) Isola di Bergeggi;

z) Stagnone di Marsala;

aa) Capo Passero;

bb) Pantani di Vindicari;

cc) Isola di San Pietro;

dd) Isola dell'Asinara;

ee) Capo Carbonara.

2. La Consulta per la difesa del mare può, comunque, individuare, ai sensi dell'articolo 26 della legge 12 dicembre 1982, n. 979, altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine.

Art. 37.

(Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis*. Sono altresì deducibili:

a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui al primo comma dell'articolo 2 della medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonchè allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera *c*) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonchè gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera *a*), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2-*bis* del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinchè siano perseguiti gli scopi per i quali le

erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari».

2. È deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2-*bis* dell'articolo 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purchè detti immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge n. 312 del 27 giugno 1985 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

3. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512, sono accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge n. 1497 del 1939 effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la conservazione di dette cose.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali».

5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti finanziari del presente articolo.

Art. 38.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

6. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 18, comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 10, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 11, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 8, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corripondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 9, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3, dell'articolo 4, comma 9, dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 34, comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni successivi al triennio 1991-1993 saranno rimodulati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Passiamo alla votazione finale.

PAGANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, se siamo qui a discutere e – auguriamoci – ad approvare questa importante legge questa mattina, prima dell'inizio della sessione di bilancio e quindi con la possibilità di vederla operante in questa legislatura, lo dobbiamo all'eccezionale sforzo che riteniamo abbia compiuto la 13ª Commissione. Essa, infatti, in pochissimi giorni ha tenuto ben sedici sedute, per un totale di 34 ore di lavoro; non voglio fare statistiche, ma vorrei far presente che in questi giorni anche l'Assemblea è stata grandemente impegnata e quindi possiamo veramente dire di essere stati occupati *full time* su questo provvedimento. E se ciò è stato possibile, mi sia consentito ringraziare innanzi tutto il relatore – al quale sono già state rivolte parole di riconoscimento, per la sua saggezza, la sua pazienza ed il lavoro svolto e a cui voglio rivolgere, a nome di tutta la Commissione, il mio più vivo apprezzamento – e poi i colleghi e, in particolare, i funzionari e il personale tutto che si è sacrificato oltre l'orario ordina-

rio di lavoro, cioè anche nelle ore notturne (*applausi del Ministro, del relatore e del senatore Boato*) perchè quando noi terminavamo i nostri lavori, loro dovevano trattenersi ancora a stendere i resoconti, a perfezionare e limare il testo. Quindi, credo che veramente vada dato atto e riconoscimento di questo impegno straordinario.

Salutiamo dunque con soddisfazione questo risultato raggiunto, questa tappa importante che vedrà, come è auspicabile e come si attende, l'approvazione da parte del Senato. Durante i nostri lavori siamo stati sollecitati in termini talora perentori, in particolare da associazioni ambientalistiche e da chi è interessato all'approvazione di questa legge, a una lettura sommaria senza addentrarci nel merito. Sono stati degli inviti perentori che abbiamo respinto e che respingiamo ancora come offensivi della nostra dignità, di quella della Commissione territorio e del ruolo del Senato.

Non abbiamo quindi operato una rilettura asettica del testo che ci proveniva dalla Camera dei deputati ed abbiamo svolto un attento esame di quel testo apportandovi delle modifiche notevoli, a nostro avviso migliorative. Tali modifiche vanno nella direzione di rendere il provvedimento il più applicabile possibile, nella convinzione che i parchi potranno decollare se avranno il consenso delle popolazioni interessate, nella convinzione che se avessimo licenziato un testo eccessivamente vincolistico saremmo incorsi nel pericolo in cui sono incorse già troppe altre leggi italiane, le cosiddette «leggi colte», cioè il pericolo di non essere applicabili. Ricordo per tutte la legislazione urbanistica italiana, che ha prodotto forse molti più danni che benefici proprio per questo suo aspetto eccessivamente vincolistico che ne ha reso difficile l'applicazione.

Il senso dell'operato del sottoscritto e del Gruppo socialdemocratico che rappresento, ma credo dell'intera Commissione di merito, è stato quello di rendere il provvedimento il più agibile possibile nella convinzione che altrimenti avremmo approvato una legge forse lodata dal punto di vista teorico, ma che non avrebbe trovato applicazione pratica. Ci siamo impegnati sul piano istituzionale, su un terreno molto difficile, al fine di regolare i rapporti tra questo nuovo ente e le altre istituzioni già esistenti, cui esso in certa misura si sovrappone ed è sovraordinato; una situazione che può provocare conflitti di competenza di grande rilievo con regioni, province e comuni. Ci siamo sforzati di rendere questi conflitti il meno pesanti possibile.

Vi sono dei problemi di adeguamento alla legge n. 142 del 1990, soprattutto nel settore urbanistico, dove una legislazione già molto complessa viene ulteriormente complicata dalla presenza di questo nuovo problema. Sul piano governativo emergono conflitti di competenza tra il Ministero dell'ambiente e quello della marina mercantile; ci siamo sforzati di dirimerli ove possibile anche se deve essere il Governo ad agire in tal senso al suo interno.

Infine, abbiamo cercato di agire soprattutto sul piano del consenso da parte delle popolazioni interessate. Senza di esso i parchi non decolleranno. In questo senso abbiamo, ad esempio, ristretto il campo di prelazione che il testo proveniente dall'altro ramo del Parlamento assicurava all'ente parco nei confronti delle proprietà private. Ci sembra di essere riusciti a precisare maggiormente e a regolamentare

meglio gli aspetti della caccia, dei prelievi e della selezione della fauna. Abbiamo cercato di ottenere un maggior coinvolgimento delle regioni e degli enti locali. Voglio ricordare le intese tra Stato e regioni (tutte le regioni, non solo quelle a statuto speciale) per l'elezione del presidente dell'ente parco e l'estensione della compartecipazione dei parchi regionali ai finanziamenti statali.

Nonostante ciò, riteniamo che il provvedimento sia un po' troppo perfezionista, volendo passare dal nulla ad un tutto troppo perfetto. Probabilmente, se avessimo fatto un procedimento di approssimazione successiva già nell'interno della legge, forse avremmo ottenuto qualche norma più facilmente applicabile. Vuol dire che questa fase di rodaggio la verificheremo durante la prima applicazione della legge e che questo porterà certamente qualche scompenso.

Vorrei terminare ricordando un aspetto che non trova la nostra adesione e che riguarda in particolare le aree di reperimento. Vi è stata una lunga discussione in Commissione circa l'utilità o meno di inserire le aree di reperimento che, in buona sostanza, sono una lista d'attesa in cui vengono iscritte iniziative che non hanno avuto un'adeguata istruttoria e che sono state spesso frutto di spinte localistiche esercitate all'interno del Parlamento.

Riteniamo che con questa lista d'attesa, che vede coinvolto un numero eccessivo di aree, legittimeremo, da parte delle popolazioni, aspettative che fatalmente saranno poi disattese e quindi creeremo delusioni; sviliremo così il significato della legge per voler dare una risposta evasiva (e quindi una non risposta) a spinte localistiche. In particolare, ci spiace che da questa lunga lista d'attesa non dico siano state escluse, ma comunque non abbiano potuto avere adeguato rilievo talune iniziative che la 13ª Commissione del Senato, con disegni di legge particolari, aveva tenuto presenti. Mi riferisco, ad esempio, all'isola dell'Asinara.

SPECCHIA. L'isola dell'Asinara è stata inserita.

PAGANI. Lo so che è inserita, come pure Porto Selvaggio. La 13ª Commissione del Senato ha dato particolare rilievo ed attenzione a queste aree e ha fatto delle indagini, ma non ha potuto trovare alcuna collocazione particolare che mettesse in rilievo lo stato di istruttoria che era stato raggiunto. Questo è stato conseguenza forse dei tempi affrettati con cui abbiamo condotto i lavori, che certamente non inficiano la validità generale della legge, che, ripeto, avremmo voluto forse un po' più semplice, meno complessa, ma che comunque rappresenta un passo importante. La consideriamo quindi un fatto positivo, che costituisce la prima fase di un programma di cui diamo atto al ministro Ruffolo di essere stato il primo propugnatore; un programma forse un po' ambizioso, ma che certamente l'Italia non può non realizzare se vuole essere nel novero delle nazioni progredite e avanzate: un programma di tutela ambientale che voglia almeno raggiungere la copertura del 10 per cento del territorio nazionale.

In questo quadro e con queste limitazioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico. (*Applausi dal centro, dalla sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

CUTRERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, a nome del Gruppo socialista, desidero esprimere soddisfazione per il provvedimento che sta per essere approvato da questo ramo del Parlamento.

Condivido totalmente il parere espresso dal Ministro dell'ambiente laddove egli ha detto potersi esprimere a questo riguardo un giudizio altamente positivo che, a nostro avviso, permette di collocare il provvedimento in una visione nuova, moderna e attualizzata della evoluzione della cultura ambientale nel nostro paese. Noi poniamo questo risultato accanto a quello conseguito in questo stesso ramo del Parlamento, e poi alla Camera, con la legge per la tutela del suolo approvata in questa legislatura. Confidiamo che questa diarchia di provvedimenti importanti possa essere a breve completata con l'approvazione della legge sul regime dei suoli, convinti come siamo che il problema ambientale investe la totalità del territorio nazionale, sia nelle aree scoperte, sia nelle aree urbane.

Diciamo quindi con convinzione sì a questa legge, esprimendo e condividendo i ringraziamenti e i compiacimenti per il lavoro del relatore, paziente, prudente ed efficace, e della intera Commissione, ben condotta e presieduta dal suo Presidente, e per la rappresentanza del Governo, che non ha fatto mancare un pungolo costruttivo su ogni passo del disegno di legge. Diciamo anche che questa apertura costituisce rispetto agli intendimenti iniziali una evoluzione, un passo avanti importante. A noi sembra che il disegno di legge, come licenziato dal Senato, abbia un merito fondamentale: quello di definire il passaggio chiaro dall'intendimento iniziale di proporre una legge per i parchi nazionali ad una legge per la protezione dell'intero sistema delle aree di rilevanza naturale nel nostro paese, comprendendo quindi parchi nazionali, parchi regionali, parchi marini e riserve naturali di terra e di mare. Questo complesso intervento di sistemazione territoriale ci sembra il punto fondamentale, forte e positivo della legge. Di qui anche la soddisfazione, che voglio esprimere senza riserve, per il fatto che l'altro ramo del Parlamento, durante l'*iter* istruttorio che ha compiuto, ha tenuto conto in modo aformale, atecnico ma preciso delle norme che il Gruppo socialista ha proposto in questo ramo del Parlamento con il disegno di legge n. 1647, che nel testo si intende compreso, relativo alle norme in materia di parchi naturali e regionali. Abbiamo il piacere di constatare che quelle norme sono state largamente riprese nel testo finale, così che oggi ci troviamo di fronte ad un complesso normativo che racchiude disposizioni sui parchi nazionali e sui parchi regionali tali da recuperare le istanze a nostro parere più avanzate che vengono da parti diverse del paese.

Ciò permette di condividere anche la proposizione avanzata dal Sottosegretario, secondo cui con questo sistema complementare di categorie di parchi nazionali e regionali si può dare un impulso più efficiente alla politica delle aree protette nelle zone meridionali con i parchi nazionali ed eventualmente, se opportuno, giusto e coincidente con le attese della gente, dei parchi regionali in altre zone del paese.

Questa sembra saggezza e non visione illuminata di gerarchie sovrapposte. Vorrei tuttavia fare ancora due riflessioni, una in termini positivi e una in termini critico-negativi.

Per quanto riguarda la valutazione in termini critico-negativi, rileviamo quattro punti della legge che lasciano insoddisfatti, anche se l'insoddisfazione è temperata dal successo politico-culturale proprio della legge. In primo luogo vi è l'insoddisfacente (lo dico per l'azione del Governo, quando sarà il momento di dare attuazione alla legge) situazione dei rapporti tra tutela ambientale e protezione urbanistica. Questa è una legge che affronta i grandi spazi in un territorio urbanizzato come quello del nostro paese, dove il contrasto, il conflitto tra tutela ambientale e realtà urbana degli aggregati inseriti in quegli spazi sarà inevitabile. Di qui la distinzione dei rapporti fra aree urbane e aree non urbane, fra tutela esterna ai centri abitati e tutela interna. Gli affermati rapporti costituzionali di autonomia intorno alla difesa e alla rappresentanza dei comuni non sembrano a nostro parere sufficientemente tutelati. Questo potrà dar luogo a dissensi, a scontri, a difficoltà e non ci dovremo meravigliare dei ritardi che colpiranno la politica ambientale per non aver saputo – e non aver voluto – definire in termini precisi le responsabilità delle autonomie comunali nella tutela urbanistica dei propri territori; parlo di urbanistica nel senso dell'edilizia e dello sviluppo delle città.

Il secondo elemento critico, secondo noi (non abbiamo presentato emendamenti e quindi è sempre una apposizione di pensiero), riguarda l'aver voluto prevedere nel Comitato direttivo degli organismi di gestione anche la presenza delle università. Chi ha condotto con me battaglie ambientali sa quanto rispettiamo e quanta importanza diamo e daremo al pensiero scientifico, ma una cosa è il pensiero scientifico in sede di consulenza e altra cosa è il pensiero scientifico in sede decisionale e politica, soprattutto quando, come in questo caso, si devono affrontare problemi ambientali e urbanistici sui quali quelle provenienze scientifiche di settore, spesso paralizzanti nella diversificazione di culture frazionate, saranno di ostacolo e non di aiuto per raccogliere il consenso delle popolazioni locali.

Il terzo elemento, a mio parere importante e che raccoglie la critica avanzata dal presidente Pagani, è la assurda classificazione data alle aree di futuro reperimento prioritario dei parchi, assurda perchè antiambientale e perchè restringe le possibilità di tutela di zone di grandissimo pregio. Abbiamo fatto una classificazione velleitaria da modello geografico De Agostini di situazioni che non abbiamo valutato, che non conosciamo, che non abbiamo studiato e rispetto alle quali abbiamo dichiarato delle priorità che finiranno con il ritardare ed escludere altre aree che rispondono ad altre future attese del paese.

Ciò è grave: lo dico a nome di chi non ha esercitato alcuna pressione, di chi non ha avuto protettori e ambasciatori, soprattutto nell'altro ramo del Parlamento. Credo che questo sia un momento di regresso della politica ambientale. Andava bene istituire i parchi e lasciare all'azione di programma lo sviluppo successivo, ma è contraddittorio prevedere il programma, le aperture, la possibilità di inserimento, chiedere che nel programma abbia priorità l'intesa con le regioni e poi dare già per acquisite alcune selezioni territoriali che, a

nostro parere, tra l'altro abbiamo difficoltà a distinguere, anche nella loro riconoscibilità geografica.

Ecco perchè abbiamo svolto una critica serrata, che però non ha trovato seguito, su questo punto.

Il quarto elemento critico che ci sembra rilevante concerne il fatto che, nel complesso, occorrerà rivedere le posizioni troppo rigide del programma per assicurare al programma triennale una sua snellezza e una sua possibilità di operatività rispetto alle esigenze della gente, laddove matureranno nuove attese di protezione, di cultura e di inserimento. Già ci accorgiamo che nella serratezza di questa nostra discussione, che ha impedito la costituzione di un Comitato ristretto a causa dei tempi, ci siamo trovati probabilmente a fare i conti con degli equivoci – voglio fermarmi a questa espressione – di fronte ad ipotesi di territori che meritavano avanzamenti e riconoscimenti molto più rilevanti e non le esclusioni che abbiamo operato ingiustamente in una selezione arbitraria e troppo spesso discrezionale.

E vengo ad alcune osservazioni di carattere invece positivo a chiusura di tanto apprezzamento. Innanzi tutto, il rapporto con la caccia ha trovato a mio avviso un grande soddisfacimento per le attese ambientaliste. La dizione che abbiamo usato, cioè l'equiparazione tra i regimi giuridici – abbiamo cercato di inserirla non solo per la caccia ma in tutte le norme – dei parchi nazionali e regionali, sottintende la tesi che il Gruppo socialista ha sempre cercato di affermare: l'equiordinazione fra i due istituti. A tale proposito, abbiamo presentato emendamenti, che sono stati accolti, per il rafforzamento delle sanzioni anche penali e per il rispetto dei princìpi dell'ambiente nei parchi regionali. Abbiamo introdotto il principio, che in un primo tempo si era dimenticato, dell'affermazione del «danno ambientale» sia per i parchi nazionali, sia per quelli regionali. Abbiamo introdotto una modifica sostanziale, qui al Senato, sul programma, inteso come strumento generale che comprende parchi nazionali, parchi regionali e distribuzione delle risorse, escludendo la distribuzione a pioggia dei contributi e di sovvenzioni al di fuori del sistema dei parchi classificati. Tutto ciò rappresenta un contributo positivo offerto dal lavoro posto in essere dai due rami del Parlamento, in aggiunta ad un altro elemento più specifico, sul quale devo soffermarmi per la pressione che è stata esercitata su ciascuno di noi – e giustamente – da attese di esponenze diverse. Parlo del Delta del Po, di una questione davanti alla quale ciascuno di noi si pone in atteggiamento rispettoso, problematico e riflessivo.

Credo sia importante ricordare al Parlamento come il Gruppo che rappresento abbia ricevuto centinaia di sollecitazioni da parte di ambientalisti per il parco nazionale e decine, ancora oggi, di sollecitazioni da parte di sindaci della zona per il parco interregionale.

Noi vogliamo ed abbiamo voluto superare ogni nominalismo del parco del Delta; vogliamo riconoscerne i valori assoluti e prioritari di interesse generale e quindi nazionale. Riteniamo che all'interesse nazionale possano cooperare le regioni Emilia e Veneto, come previsto da tanto tempo. Con un emendamento presentato dal nostro Gruppo, abbiamo introdotto una novità: porre un termine preciso all'azione delle regioni, che confidiamo responsabili. Il termine è di due anni e una volta scaduto il parco sarà avocato alla competenza nazionale, non

perchè muteranno i valori che già fin d'ora sono di rilevante interesse generale, ma perchè abbiamo anche appoggiato con convinzione la proposta che l'intesa interregionale debba vedere la partecipazione del Ministero dell'ambiente, proprio per garantire che con la soluzione data per il biennio vi sia il soddisfacimento di attese nazionali di grande importanza per la tutela della avifauna e dei territori di valore naturalistico inseriti nel Delta padano.

Se noi opereremo in modo da capire come questo meccanismo, al di là dei nominalismi, permetta una composizione concertata di interessi a confronto, avremo fatto una operazione politica di grande responsabilità e positiva e avremo cercato di venire incontro alle attese dei sindaci della zona, che avrebbero potuto apparire penalizzati proprio da quella impostazione non sufficiente dal punto di vista urbanistico che prima ho rilevato essere propria dei parchi nazionali.

Abbiamo dato però al mondo ambientalistico una prospettiva di partecipazione, di presenza, di raggiungimento di risultati, una prospettiva che il Gruppo socialista ha sempre riconosciuto al movimento ambientalistico con il doveroso ossequio che si ha nei confronti di chi si batte per portare avanti battaglie giuste di progresso civile nel nostro paese. (*Applausi dalla sinistra, dal centro, dal centro-sinistra, dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista. Congratulazioni*).

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Signor Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare le generazioni di parlamentari che per tanti anni hanno cercato di recare in porto questa legge. Se questa legislatura avesse avuto la virata anomala dei quattro anni, di nuovo la legge sarebbe naufragata, nonostante sia importantissima ed quilibrata.

In questi anni in cui lo Stato non è intervenuto legislativamente è andata avanti la distruzione della natura in modo indiscriminato, qualche volta anche con la complicità sia dello Stato centralistico sia degli enti locali. Negli ultimi anni è cresciuta la coscienza ambientale e anche per questa ragione siamo qui, oltre che per lo stimolo politico-culturale del Ministro e, nel caso della nostra Commissione, per l'equilibrio dimostrato dal senatore Fabris e la tenacia – a volte dilagante – del Sottosegretario.

I punti di riferimento nella discussione sono stati rappresentati dai parchi all'estero e dalle norme costituzionali.

I parchi all'estero sono di diversa natura. E noi, volendo recuperare un ritardo, oggi abbiamo un maggior numero di parchi rispetto agli altri paesi europei e di diversa qualità. I parchi all'estero sono di proprietà piena dello Stato – mentre da noi non è così – ed hanno dimensioni più contenute: vengono cioè considerati grandi quando sono di duemila ettari, mentre noi abbiamo istituito parchi che arrivano anche a 150.000 ettari.

La Corte costituzionale aveva riconosciuto, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 616, la competenza in materia di parchi sia allo Stato sia alle regioni; ebbene, ritengo che il testo

corrisponda a quelle indicazioni ed inoltre rispetti il lavoro svolto alla Camera dei deputati per distinguere le competenze tra Stato e regioni. (*Comitato Labriola*) Ma veniamo al testo.

Il testo che abbiamo ricevuto dalla Camera dei deputati è stato modificato. Come Gruppo del Partito democratico della sinistra, abbiamo cercato di modificarlo fondamentalmente in una direzione: aumentando le competenze e quindi il riconoscimento del ruolo delle regioni. Infatti, in qualche caso esse non erano sufficientemente riconosciute: ad esempio, il presidente era nominato dal Ministro sentite le regioni. Molto più giusto e saggio sarebbe stato farlo eleggere dall'organismo; comunque, è equilibrato il fatto che la nomina avvenga «d'intesa».

Vi erano delle posizioni non giuste: ad esempio, i cinque rappresentanti degli enti locali eletti dalla comunità del parco dovevano dimostrare di avere competenze ambientali. Ma un sindaco è un sindaco e quindi, come tale, interprete di esigenze complessive; non doveva perciò dimostrare assolutamente di essere competente nelle questioni ambientali e giustamente è stata modificata la norma.

Vi era poi una sollecitazione che veniva dal Gruppo socialista della Camera dei deputati, relativa alla pari dignità dei parchi nazionali e dei parchi regionali. Abbiamo ottenuto che il 50 per cento delle risorse vada ai parchi regionali.

Vi erano delle sanzioni eccessive; veniva infatti previsto l'arresto per chi, anche casualmente, entrasse in un parco nel quale vi fosse divieto di ingresso. Giustamente sono state eliminate quelle norme penali che non corrispondevano nè alla logica della depenalizzazione diffusa in altri campi, nè, tanto meno, alla gravità del fatto commesso.

Vorrei peraltro precisare, prima che sfugga, che all'articolo 30 del testo distribuito c'è un errore. Al primo comma, infatti, è scritto: «Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda...» anzichè: «... fino a dodici mesi o con l'ammenda...». Vorrei far notare, cioè, che vi è stato un errore di trascrizione.

PRESIDENTE. Quella distribuita è una bozza non corretta. La sua osservazione costituisce comunque un motivo ulteriore per procedere rapidamente alla sua correzione.

ANDREINI. Il collega Cutrera sosteneva che vi è una certa casualità nelle aree di reperimento. La cosa è vera; c'era pure il rischio – e lo abbiamo sottolineato – che indicare le aree di reperimento di possibili futuri parchi potesse mettere in moto subito, in previsione o di un accresciuto valore di un'area del parco o del timore di non poter più costruire, meccanismi speculativi. Era un pericolo reale. Credo però che l'emendamento voluto dal nostro Gruppo, teso ad introdurre immediatamente anche norme di salvaguardia per le aree di reperimento, possa impedire che questi fenomeni negativi si verifichino.

Credo, ad esempio, che sia stato importante l'aver inserito l'Alta Murgia. Senza norme di salvaguardia, in quell'area stanno infatti andando avanti interventi, da parte delle regioni, che riguardano depositi militari, discariche e trasferimenti di stalle che si spostano lì dalla Valle Padana. Mi sembra dunque che questo inserimento sia importante.

Voglio ora aggiungere qualche parola relativamente alla mia terra, al Po. Credo che in proposito sia stata data una soluzione giusta, non ideologica nè nominalistica, corrispondente – lo dico per chi ha il timore di essere provinciale – a quanto avviene in Francia per la Camargue; il parco del Rodano è infatti un parco regionale. Il giusto equilibrio che abbiamo trovato tra il ruolo del Ministro dell'ambiente e quello delle regioni consentirà di intervenire a favore di quell'area fortemente antropizzata, in cui la natura si intreccia con la storia più che altrove. Quella zona infatti è ritornata naturale solo con la guerra, quando i tedeschi decisero di aprire le idrovore per impedire lo sbarco degli alleati e le acque conquistarono tutto il Delta. È un territorio che ha visto il ruolo determinante della popolazione nell'arginatura, nelle bonifiche e in quant'altro, così come ha visto gli interventi negativi, compiuti soprattutto dallo Stato, relativi alla centrale termoelettrica nella parte veneta. Mi sembra allora che la soluzione che abbiamo trovato sia giusta.

C'è poi un problema delicato che pure è stato messo in evidenza, il problema cioè del regolamento e del piano del parco. Nel testo della Camera il regolamento aveva un ruolo quasi superiore a quello del piano del parco, tanto è vero che per esso non era prevista l'intesa con le regioni. Anche questo punto però è stato superato.

Sul piano del parco credo che in futuro sorgeranno questioni. Nella lettera *d*) dell'articolo abbiamo previsto le aree nelle quali vi è un'alterazione per interventi antropizzati. Non riesco a capire se nelle alterazioni per interventi dell'uomo possano o meno venire compresi anche i centri urbani, che sono frutto della storia. Lo dico perchè probabilmente domani su questo gli avvocati andranno a nozze.

Volevo poi soffermarmi brevemente sul problema della gerarchia degli strumenti urbanistici. Il piano del parco, è vero, è preminente. Avremmo preferito, però, che anzichè il verbo «sostituire» si fosse usato il verbo «prevalere». «Sostituire» vuol dire, infatti, che gli altri strumenti urbanistici (piani regolatori e piani particolareggiati) decadono. Non vorrei allora che qualcuno pensasse che le risorse iniziali per il parco debbano venire spese per una progettazione generalizzata con la quale si interviene anche nella modifica degli strumenti urbanistici dei centri urbani.

BOATO. Ma l'espressione che lei giustamente critica è stata tolta. È una conquista che abbiamo ottenuto.

ANDREINI. Il verbo «prevalere» però non è passato nella variante, in cui si diceva: «ove in contrasto».

Ritengo che questo disegno di legge sia importante anche perchè riconosce i danni che possono derivare ai cittadini che sono all'interno del parco e prevede per loro dei benefici. Certo, come per tutte le cose per le quali benefici sono previsti, potrebbero di nuovo mettersi in moto meccanismi processuali in quanto il danno, secondo la legge, potrebbe derivare dal fatto che una norma impedisce la possibilità di modificare un'attività agricola.

Analogamente, concordo pienamente sulle previsioni che riguardano la caccia. Qualcuno pensava che i sostenitori dei parchi regionali

volessero fare entrare, in modo surrettizio, in questo provvedimento, l'autorizzazione per la caccia; quest'ultima, invece, è vietata nei parchi nazionali e in quelli regionali. Del resto, già la legge esistente in materia prevedeva il divieto di caccia nei parchi; noi, dunque, ci siamo limitati ad aggiungere qualcosa di più a vantaggio delle popolazioni, in quanto abbiamo stabilito che nelle zone limitrofe ai parchi possono cacciare solo i residenti, in questo modo uniformandoci in anticipo al testo approvato dalla Camera che disciplina l'attività venatoria e che stabilisce il rapporto cacciatore-territorio. Da questo punto di vista, quindi, la nostra soddisfazione è completa.

Infine, per quanto riguarda la copertura finanziaria, debbo dire che il testo che ci apprestiamo a votare sembra sufficientemente coperto. Non so se la legge finanziaria che andremo a discutere manterrà lo stanziamento previsto per la difesa dell'ambiente; in ogni caso, esprimo la nostra soddisfazione per la copertura di questa legge.

Si chiude, con questa legge, una fase della nostra storia ambientale. Noi abbiamo lavorato, anche in modo affannoso, per cercare di intervenire sulle varie questioni ambientali emerse in questi anni; restano però ancora da affrontare il problema della caccia e la disciplina del regime dei suoli, che è la parte più delicata. Non vorrei, infatti, che avessimo risolto problemi nuovi, come questo dei parchi, e che poi non trovasse soluzione quello del regime dei suoli, che è fondamentale per la gestione del territorio.

Certo, in questo lavoro affannoso, anche a causa di spinte e controspinte politiche, a volte abbiamo creato delle gerarchie nuove, delle competenze diverse in contrasto tra di loro, o con la legge n. 142, oppure con le competenze della provincia. Di questo qualcuno potrà anche farci una colpa; tuttavia, credo che vada a nostro merito il fatto di aver voluto superare ritardi storici, strutturali. Probabilmente, un domani il legislatore dovrà intervenire non come abbiamo fatto noi per recuperare vent'anni di assenza, ma per riordinare quanto noi, forse in modo contorto, non sufficientemente preciso ed organico, abbiamo prodotto.

Non è dunque di circostanza il nostro voto favorevole; ci siamo espressi a favore alla Camera e lo facciamo con maggiore soddisfazione qui al Senato, anche perchè ciascuno si innamora del proprio lavoro, mentre è più difficile innamorarsi del lavoro altrui. Pertanto ribadisco, ancora una volta, il nostro convinto voto favorevole sul provvedimento. (*Applausi dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista. Congratulazioni*).

MONTRESORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESORI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, la dichiarazione di voto favorevole della Democrazia cristiana alla legge-quadro sulle aree protette non può non iniziare da un ringraziamento non rituale, ma davvero sentito, per il collega Fabris,

relatore della legge, che con il suo paziente lavoro è stato il regista della discussione che ha portato la 13ª Commissione a predisporre in un tempo molto ristretto, ma dopo un lungo e sofferto dibattito, l'articolato che giunge in Aula per l'approvazione.

Eguale ringraziamento mi piace rivolgere al presidente della Commissione, senatore Pagani, ed al sottosegretario, onorevole Piero Angelini, che ha seguito la legge per delega del ministro Ruffolo, ed a tutti i colleghi che hanno partecipato con passione alla definizione di un provvedimento legislativo affatto semplice e reso ancora più difficile dall'urgenza di ultimare i nostri lavori prima dell'apertura della sessione di bilancio da parte del Senato della Repubblica.

Pensiamo di aver adempiuto bene il nostro compito e di ritenere quella odierna una data importante per la politica ambientale del paese, anche se le modifiche che abbiamo introdotto al provvedimento rendono necessario un altro passaggio alla Camera dei deputati che riteniamo, e soprattutto ci auguriamo, possa essere il più sollecito possibile.

Come spesso accade per provvedimenti importanti, la legge-quadro per le zone protette cade in un momento nel quale nel paese c'è più attenzione per altri problemi che sono altresì rilevanti, ma che non possono per questo diminuire l'importanza di quanto il Parlamento sta facendo per cambiare in meglio le condizioni di vita del nostro paese e per migliorare la qualità della vita delle popolazioni.

La legge sui parchi è un tassello fondamentale per lungo tempo perseguito, che ha impegnato le forze politiche e culturali del nostro paese in un dibattito difficile, perchè difficili erano e sono i temi in discussione: da quello della concezione del parco in termini «integralistici di riserva totale» ai problemi delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali e dell'articolazione dei poteri e delle competenze, per giungere ad un rapporto più stretto possibile, direi a coniugare i valori di tutela e valorizzazione della natura con i problemi di una valida politica ambientale legata allo sviluppo e alla promozione delle attività dell'uomo.

Questo provvedimento che approveremo presenta ancora dei limiti, delle carenze, ma è un passo decisivo e nuovo, un risultato importante per la tutela ambientale del nostro paese e per un suo sviluppo più equilibrato.

Potevamo probabilmente fare di più e meglio, ma obiettive condizioni non ci hanno consentito di farlo; pur non soddisfatti del testo che aveva approvato la Camera dei deputati, ci siamo mossi per apportare meno modifiche possibili nonostante i quasi 300 emendamenti esaminati e questo non perchè sollecitati dai tanti telegrammi e interventi ricevuti, segni di un cattivo costume che già altri colleghi hanno stigmatizzato, ma perchè convinti che fosse necessario chiudere una fase importante che cambia la cultura in questo settore e che pone la discussione degli anni a venire in termini diversi, meno declamatori, meno alla ricerca di un consenso di immagine ma più concreti e più partecipi nella ricerca di soluzioni adeguate.

Ci rendiamo perfettamente conto che una legge definita quadro è diventata in alcuni punti legge di programmi o di piccoli interventi quando non anche di semplici annunci di volontà politiche; però non

sono convinto che ciò derivi dall'osservare l'atlante geografico De Agostini, ma che invece vi siano dietro delle forti sollecitazioni da parte delle forze politiche. Siamo perfettamente convinti che occorra ancora approfondire la problematica dei poteri dello Stato e delle regioni per evitare la disarmonia di molte disposizioni, come pure bisogna applicare fino in fondo le leggi sulle autonomie locali e sulla difesa del suolo, che sono state approvate in questa legislatura e che sono fondamentali nel nostro ordinamento legislativo.

Siamo convinti altresì che dal punto di vista finanziario fosse necessario disporre di ulteriori risorse, anche se nel recente passato molte risorse per l'ambiente sono state spese con molto ritardo o soltanto per una emergenza ambientale che ha costituito un brutto sistema di affrontare i problemi.

Nonostante questo, il nostro voto favorevole alla legge è un voto convinto, un voto di cambiamento per passare da una attività scoordinata ad una attività pianificata e finalizzata per l'ambiente, di cui i parchi costituiscono un momento significativo ed essenziale.

La prossima legislatura potrà esaminare le modifiche necessarie per trovare una più giusta mediazione nei rapporti tra Stato, regioni ed enti locali e rendere più organica la materia; intanto prendiamo atto di quello che oggi è stato possibile fare e delle mediazioni significative che abbiamo potuto registrare tra quelle che fino a qualche anno fa sembravano posizioni difficilmente conciliabili, divise come erano non solo per problemi ideologici e culturali, ma anche per motivi pragmatici, come ha ricordato poc'anzi il ministro Ruffolo.

Prendiamo atto con soddisfazione e confidiamo che l'attuazione di questa legge possa realizzare davvero i nuovi parchi che abbiamo inteso istituire e più ancora una cultura ambientale delle istituzioni e dei cittadini.

Se è vero che una legge-quadro è rivolta a dare norme e princìpi per successive leggi soprattutto regionali, è altrettanto vero che questa tocca molto da vicino le comunità locali e gli interessi delle popolazioni.

I parchi non possono essere fatti contro la gente, devono nascere da un consenso e da una cultura che li accetta, prima ancora che dai decreti istitutivi e dalle norme di legge.

Dobbiamo sconfiggere – e credo che questo provvedimento si muova in tal senso – un consenso di facciata ed una cultura di maniera che non intendono pagare i prezzi della salvaguardia ambientale che in un paese ad alta concentrazione di popolazione, non può essere fatta a costo zero.

La normativa che proponiamo, pur con i diversi livelli di governo delle aree protette (parchi nazionali, regionali, interregionali), mira a porre le stesse sullo stesso piano, per garantire in forma coordinata una effettiva conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale del nostro paese: solo così verrà a cessare quel conflitto che ha visto in passato molto spesso, nel giudizio della gente, su posizioni opposte Stato, regioni e comunità locali.

Non entro nel merito delle singole parti del provvedimento che votiamo e condividiamo, nonostante alcune riserve, che abbiamo avanzato nel dibattito in Commissione a più voci e con più interventi, che

non nascondevano profonde preoccupazioni per alcune norme riguardanti vincoli sui diritti reali e sulla partecipazione del cittadino; credo che alcune di queste preoccupazioni verranno sollevate anche in quest'Aula da parte di alcuni colleghi.

Noi comunque votiamo il provvedimento perchè contiene princìpi e concezioni politiche che la Democrazia cristiana ha sempre portato avanti: il rispetto della natura e dell'uomo, il tentativo di legare i problemi dello sviluppo con quelli della salvaguardia dell'ambiente, la coerenza politica che ha sempre rifiutato l'ambientalismo d'immagine come pure quello economico-finanziario di certi potentati economici, e, soprattutto, il nostro impegno costante per promuovere quella cultura ambientale che deve diventare prima di tutto patrimonio di ognuno di noi.

Oggi l'Italia festeggia il suo patrono, San Francesco – lo ha ricordato anche il sottosegretario Angelini – e noi ci auguriamo che il ricordo del grande Santo, che tanto ci ha insegnato in tema di difesa della natura, sia quel qualcosa in più che possa guidare il nostro cammino per migliorare complessivamente la qualità della vita del nostro paese e rendere più armonico il nostro sviluppo. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Montresori, perchè ci ha fatto guadagnare due minuti che potrà utilizzare il prossimo senatore che interverrà in dichiarazione di voto.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Intervengo molto brevemente, signor Presidente, per dichiarare, senza l'entusiasmo dei colleghi (purtroppo non ho potuto partecipare ai lavori della Commissione e quindi non posso associarmi a quanto hanno detto i colleghi finora), il mio voto favorevole a nome dei Verdi.

Devo dire che certamente questa è una legge perfettibile; si potevano fare dei grossi miglioramenti, si potevano sottolineare alcuni aspetti e quindi inserire alcuni elementi che soprattutto le associazioni ambientaliste avevano suggerito sia alla Camera che in fase di dibattito qui al Senato.

La mia preoccupazione è semplice, Presidente, e riguarda proprio le cose che diceva poco fa il senatore Cutrera; se avessi partecipato ai lavori della Commissione, queste perplessità sarebbero state elementi pesanti, però certamente resta un dato, cioè finalmente il nostro paese si dota di una legge dalla quale si può partire per cominciare a fare chiarezza e porre alcuni elementi certi.

Le questioni che sono rimaste aperte sono state sottolineate e le elenco: c'è il problema del rapporto con la marina mercantile, a proposito dei parchi marini, e della mancata unità che viene in questo modo accentuata; c'è il problema della gestione dei parchi e della composizione degli enti di gestione; c'è il problema di questo apparato di vigilanza che alcuni grossi settori ambientalisti ponevano come

elemento importante e che viene risolto invece, nella legge, a favore del Corpo forestale dello Stato; c'è il problema del direttore, che dev'essere nominato con concorso pubblico e che viene accettato come principio, ma che nella prima fase viene nominato dall'alto. C'è, quindi, qualche elemento di centralismo, però molto probabilmente questo è uno scotto che si deve pagare per l'avvio della macchina complessiva che la legge mette in moto; questo elemento indubbiamente deve fare riflettere per il futuro, quando si dovranno definire tutte le strutture che sono collegate alla legge nel suo complesso.

Comunque, questi sono elementi molto superficiali. Non ho potuto partecipare - non ho il dono della ubiquità - alla costruzione e definizione di questa legge, però il giudizio è positivo, sperando poi, in futuro, concretamente, di lavorare per modificare le parti che devono essere cambiate.

DUJANY. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUJANY. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli senatori, vorrei cogliere l'occasione per ricordare alcuni passi della dichiarazione del presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Andreotti, in occasione della formazione di questo Governo. Egli affermò, tra l'altro: «Dobbiamo soprattutto stare attenti a cogliere e a soddisfare le istanze vere della gente in modo da evitare che nei confronti delle istituzioni pubbliche e delle relative strutture si rafforzino e si sviluppino reazioni di disaffezione delle quali costituisce oggi una manifestazione preoccupante il fenomeno dei particolarismi locali e potrebbe essere domani un sintomo altrettanto allarmante per l'aumento delle astensioni nelle elezioni politiche».

E aggiunge ancora: «La partecipazione piena alla vita delle istituzioni in una società come la nostra, così articolata e composita e con il grado di sviluppo culturale, sociale ed economico che ha raggiunto richiede inoltre che il governo, in senso ampio, delle diverse collettività venga sempre più demandato alla responsabilità degli organi locali e in primo luogo delle regioni, con ampie deleghe ai comuni e alle province. Il problema che abbiamo davanti a noi non consiste solo nel realizzare un decentramento amministrativo, presupposto dell'efficacia dell'azione; dobbiamo fare altresì in modo che le regioni vedano accresciute le loro articolate competenze per poter rispondere pienamente alle esigenze delle popolazioni, sapendone interpretare necessità e bisogni certamente meglio di quanto non possa fare l'amministrazione centrale».

La Commissione affari costituzionali della Camera ha avviato recentemente una proposta di modifica dell'articolo 117 della Costituzione e lo stesso Presidente di quella Commissione ha espresso un orientamento per la ripartizione delle competenze fra Stato e regioni che attribuirebbe al primo materie intrinsecamente statali e tutte quelle che non sono statali alle regioni.

Ho voluto - vi chiedo scusa - iniziare con queste dichiarazioni per ricordare a me stesso, prima di tutto, gli indirizzi di questo Governo e

per mettere in evidenza quanto sia difficile passare dalle dichiarazioni ai comportamenti concreti, e una legge è un comportamento concreto.

Nello stesso tempo voglio esprimere la mia profonda delusione circa l'impianto e la filosofia di questa legge che ha perso un'utile occasione per una risistemazione organica della complessa materia dei parchi nel rispetto dell'ordinamento costituzionale, nel rispetto dei programmi di Governo e nel rispetto dell'uomo e del cittadino.

Il modello adottato mi sembra paurosamente complesso, con una moltiplicazione di organismi inutili, con una disciplina eccessivamente dettagliata nei confronti delle regioni e delle altre autonomie locali, con un piano del parco prevalente sugli altri piani concernenti l'utilizzo delle aree. I comuni inseriti nel parco perdono quasi completamente le loro competenze di programmazione e di urbanizzazione. Il modello vincolistico meramente negativo pregiudica la crescita e il rispetto dell'uomo.

Al centro del dibattito che si è svolto è stata posta la concezione centralistica e non quella regionalista che sottende una diversa concezione del rapporto uomo-ambiente. I princìpi ai quali si ispira la legge in esame non tengono conto delle competenze delle regioni in un modo sufficiente e, in modo particolare, non tengono conto della regione a statuto speciale Valle d'Aosta che, dopo quarant'anni, non ha ancora una norma di attuazione per regolare i rapporti fra il parco del Gran Paradiso, la regione Valle d'Aosta e le sue popolazioni. Tutti i tentativi intrapresi dalla regione in questa direzione sono falliti e sono stati parecchi; in sede parlamentare l'ultimo è di ieri. Volevamo inaugurare un'epoca collaborativa nuova per una gestione seria del parco del Gran Paradiso e per terminare una diatriba inutile che non serve a nessuno e che esaspera tutti, soprattutto per salvaguardare un patrimonio importante, inserito nella realtà della nostra comunità, che va gestito in modo armonico, ma ciò non è stato possibile.

Questa legge è piena di contraddizioni: ad esempio, non si distinguono i parchi nazionali da quelli regionali; si attribuiscono allo Stato poteri sostitutivi eccessivi; le regioni e gli enti locali sono considerati istituti incapaci di pensare e di decidere; nella composizione del consiglio direttivo la componente delle autonomie è sottodimensionata; il direttore e il personale di sorveglianza non dipendono dall'ente parco ma dal Ministero; l'ente parco ha eccessivi poteri sulle amministrazioni locali quali l'esproprio o la prelazione dei terreni, istituto nuovo, non ancora esistente in Italia, inventato in questa occasione; i rappresentanti del parco non contano, gli uomini del parco sono esclusi dal controllo del territorio. Quale sarà il loro destino? Saranno costretti ad obbedire o ad abbandonare. Il Senato non ha dato che un contributo frettoloso, disordinato, superficiale alla proposta della Camera e avrà forse una medaglia per la fretta e per la velocita. Però, non ha avuto un tempo sufficiente di riflessione per dare un contributo responsabile; era premuto solo dalla preoccupazione di far presto, a qualunque costo e in qualunque modo.

Per questi motivi, il mio voto non può che essere di dissenso, poichè questa legge non coglie e non soddisfa le istanze della gente, provoca sfiducia nelle istituzioni pubbliche dello Stato, umilia e disprezza le responsabilità delle regioni e degli enti locali, misconosce le

competenze delle regioni, non risolve il quarantennale problema della mancanza di una norma di attuazione fra Stato e regione per il parco del Gran Paradiso, non ha rispettato il parere della Commissione sulle questioni regionali e mi pare che non sia nello spirito delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Si dichiara legge-quadro e tale non è.

Signor Ministro, il mio atteggiamento oggi è di questo tipo forse perchè sono influenzato da una realtà locale che è quella del parco del Gran Paradiso che sta preoccupando le nostre popolazioni ormai da anni, senza una via di uscita concreta che sia utile per tutti. Sono pronto a rivedere le mie posizioni nel caso vi fosse un atteggiamento più serio e più concreto da parte del suo Ministero, in modo che con la regione e con l'amministrazione del parco si dia un contributo definitivo alla soluzione di questo problema che da troppi anni sta preoccupando tutta la popolazione, con la gestione del parco orientata verso un interesse che non corrisponde a quello generale.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, arriviamo a votare questa legge nell'Aula del Senato a conclusione (anche se ancora parziale perchè manca l'approvazione definitiva della Camera che anche io, come il Ministro, mi auguro avvenga nei tempi più rapidi) di un itinerario lungo, difficile e complesso. Il mio giudizio sul lavoro della Commissione 13ª del Senato è radicalmente opposto a quello che ha dato poco fa il collega Dujany. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro in tempi certo rapidi, ma con una applicazione intensissima, con un confronto serrato e anche con la comprensione reciproca che è andata al di là degli ovvi dissensi e delle ovvie contrapposizioni che su alcuni punti – come sempre succede nella dialettica parlamentare – si sono verificati.

Credo sia stato bello e simpatico sottolineare che diamo questo voto positivo (io esprimo il voto positivo a nome dei Verdi e dei radicali del Gruppo federalista europeo ecologista) nel giorno che ricorda Francesco d'Assisi. È un fatto accidentalmente rituale ma forse assume un significato augurale al quale anch'io mi voglio associare sia dal punto di vista cristiano che laico.

Il nostro lavoro è stato importante. Se vi sarà una conclusione positiva con il voto favorevole anche dell'altro ramo del Parlamento, ciò che sta avvenendo rappresenta una svolta storica nella vita del nostro paese per quanto riguarda non tanto e non solo la questione dei parchi e più in generale delle aree protette, bensì in generale la politica ambientale e l'affermazione di una nuova cultura di governo sia statuale, sia regionale, che di soggetti sociali pubblici e privati nella sua applicazione.

La cosa fondamentale, cioè l'elemento che dovrebbe saltare agli occhi di tutti, anche di chi ha parlato prima di me – anche se ciò non è avvenuto! – è che questo tipo di affermazione, di nuova consapevolezza, di nuova cultura e di nuova pratica – mi auguro – di governo ambientale non è più fortunatamente patrimonio di un'unica forza

politica; non dev'essere più rivendicato soltanto da ristrette meritorie minoranze, ma può essere affermato non nella totalità del Parlamento – perchè così non è – nè nella totalità della nostra società civile – perchè così non è – ma ormai come una dimensione positivamente trasversale a tutte le forze politiche e all'intera società civile. Quella che era una concezione e una vocazione meritoriamente minoritaria in una fase storica precedente del nostro paese può – non dico che ora lo sia – diventare una consapevolezza e una pratica maggioritaria ovviamente se iniziative come questa verranno portate avanti.

È evidente che si deve realizzare un difficile equilibrio che il collega Cutrera ha giustamente ricordato fra diverse dimensioni, e sarei ipocrita se anch'io affermassi che questo equilibrio è stato perfettamente realizzato nella normativa al nostro esame. Non è così, forse non poteva neppure esserlo, è un *work in progress* che dobbiamo cercare di sviluppare ulteriormente. Si tratta di un difficile equilibrio tra dimensione statuale e dimensione regionale. A mio parere, ad esempio, la scelta che la maggioranza della Commissione ha fatto sul parco del Delta padano è sbagliata; ho votato contro e la considero un errore. Dopodichè prendo atto che la mia posizione era minoritaria in Commissione e che è stata adottata una strada diversa. Non per questo dirò che la normativa al nostro esame e pessima e che voterò contro; voterò a favore. Affermo che si tratta di una buona normativa che contiene anche delle scelte che non condivido. Quella del Delta padano è una scelta sbagliata che non condivido. Però, il difficile equilibrio tra dimensione statale e dimensione regionale – lo ripeto – è stato complessivamente trovato in questa normativa ed anche in modo positivo.

Il secondo difficile equilibrio è quello esistente tra esigenze protezionistiche e quelle di uno sviluppo ecologicamente sostenibile e compatibile. Anche tale dimensione in questa normativa a mio parere ha trovato un adeguato livello di elaborazione giuridica e legislativa. Ovviamente, dalla fase di elaborazione legislativa alla fase di concretizzazione pratica vi è un divario che attiene alla responsabilità delle forze politiche nazionali, locali, sociali, imprenditoriali, agricole. Onorevoli colleghi, non ho neppure citato le forze ambientaliste, ma cito le associazioni ambientaliste, anche se qui voglio farne una dimensione complessiva di tutti i soggetti che sono chiamati a realizzare positivamente questa legge.

Il terzo e difficile equilibrio da realizzare è quello fra la dimensione urbanistica e la dimensione protezionistica di tutela ambientale. Anche in questo caso si tratta di un equilibrio difficile e complesso. Direi una cosa falsa se affermassi che tutti gli aspetti della gestione urbanistica sono stati risolti. Vi è una complessità dello strumento piano del parco in rapporto a tutti gli altri strumenti urbanistici che forse porrà in essere dei nodi difficili da sciogliere sul piano operativo. Comunque, saranno nodi che affronteremo sia sul piano operativo, sia eventualmente nel prossimo futuro con ulteriori aggiustamenti interpretativi. Si tratta però di un nodo che si colloca al centro di questa normativa.

Il quarto aspetto più particolare – ma è giusto ricordarlo – è quello del rapporto tra tutela della fauna e regolazione dei prelievi faunistici e

degli abbattimenti selettivi, in rapporto anche alla questione dell'attività venatoria nelle aree contigue al parco.

Anche in questo caso si tratta di un difficile equilibrio che ci ha portato via molte ore nel dibattito che si è svolto in Commissione. Forse altri colleghi ed io siamo meno soddisfatti di ciò che è stato posto in essere, però bisogna anche prendere atto che le esigenze sono diverse e complesse e che quindi bisogna trovare la contemperazione tra queste esigenze. Non ho mai fatto massimalismo, fondamentalismo, integralismo ambientalista in questa Aula; mi sono sempre fatto carico di una responsabilità politica generale partendo da una posizione ambientalista.

Le aree protette, signor Presidente, sono un patrimonio straordinario del nostro paese; un patrimonio che è stato in parte già compromesso gravemente. Noi arriviamo in ritardo da questo punto di vista.

Però se noi abbiamo la consapevolezza che le aree protette sono un patrimonio straordinario da sottrarre alla distruzione, da tutelare e da valorizzare in senso autentico (dove la valorizzazione non sia un eufemismo per introdurre il puro sfruttamento di carattere economico e finanziario), allora comprendiamo che sono necessari nuovi strumenti istituzionali e una nuova coscienza ecologica, nonchè una responsabilità nei confronti del governo del territorio e della natura.

Con questa legge ci stiamo dando nuovi strumenti istituzionali; una nuova coscienza ecologica sta maturando, negli ambiti più diversi. La nostra responsabilità nei confronti della natura riguarda non solo quella parte ancora selvaggia (che si usa definire *wilderness*) ma anche quella parte fortemente antropizzata, rispetto alla quale la responsabilità di governo del territorio è molto più delicata e complessa perchè non incide soltanto dal punto di vista della protezione esterna di una area ma chiama in causa la responsabilità del governo del territorio rispetto alla tutela delle aree protette.

Questi sono gli aspetti essenziali, senza ripercorrere puntualmente la legge (non ci sarebbe neanche il tempo, già altri lo hanno fatto), che io volevo sottolineare. Luci e ombre ci sono; non c'è dubbio però che le luci prevalgono nettamente sulle ombre: è per questo che votiamo a favore di questa legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, colleghi, come qualcuno ha ricordato, giungiamo finalmente dopo tantissimi anni a discutere e ad approvare – tra poco voterò anch'io a favore – la legge-quadro sui parchi. Certo, il Senato ha avuto pochissimo tempo a disposizione per esaminare il provvedimento, rispetto agli anni avuti a disposizione dalla Camera dei deputati per approfondire in sede di Comitato ristretto la difficile tematica ambientale.

Siamo stati costretti a lavorare per tante ore, a volte fino a mezzanotte pur di concludere l'*iter* del provvedimento in questo ramo

del Parlamento, nella speranza che la Camera dei deputati in tempo sollecito recepisce le modifiche da noi apportate.

Probabilmente il poco tempo a disposizione avrà influito negativamente sul risultato, anche se ritengo che complessivamente il lavoro della nostra Commissione sia stato proficuo. Purtroppo quando si corre, quando si è costretti a lavorare fino a tardi, si può incorrere in qualche omissione, in qualche equivoco, in qualche superficialità. Oltretutto in questo nostro lavoro abbiamo dovuto subire le pressioni, non condivisibili, di alcune associazioni, in particolare della Lega ambiente (che ha usato dei termini inaccettabili), che volevano imporre al Senato il testo licenziato dalla Camera, privando così di fatto questo ramo del Parlamento della possibilità di apportare le necessarie modifiche. Anche attraverso la persona del Presidente abbiamo respinto queste sollecitazioni indebite e il modo in cui sono state esercitate, ricordando il ruolo del Senato, che è pari a quello della Camera dei deputati: esaminare il provvedimento e le varie proposte di modifica con piena cognizione e libertà.

In Commissione ambiente, in tema di parchi avevamo già compiuto un ottimo lavoro quando in sede di esame del programma triennale discutemmo di tale tematica. Allora, grazie al collega Cutrera che era relatore sul provvedimento e al Comitato ristretto, furono individuati dei punti essenziali che non vennero completamente recepiti dall'altro ramo del Parlamento. Alla Camera, infatti, il piano triennale subì una mutilazione proprio per la parte concernente i parchi perchè l'altro ramo del Parlamento già discuteva un provvedimento concernente i parchi, il provvedimento cioè che esaminiamo oggi.

La nostra Commissione e il Parlamento in generale si sono trovati di fronte ad alcune difficoltà da risolvere. Alcune di esse sono già state ricordate dai colleghi, io da parte mia voglio far riferimento alla questione delle competenze dello Stato e delle regioni per capire e regolamentare fino in fondo l'argomento. A mio avviso, credo che su questo piano qualcosa ancora rimanga da fare e mi auguro che non siano presentate impugnative da parte di qualche regione che si ritenesse lesa in un diritto.

Da chiarire e regolamentare bene era poi anche il discorso delle competenze fra i vari Ministeri, Ambiente e Marina mercantile in particolare, e il discorso delle province che in base alla legge n. 142, recente ed importantissima, hanno pure delle competenze in materia. C'è poi il problema delle aree contigue, a proposito delle quali molto si è discusso in Commissione, con tesi spesso diverse, trovando poi al riguardo con quella concordata la migliore tra le soluzioni possibili. Il discorso delle aree contigue solleva complicazioni anche di vario tipo, collegate alla caccia, alle attività esterne e produttive, ad esempio; esigenze queste che hanno reso necessario un loro contemperamento.

Un problema si è avuto anche in relazione alle aree di reperimento. I colleghi sono già intervenuti in proposito, a cominciare dal senatore Cutrera che già in Commissione si era dichiarato critico su questo aspetto. Io condivido il suo ragionamento e sicuramente, se fosse stato il Senato ad affrontare per primo il provvedimento, avrei chiesto di non inserire tali aree proprio per le motivazioni che il collega Cutrera ha espresso e che il senatore Pagani ha ribadito e precisato in Commis-

sione. Ci siamo però trovati di fronte ad una scelta compiuta da altri, pubblicizzata e conosciuta; eliminarla avrebbe comportato, ad avviso mio e di altri, problemi ancora maggiori. Fra i due mali allora si è cercato di scegliere il minore sperando che per questa e per altre aree sarà in futuro possibile avere i finanziamenti, il consenso delle popolazioni e l'intervento delle regioni.

Circa i presunti errori ed omissioni sempre per queste aree di reperimento credo che in realtà ci siano stati solo degli equivoci. L'intento mio, e ritengo di tutti i colleghi, non era infatti quello di considerare in particolare un'area o un'altra, ma di fare un discorso di tipo generale senza penalizzare o avvantaggiare per alcun motivo nessuno.

Abbiamo introdotto qualche novità positiva ed è stato fatto un lavoro abbastanza buono. Il giudizio complessivo sul testo da parte del mio Gruppo è favorevole anche se, come ho già detto, qualcosa di più si sarebbe potuto fare se avessimo avuto più tempo a disposizione.

Tuttavia, ritengo che il fatto importante sia quello di avere, finalmente, dopo tanti anni, una legge-quadro sui parchi. Se poi nel corso della sua applicazione dovessero sorgere problemi, o se le risorse ad essa destinate si dovessero rivelare non adeguate ai desideri di tutti, credo che vi sarà il tempo, il modo e la volontà di superare certe difficoltà e di far meglio. L'importante è che vi sia un punto di partenza, quale è quello della legge-quadro, e che tutti convergano intorno a questo discorso, cosicchè poi si passi dalle parole ai fatti.

Non ho altro da aggiungere, ma, prima di concludere, ritengo di dover dare atto anch'io al relatore del lavoro svolto, di dover ringraziare il sottosegretario Angelini, che è stato sempre presente in Commissione e che ha cercato, insieme a noi, di far sì che la legge andasse in porto nel modo migliore, e di esprimere un apprezzamento al Presidente e a tutti i colleghi per il lavoro svolto. Sono convinto che se il Senato, non in queste situazioni veramente difficili, ma in condizioni diverse, lavorasse sempre con l'intendimento e con lo spirito d'abnegazione dimostrato dalla Commissione ambiente in quest'occasione, probabilmente molte critiche dei cittadini nei confronti delle istituzioni verrebbero meno. In ogni caso, personalmente sono soddisfatto dei risultati che sono stati conseguiti.

MANIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIERI. Signor Presidente, mi spiace veramente di non poter condividere pienamente la soddisfazione espressa dai colleghi in quest'Aula. Come il presidente Pagani ha avuto modo di ricordare, avevo presentato un disegno di legge insieme al collega Cutrera (il quale, come è notorio, è milanese e quindi non ha interessi elettorali nel Sud del Salento, ma ha apprezzato la validità dell'iniziativa), ritenendo, forse con una certa ingenuità, che questo fosse il canale privilegiato ed unico di un parlamentare per far valere determinate istanze. Mi piacerebbe dunque tanto capire sulla base di quali criteri e con quali giustificazioni è stato redatto l'elenco che è stato inserito nell'articolo 36 e che sembra nessuno condivida.

Il disegno di legge che avevo presentato, e sul quale il Governo si era dichiarato, in un primo momento – così mi risulta – favorevole, estendeva la tutela a mare ad un parco naturale attrezzato, sito in Porto Selvaggio, nel comune di Nardò, prima espressione della legge della regione Puglia sui parchi, in corso di attuazione e per il quale il FIO ha già stanziato venti miliardi. Si trattava, quindi, di una tutela integrata mare-terra, il che estendeva la protezione su di un bacino che è stato riconosciuto – non dai proponenti di questo disegno di legge, ma da notori studiosi a livello nazionale ed internazionale – come una delle zone di altissimo valore storico, culturale, paesaggistico ed oceanografico da preservare. Mi permetto di citarne solo qualcuno e di affidare alle parole di costoro le mie considerazioni. Il professore Arturo Palma De Cesnola, direttore dell'Istituto di antropologia e paleontologia umana della facoltà di scienze matematiche e fisiche dell'università di Siena, afferma testualmente: «È inestimabile per l'importanza fondamentale di alcune grotte che si aprono lungo la costiera e in cui è rappresentato, senza quasi lacune, un periodo della nostra preistoria». Ed ancora, il professor Paolo Graziosi, presidente dell'Istituto italiano di preistoria e protostoria: «Area di enorme interesse scientifico dal punto di vista sia archeologico che da quello paleontologico ed oceanografico. Essa, per quanto riguarda la preistoria, è oggetto di ricerche e di scavi sistematici da parte dell'Istituto italiano di preistoria e protostoria. Ne fanno fede più di dodici pubblicazioni già apparse sulla rivista di "Scienze preistoriche" e su altri periodici scientifici. Tra i più importanti giacimenti, basti ricordare la Grotta del Cavallo e la Grotta-riparo Carlo Cosma, che oltre a costituire veri e propri capisaldi per lo studio del paleolitico medio del Mediterraneo, offrono (unico esempio in Italia) una successione completa delle diverse fasi della cultura Uluzziana, che appunto dalla Baia di Uluzzi prende nome».

Il professor Edoardo Borzatti von Lowenstein, dell'Istituto di antropologia dell'università di Firenze (quindi niente a che fare neppure con l'università locale) aggiunge che tale zona «è risultata di straordinaria importanza non solo per la preistoria italiana ma anche per quella europea» e che «preziosa oltre che per le caratteristiche archeologiche conserva ancora ben delineate alcune caratteristiche morfologiche pedologiche, paleobotaniche di un ambiente in cui l'umanità primitiva visse e progredì fino a tempi recenti».

Il 20 febbraio 1958 il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della marina mercantile, dichiarava di notevole interesse pubblico la zona che va da Torre dell'Alto, in prossimità di Porto Selvaggio-Santa Caterina, verso Porto Cesareo e Torre Chianca, sino a Torre Lapillo. Inoltre, sempre nel mare antistante che – ripeto – è ricco di reperti archeologici, il Ministero per i beni culturali ha stanziato, già in una prima fase, un miliardo di lire per il recupero di una nave anforaria e la sovrintendenza archeologica di Taranto sta progettando un museo del mare unico nel Mezzogiorno.

Era questa la zona che il disegno di legge chiedeva che fosse sottoposta a tutela. Riguarda un bacino d'acqua antistante un parco naturale attrezzato, la prima iniziativa della regione Puglia in materia di parchi, per il quale c'è già uno stanziamento pubblico di oltre 20 miliardi. Il disegno di legge si inseriva in una logica che a me sembra

degna di considerazione e di attenzione, quella di una tutela integrata. Vi è un forte interesse delle comunità locali, diversamente da quanto avviene per il parco di Porto Cesareo che, tra l'altro, nel disegno di legge in discussione, viene indicato a mio parere erroneamente. La legge istitutiva del parco naturale attrezzato già esistente, infatti, indicava Porto Cesareo-Santa Caterina. All'epoca Porto Cesareo era una frazione del comune di Nardò, per cui adesso il parco marino viene indicato con il nome di Porto Cesareo, dove con ogni probabilità solleverà la rivolta della comunità locale proprio perchè impropriamente individuato. Viene invece lasciata senza tutela Santa Caterina, che è la zona di Porto Selvaggio.

Tutto ciò a me dispiace molto; lo dico con molta amarezza e poichè non mi sento rassicurata dalle proposte che sono state avanzate (sarà stato forse a causa dello *stress* di cui parlava il Ministro o della lunga maratona in Commissione cui va dato tuttavia atto di aver svolto un lavoro notevole), intendo riproporre il mio disegno di legge affinchè la Commissione di merito ed il Governo lo esaminino con maggiore serenità. (*Applausi del senatore Cutrera*).

TRIPODI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIPODI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevole Sottosegretario, colleghi, il Gruppo di Rifondazione comunista voterà a favore di questo provvedimento perchè lo ritiene, nonostante i limiti e le contraddizioni in esso contenuti per quanto attiene alla finalità e alla gestione, una grande conquista di enorme valore culturale e ambientale nonchè di programmazione del territorio, una legge per la conservazione della natura e per le aree protette che giunge verso il traguardo dopo decenni di sollecitazioni, di lotte ambientaliste e di impegno culturale e sociale.

Si tratta di una legge che giunge all'approvazione di quest'Aula dopo due settimane di intenso lavoro del relatore Fabris, del presidente Pagani, della Commissione, del sottosegretario Angelini e del personale, che ha apportato miglioramenti al testo pervenuto dalla Camera anche se non sempre lineari e coerenti con gli obiettivi di riforma.

Le prime proposte di legge sui parchi e sulle riserve naturali, richiamate nella relazione del disegno di legge di cui primo firmatario è il senatore Cascia e che porta anche la firma del sottoscritto, sono state presentate al Parlamento nel 1964, dopo che nel 1962 la Commissione per la conservazione della natura del Consiglio nazionale delle ricerche aveva elaborato uno schema che ha costituito uno stimolo e un qualificato punto di riferimento per tutto il movimento in questa direzione.

Dopo quella presentazione della prima proposta di legge, diverse altre proposte di iniziativa parlamentare e delle associazioni naturalistiche sono state presentate, senza che si giungesse al varo di una legislazione organica per i parchi e per le aree protette.

Gli ostacoli registrati nel Parlamento, che hanno impedito di varare una legislazione in materia di conservazione delle riserve

naturali e di istituzione dei parchi, vanno indicati nel tipo di sviluppo economico, sociale e culturale disordinato del nostro paese, caratterizzato dal sabotaggio del territorio a fine speculativo, dalla devastazione permanente con gli incendi e la distruzione del patrimonio boschivo e forestale, dal disboscamento, dalla diffusa violenza inflitta alle bellezze naturali, dalla distruzione del paesaggio, dal saccheggio dei territori rivieraschi, dall'abbandono di vaste zone di montagna, dall'inquinamento provocato dalle emissioni industriali, dalla cementificazione di vaste aree del territorio nazionale.

Questa concezione consumistica e di distruzione della natura negli ultimi anni ha subìto delle sconfitte a seguito della straordinaria crescita ed espansione di una moderna cultura ambientale, sia a livello nazionale che sulla scena internazionale, che ha visto protagonisti milioni di uomini, particolarmente di giovani.

Questa cultura ambientale ha spinto alla presa di coscienza dell'importanza della salvaguardia della natura e delle risorse naturali come bene primario per una vita migliore dell'uomo.

Un grande contributo alla maturazione di una cultura ambientale e di difesa della natura lo hanno offerto i movimenti ambientalisti ed ecologisti che si sono affacciati impetuosamente in tutti i paesi ricchi europei ed americani, cioè nelle società capitalistiche più avanzate, dove il problema della salvaguardia dell'ambiente e della protezione della natura si scontra con la concezione opulenta di chi considera i problemi ambientali antitetici alle logiche dell'accumulazione.

A tal fine, bisogna ricordare quello che sta avvenendo nell'Amazzonia, dove, se si dovesse continuare nella devastazione della foresta, si metterebbe a repentaglio la vita umana e degli animali, venendo a mancare il polmone principale che garantisce ossigeno al nostro pianeta.

Il disprezzo verso la natura, l'ambiente, la vegetazione boschiva e forestale viene dimostrato dalle scelte industriali, molto inquinanti e dannose ad una sana politica ambientale, nonchè portatrici di distruzioni dell'assetto vegetativo.

A tal fine, bisogna ricordare la politica della costruzione di megaimpianti elettrici alimentati a carbone e ad olio, che producono sconvolgimenti ambientali e di assetti territoriali e conseguenti pericoli alla salute. Ecco, in queste contraddizioni tra spinte ad una cultura ambientale e resistenze alla conservazione del vecchio tipo di sviluppo, approviamo questa legge per l'istituzione di nuovi parchi e per la conservazione di aree protette, che interesserà, come ha ricordato stamane il Ministro, circa il dieci per cento dell'intero territorio nazionale.

Questa legge-quadro, infatti, istituisce nuovi parchi nazionali e molte aree di reperimento, anche se in una logica confusa e con punte municipalistiche aggiunge diverse decine di aree per parchi e riserve marine e offre poteri alle regioni per l'istituzione di parchi regionali ed interregionali.

Quindi, è un'importante legge, se sarà rapidamente approvata dalla Camera, che colloca così l'Italia tra i paesi più avanzati nel campo della legislazione dei parchi e delle aree protette; una legge importante, ma con alcuni contenuti molto contraddittori.

La prima contraddizione è il carattere centralistico, signor Ministro, della legge, che, attraverso la limitazione del ruolo delle autonomie locali e dell'ordinamento regionale, affida al Ministro dell'ambiente il potere totale della scelta principale nella gestione dei parchi.

Una seconda contraddizione è quella dell'esautoramento del consiglio direttivo del parco dal diritto di nomina del presidente e del direttore dell'ente parco, i quali rimangono di nomina dello stesso Ministro dell'ambiente.

La terza, molto rilevante, contraddizione è quella delle scelte dell'ente parco che prevale ad ogni livello sui piani paesistici, sui piani territoriali ed urbanistici e su ogni altro strumento di pianificazione che, di fatto, annulla ogni salvaguardia dei vincoli paesistici, ambientali e urbanistici.

Un'altra pesante contraddizione riguarda l'insufficienza dei finanziamenti messi a disposizione per dare attuazione alla legge che potrebbe – se non venissero adeguati – rischiare di rimanere sulla carta, come sono rimasti finora sulla carta il parco dell'Aspromonte e gli altri parchi istituiti con la legge n. 405 del 1989.

Pertanto, approvata la legge, bisogna continuare la battaglia per la attuazione di uno strumento di tale portata per il quale molte sono le attese nel paese. Per questo occorre la massima mobilitazione delle comunità interessate, degli enti locali, delle regioni (che debbono approvare delle leggi attuative) e, infine, delle associazioni culturali e ambientalistiche.

Bisogna battersi per l'applicazione della legge non appena definitivamente approvata, perchè, come abbiamo sottolineato nella discussione generale in Commissione, partendo da quanto è stato affermato dalla Accademia dei Lincei: «Le aree protette assumono, nei fatti, il significato di spazio strategico per la sperimentazione sia di una programmazione del territorio ispirata ad una nuova cultura ambientale, sia per una gestione dell'ambiente in grado di comporre le esigenze della conservazione della natura, delle risorse naturali e dei beni culturali e dello sviluppo sociale ed economico della comunità umana affinchè la concezione pratica della conservazione delle risorse, dei processi e degli ambienti naturali sia sollecitata e possa, da un punto di vista rigidamente naturalistico, contribuire al recupero della presenza della natura nella storia e dell'uomo nella natura, in una prospettiva dinamica di conservazione nello sviluppo».

Adesso occorre camminare su questa strada per raggiungere altri traguardi: quelli della caccia, del regime dei suoli e dell'eliminazione dell'inquinamento provocato dalle emissioni industriali.

Noi di Rifondazione comunista recepiamo questa analisi e queste proposte, ritenendo che non esiste alcuna contraddizione tra conservazione della natura e sviluppo se esso è inteso come uso razionale delle risorse e come difesa della natura.

Quindi, con questo impegno, noi votiamo a favore di questa importante legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, povero San Francesco, anche lui andiamo a disturbare; se potesse vedere quest'Aula in cui una dozzina di senatori approva questa legge storica! (*Commenti del senatore Agnelli Arduino*). Siamo in dodici. Poi, chi vorrà utilizzare l'archivio storico dei movimenti ecologici che si sta costituendo presso l'archivio centrale dello Stato potrà ripercorrere il cammino lungo che ha portato a questa legge.

Giustamente il collega Tripodi ricordava – sono anche indicate nella presentazione della legge – le proposte di legge presentate fin dal 1962: il «Libro bianco sulla conservazione della natura in Italia» del CNR (1970) conteneva precise indicazioni sul ruolo delle aree protette per la difesa del nostro territorio; il volume dimenticato sui problemi dell'ecologia in Italia, prodotto dal Senato nel 1971, cioè venti anni fa, e che riproponeva tutto il problema. Perchè non sono state fatte finora le aree protette? Non perchè la nostra mente sia stata offuscata dai fumi, ma semplicemente perchè una legge per le zone protette porta al superamento di uno scontro di interessi privati e collettivi. Gli interessi privati – lo abbiamo visto durante il dibattito – chiedono dei parchi perchè portano soldi, perchè portano presidenze, perchè sono centri di potere per amici da premiare e così via. Però, soldi sì, vincoli no; invece per forza un'area protetta comporta dei vincoli e se un'area è protetta deve essere progettata e pensata secondo l'interesse pubblico, secondo l'interesse dei valori della natura in sè.

I circa trenta anni trascorsi dalle prime proposte di legge ad oggi hanno potuto portare finalmente in quest'Aula all'approvazione di una legge-quadro e per questo bisogna ringraziare e non biasimare quella vasta popolazione di associazioni ambientaliste (Italia nostra, WWF, Federnatura, Lega ambiente, le associazioni dei Verdi, le associazioni per la difesa degli animali) che per anni si sono battute, hanno sollevato una opinione pubblica che ha portato finalmente in Parlamento a far prevalere in qualche modo gli interessi collettivi su quelli privati. Si è arrivati così alla legge elaborata dalla Camera, non del tutto soddisfacente; il mio Gruppo ha fatto di tutto, con i suoi voti in Commissione, per sottolineare la necessità che questo testo fosse approvato come tale solo per questioni di tempo, non perchè fosse soddisfacente, ma perchè eravamo seriamente preoccupati che il passare del tempo potesse portare a vanificare questo lungo lavoro che la Commissione della Camera aveva fatto.

Il testo è stato discusso da noi, a mio parere non è stato migliorato, alcune depenalizzazioni relative alle sanzioni, il meccanismo di nomina del direttore del parco, le scelte relative al parco del Delta non sono soddisfacenti. Tuttavia, di fronte alla possibilità e alla speranza che la Camera approvi il testo modificato, il Gruppo della Sinistra indipendente voterà a favore.

Avere una legge-quadro per le aree protette non significa avere le aree protette. C'è ancora un lungo cammino che non è fatto soltanto di nomine degli organi di gestione; occorrono dei finanziamenti. Vedremo quale sarà la volontà del Governo in sede di esame della legge finanziaria e degli stanziamenti per la difesa della natura. Occorrono la partecipazione e la mobilitazione di studiosi e di ricercatori che non è gente che rincorre farfalle, signor Presidente, ma gente che sta attenta

ai beni collettivi guardando alle generazioni future. Ogni volta che abbiamo distrutto la natura – lo si è visto tante volte in questi anni, dall'erosione del suolo, alle frane, alle alluvioni, alla distruzione del verde – abbiamo dato una pugnalata alle generazioni che verranno. La legge che viene approvata dal Senato oggi e che mi auguro la Camera approvi celermente è un atto di fede, anche se non del tutto soddisfacente, nelle generazioni future. Per questo motivo il Gruppo della Sinistra indipendente voterà a favore.

DIANA. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIANA. Signor Presidente, mi dispiace che in questo coro di consensi la mia possa sembrare una nota stonata; mi dispiace ancor più perchè considero questa normativa di importanza notevole, attesa da tempo e che avrebbe meritato probabilmente anche una maggior attenzione e partecipazione. Il senatore Nebbia ha fatto notare che siamo in pochi in quest'Aula. Per la verità anche la cosiddetta «legge Galasso», quando fu approvata in quest'Aula, non ebbe una partecipazione maggiore; purtroppo anche quella normativa ha dato luogo ad una serie di inconvenienti e di problemi che probabilmente avrebbero potuto essere previsti ed evitati.

Il mio voto non è favorevole perchè considero che l'impostazione stessa della legge soffra di un vizio all'origine. Essa parte dalla considerazione che ci troviamo in presenza di un ambiente naturale da proteggere contro le aggressioni e le manomissioni della gente che vi abita. Questo è il senso della legge, espresso molto chiaramente dall'intervento del collega Boato. Eppure quell'ambiente, così come noi lo vediamo, come del resto è stato ricordato in molteplici interventi anche in questa sede, non è affatto un ambiente naturale ma il risultato del lavoro di generazioni e generazioni di uomini agricoltori, boscaioli e pastori, che hanno creato e tutelato quell'ambiente assai prima che nascessero le associazioni ambientalistiche e lo stesso Ministero dell'ambiente. Quell'ambiente lo hanno fatto gli uomini contro i quali oggi dovrebbero essere adottate determinate misure di protezione, affinchè non lo manomettano e non lo compromettano.

Credo che, se si fosse opportunamente tenuto conto del parere espresso dalla Commissione agricoltura, che su questa materia ha, durante la passata legislatura, lavorato a lungo – e se la legge non è arrivata in porto, ciò si è verificato per l'anticipata fine della legislatura – se si fosse tenuto conto di alcuni emendamenti che da quella Commissione o da membri di essa erano pervenuti alla Commissione ambiente e che purtroppo non hanno trovato ascolto, avremmo fatto un qualcosa che sarebbe servito non solo e non tanto a tutelare gli interessi legittimi degli agricoltori, ma anche l'interesse ambientale. Certamente l'ambiente, il territorio è di tutti, è un bene della collettività, però è anche un bene di qualcuno che su quel terreno vive, lavora e ne è proprietario.

Ora, se a questi proprietari di terreni vogliamo porre dei vincoli all'esercizio della loro attività – e giustamente il senatore Nebbia afferma che occorre mettere vincoli – dobbiamo considerare che ad ogni vincolo ed a ogni limitazione della proprietà «deve» corrispondere un equo indennizzo, non «può» corrispondere un equo indennizzo, come invece è detto nel disegno di legge al nostro esame, perchè altrimenti la legge, una volta approvata, approderà alla Corte costituzionale che queste cose non consente.

Ma dicevo che, a mio avviso, non si tratta solo di difendere gli interessi legittimi di una categoria quale è quella degli agricoltori, proprietari di quei terreni, bensì di assicurare ai parchi un avvenire ed una buona gestione. Ad esempio, se si sviluppa un fuoco su un terreno, non sarà la guardia ecologica o i vigili del fuoco a spegnerlo, perchè sappiamo tutti che i vigili del fuoco non ci sono nelle campagne e quindi arrivano in ritardo. Sarà probabilmente l'agricoltore che vive sul posto che arriverà per primo e cercherà di spegnere o quanto meno di circoscrivere l'incendio, così come ha fatto in passato, perchè quei beni sono suoi e ad essi è affezionato. Quel filare e quella siepe li ha creati il buon Dio! Ma li ha piantati l'uomo che per duemila anni ha rivoltato quelle zolle, ha piantato quegli alberi e ha curato quelle siepi. I parchi non possono farsi a dispetto della gente che vi lavora.

Come ha detto il senatore Nebbia, non basta approvare una legge perchè restino i parchi, bisogna costituirli e farli materialmente vivere. E per far ciò occorre che gli agricoltori siano cointeressati quanto meno a livello di consigli di amministrazione degli enti, dove vi sono i rappresentanti di tutte le categorie, designati dall'Accademia dei Lincei, dalla Società botanica italiana, dall'Unione zoologica italiana, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dalle università degli studi, ma non vi sono gli agricoltori. Vi sono i rappresentanti delle associazioni ambientalistiche e ben cinque membri designati dalle comunità del parco, sia pure con voto limitato (per gli altri rappresentanti il voto è pieno mentre per questi ultimi il voto è limitato); saranno probabilmente i rappresentanti del pentapartito, ma non è questo che servirà a far vivere i parchi.

Le categorie agricole dovrebbero essere anch'esse coinvolte; soltanto così daranno un loro contributo e solo così può esservi un rapporto costruttivo e utile all'avvenire di quei parchi, nell'interesse dei singoli proprietari dei terreni e della collettività.

Per queste ragioni, con sincero rammarico, non voterò a favore di questo provvedimento, augurandomi che queste poche considerazioni che ho fatto in chiusura di seduta possano trovare nell'altro ramo del Parlamento una qualche eco, un qualche riscontro.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 2918 nel suo complesso, nel quale si intendono unificati i disegni di legge nn. 255, 485, 510, 796, 809, 818, 889, 1008, 1647, 2440 e 2549, con il seguente titolo: «Legge quadro sulle aree protette».

È approvato.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DI LEMBO, *segretario, dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 16 ottobre 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, mercoledì 16 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria. Voto finale con la presenza del numero legale*).

- BOMPIANI ed altri. – Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233).

- MELOTTO ed altri. – Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale (1020).

- FILETTI ed altri. – Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679).

- TEDESCO TATÒ ed altri. – Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879).

La seduta è tolta (*ore 14,30*).

DOTT. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 581

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5369. – «Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» (3010) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

TOTH, FLORINO, LAMA, REZZONICO, NEBBIA, SALVATO, SERRI, LIBERTINI, SARTORI, ANGELONI, ANTONIAZZI, CUTRERA, TANI, ROSATI, CASADEI LUCCHI, MARIOTTI, GALEOTTI, GIANOTTI, POLLICE, VECCHI, ONORATO, TORNATI, GRECO, ALBERTI, ARFÈ, CAVAZZUTI, FIORI, GIOLITTI, ONGARO BASAGLIA, OSSICINI, PASQUINO, RIVA, ROSSI, STRELHER, ULIANICH, ACHILLI, VESENTINI, CORLEONE, BOATO, BAIARDI, e FERRARA Pietro. – «Modifiche al decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991, in materia di sicurezza sul lavoro» (3011).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Disegno di legge costituzionale. – «Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione» (2829-B) (*Approvato, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati*).

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

«Disposizioni in materia di finanza pubblica» (3004), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 6ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti» (3005), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª e della 13ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

Deputati AUGELLO ed altri; BORGOGLIO e SEPPIA; PERANI ed altri; PIRO ed altri; TAGLIABUE ed altri; PERANI ed altri; RENZULLI ed altri; POGGIOLINI; SALERNO ed altri; BORGOGLIO; ARTIOLI ed altri; PISICCHIO. – «Norme di riordino del settore farmaceutico» (2667-*bis*) (*Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, per una nuova deliberazione, a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

La 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) ha presentato un testo degli articoli unico, approvato in sede redigente dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

CASCIA ed altri. – «Norme per la conservazione della natura e per le aree protette» (255);

CASCIA ed altri. – «Istituzione del Parco nazionale del Pollino» (485);

ROSATI ed altri. – «Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette» (510);

GUALTIERI ed altri. – «Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali» (796);

BOATO ed altri. – «Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine» (809);

COVIELLO ed altri. – «Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino» (818);

INNAMORATO ed altri. – «Istituzione del Parco nazionale del Cilento» (889);

COVIELLO ed altri. – «Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea» (1008);

CUTRERA ed altri. – «Norme in materia di parchi naturali regionali» (1647);

MANIERI ed altri. – «Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio» (1666);

FILETTI e LA RUSSA. – «Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale "Le Grotte" in Aci Trezza» (2440);

PETRARA ed altri. – «Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia» (2549);

Deputati AULETA ed altri; BOSELLI ed altri; BOSELLI ed altri; CERUTI ed altri; LA MALFA ed altri; SAVINO e PRINCIPE; SERAFINI Anna Maria ed altri; D'ADDARIO ed altri; BARZANTI ed altri; D'AMATO Carlo e D'ADDARIO; TRANTINO ed altri. – «Legge-quadro sulle aree protette» (2918) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti» (2966) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Sospiri e di un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo*) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), *con modificazioni*;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale» (1927-B) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

«Contributo italiano per il finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo (PAM) per il biennio 1990-1991» (2943);

Deputati TREMAGLIA ed altri. – «Disposizioni a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico» (2946) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA)» (2865);

«Partecipazione finanziaria italiana alla *Global Environment Facility* e al Protocollo di Montreal» (2942);

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo sport):

«Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide» (2912).

Governo, trasmissione di documenti

In data 3 ottobre 1991, è pervenuta alla Presidenza del Senato la relazione sull'attività del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici per l'anno 1991 (*Doc.* XIII, n. 5-*sexies*).

Detto documento – allegato, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 1991 (*Doc.* XIII, n. 5), trasmessa dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del tesoro il 30 settembre 1991 e annunciata all'Assemblea il 1° ottobre 1991 – sarà trasmesso alla 5ª Commissione permanente.

Interpellanze

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che risulta che il Governo abbia concesso il permesso all'AGIP per iniziare le trivellazioni atte all'estrazione di metano in giacimenti sottomarini al largo dei litorali veneti;

che il Ministero dell'industria a varie riprese ha autorizzato l'AGIP ad effettuare ricerche e sfruttamenti di giacimenti di idrocarburi nell'alto Adriatico;

che da più di trent'anni la coscienza degli abitanti nella laguna di Venezia si è ribellata alla predazione ambientale che ha determinato il pericolosissimo fenomeno della subsidenza, il quale ha aggravato ancor più pesantemente le condizioni di sopravvivenza sia della città viva che delle sue forme monumentali;

che la stessa laguna di Venezia, come attestano le comparazioni dei rilievi storiografici, è ormai trasformata in grandissima parte in un braccio di mare e non ha bisogno di ulteriori, anche minimi, abbassamenti altimetrici degli ambienti emersi e sommersi;

che è già attivo lo sfruttamento di un giacimento petrolifero dell'estensione di 13.859 ettari a 30 chilometri a sud-est di Venezia;

che sono ampiamente dimostrate, in numerosi studi scientifici italiani (CNR) e stranieri, le dirette correlazioni fra l'entità degli abbassamenti e le quantità dei fluidi estratti sia da giacimenti poco profondi (quelli delle acque metanifere nel delta del Po) sia da giacimenti profondi di gas e di oli;

che il Tribunale amministrativo della regione Campania ha, con sentenza del 4 febbraio 1987, annullato una analoga concessione di ricerche petrolifere nel Golfo di Salerno;

considerati altresì:

i rischi per tutto l'ecosistema pelagico e neritico, già ampiamente «stressato» per altre cause nelle sue funzioni vitali soprattutto per il pericolo o, meglio, la probabilità (visto che il 2,5 per cento dei pozzi petroliferi esistenti al mondo subiscono gravi eruzioni di petrolio) di «ondate nere»;

i rischi di compromettere definitivamente la «risorsa mare», fondamento economico ed ambientale dell'attività di pesca e dell'attività turistico-balneare veneta;

alla luce anche della presa di posizione del consiglio comunale di Venezia che, memore dei disastri provocati nella zona lagunare veneziana dalla subsidenza di origine antropica, ancora in data 26 settembre 1989 ha approvato all'unanimità un ordine del giorno con il quale si chiedeva al Governo di non dare o revocare concessioni per coltivazioni di giacimenti di gas metano nell'alto Adriatico;

considerando in modo estremamente negativo il fatto che il Governo non solo accetti che siano capovolte le priorità sancite dalla legislazione speciale per Venezia (anzitutto si dovrebbero realizzare gli interventi atti ad arrestare, invertire, eliminare le cause del degrado e del dissesto della laguna), dato che il Consorzio «Venezia Nuova» ha incentrato analisi, sperimentazioni, progetti sul «MOSE» e sulla chiusura delle bocche di porto, ma che, addirittura, rilasci autorizzazioni per operazioni che tale degrado e dissesto sono destinate ad aggravare in modo sensibile,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Governo non intenda urgentemente rivedere la propria posizione in merito all'opportunità di concedere autorizzazioni di coltivazione di giacimenti di gas metano nell'alto Adriatico e, qualora si sia già provveduto a rilasciare autorizzazioni, se non intenda doveroso revocarle subito.

(2-00665)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CORLEONE, BOATO. - *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* - Premesso:

che la legge 8 agosto 1985, n. 431, prevede la redazione di piani paesistici ed ambientali da parte della regione, vietando nel frattempo ogni modificazione dell'assetto del territorio e qualunque opera edilizia (articoli 1-*bis* e 1-*ter*);

che la regione Campania, pur nel vigore della legge suddetta, ha progettato di realizzare una nuova funicolare del Vesuvio e ha ottenuto il rilascio della concessione edilizia da parte del comune di Ercolano, mentre la stazione a monte del Vesuvio - da demolire e ricostruire - si trova in territorio di Torre del Greco, come risulta dalle mappe catastali e dai dati dell'Istituto geografico militare, e questo comune non ha rilasciato alcuna concessione edilizia per tale opera;

che i Ministeri competenti hanno effettuato uno studio di impatto ambientale su questa opera, esprimendo i relativi pareri su richiesta, non della regione, bensì dell'impresa che dovrà eseguire i lavori, da ritenersi dunque abusivi,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano adottare tempestivi provvedimenti volti ad evitare una situazione di degrado ambientale ed abusivismo edilizio;

se non ritengano necessario pervenire all'individuazione di responsabilità nei confronti di coloro che hanno contribuito al determinarsi di tale situazione.

(4-06984)

CORLEONE, BOATO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che come ogni anno anche quest'estate (durante il mese di agosto) si sono verificati episodi di incendi nel comune di Napoli, in particolare sulla collina di Camaldoli, destinata a parco urbano fin dal Piano regionale della città stessa nel 1939 e successivamente dal Piano regolatore generale del 1972;

che ai sensi della legge regionale 5 giugno 1975, n. 57, la giunta regionale della Campania ha il preciso compito di elaborare piani e programmi per la prevenzione degli incendi boschivi e per la tutela del patrimonio forestale;

che nonostante l'aggravarsi della situazione ed il ripetersi di incendi in alcune zone ben conosciute non risultano adottate iniziative di prevenzione nelle aree interessate da incendi e tale inerzia ha provocato rilevanti danni economici ed ecologici al patrimonio regionale,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda provvedere alla verifica delle ripetute omissioni, da parte della giunta regionale della Campania, di interventi diretti alla difesa del patrimonio boschivo;

in caso di esito positivo, se siano da individuare eventuali responsabilità in ordine alla mancanza di interventi volti ad arginare la piaga degli incendi;

di conseguenza, quali provvedimenti si intenda adottare tempestivamente al fine di tutelare la comunità campana da un'ulteriore distruzione del patrimonio boschivo regionale.

(4-06985)

GAROFALO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il comune di Cetraro (Cosenza), negli anni dal 1984 al 1991, ha utilizzato 43 lavoratrici e lavoratori per le pulizie delle scuole e dei locali dello stesso comune;

che la delibera con la quale veniva conferito l'incarico di cui sopra parla di contratto di prestazione d'opera;

che, tuttavia, il comune non ha mai richiesto alle lavoratrici e ai lavoratori addetti alle pulizie già ricordati nè l'iscrizione alla camera di commercio, nè la partita IVA;

che anzi, sin dal primo anno, il comune ha rilasciato il modello 101 che è tipico di un rapporto di lavoro dipendente e che serve espressamente a identificarlo;

che i lavoratori in questione, come appunto risulta dai modelli 101 rilasciati dal comune, hanno pagato sui compensi percepiti i contributi previdenziali e assicurativi, le ritenute fiscali dovute ed ogni altro contributo cui è assoggettato il lavoratore dipendente;

che l'ufficio del lavoro di Cosenza, interpellato dalle organizzazioni sindacali in merito alla natura del rapporto di lavoro istituito tra il comune e i lavoratori di cui trattasi, ha esplicitamente riconosciuto le condizioni tipiche del rapporto di lavoro dipendente;

che l'INPS ha preteso e ottenuto dal comune di Cetraro i versamenti non effettuati per i lavoratori in questione;

che, inopinatamente, sulla base di un rapporto della locale Guardia di finanza ai lavoratori addetti alle pulizie già ricordati è stata contestata la mancanza di partita IVA e la violazione degli obblighi fiscali propri dell'impresa;

che il rapporto si basa esclusivamente sulla deliberazione approvata all'epoca dal consiglio comunale e sulla definizione in essa contenuta del rapporto fra il comune e i lavoratori addetti alle pulizie;

che il rapporto ha, invece, trascurato tutti gli atti già citati, prodotti dal comune e da altri enti coinvolti nella vicenda, i quali dimostrano chiaramente l'inesistenza della prestazione d'opera e gli obblighi propri dell'impresa;

che, sulla base del rapporto citato, sono state mosse alle lavoratrici e ai lavoratori pesantissime contestazioni e contravvenzioni, il cui ammontare supera di gran lunga i modestissimi compensi riscossi nel corso degli anni in pagamento del lavoro prestato,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che i fatti ricordati costituiscano uno sconcertante esempio di comportamento dell'amministrazione finanziaria e della stessa Guardia di finanza;

se si consideri accettabile e sensato contestare la violazione degli obblighi delle imprese a lavoratrici e lavoratori ai quali il comune che li ha utilizzati ha rilasciato sin dal primo momento il modello 101 e che hanno regolarmente pagato contributi e tasse come lavoratori dipendenti;

se non si giudichi illegittimo imputare ai lavoratori eventuali responsabilità o contraddizioni del comune;

se non si convenga circa l'opportunità di una applicazione delle disposizioni di legge che non produca effetti assurdi e grotteschi;

se non si convenga, per i motivi indicati, sulla necessità di intervenire immediatamente al fine di sospendere e annullare i provvedimenti presi dall'amministrazione finanziaria.

(4-06986)